ITALY

I. CASI PRATICI

DELLE

SUCCESSIONI LEGITTIME

OPERE PUBBLICATE

DELLA

BIBLIOTECA DIDATTICO-LEGALE

PAOLI. — Nozioni elementari di Diritto Penale. — Seconda edizione riveduta e corretta, coll'aggiunta di alcuni studi preliminari sul progetto del codice penale presentato dal Ministro Vigliani al Senato nella tornata del 14 febbraio 1874. — Lire 4.

ID. — Osservazioni e studi sul progetto di Codice Penale pel regno d'Italia presentato dal Ministro Vigliani al Senato nella tornata del 14 febbraio 1874. (*Seconda edizione*). Lire 1.

ID. — Nozioni elementari di diritto civile. — Le successioni testamentarie secondo il codice civile italiano. Lire 5.

I CASI PRATICI

DELLE

SUCCESSIONI LEGITTIME

ANALISI

del capo primo, titolo secondo, libro terzo

DEL

CODICE CIVILE ITALIANO

COMPILATA DALL' AVVOCATO

GIOVANNI MANENTI

Seconda edizione.

GENOVA

TIPOGRAFIA DEL R. ISTITUTO SORDO-MUTI

1876

INDICE

Appendice.

ALL' AVVOCATO

BERNARDO CASSINI

Le leggi, dalle quali dipende la esistenza della società umana, non basta che sieno conosciute da coloro soltanto che debbono applicarle, ma affinchè riescano più profittevoli, e più efficaci al conseguimento dello scopo cui sono preordinate, che è il benessere sociale, è d' uopo per quanto è possibile che siano note alla più gran parte dei cittadini. Quanto più la conoscenza della legge civile è diffusa, tanto minore è il numero delle controversie portate avanti ai tribunali. La popolarità della legge sta in ragione inversa del numero delle liti.

Questa idea che a Lei, egregio signor cavaliere, ispirò la fondazione del *Giornale delle leggi* in pochi anni salito meritamente a tanta fama; suggerì a me la compilazione di questo libro, che ora, per gentilezza di Lei, rivede la luce nell' applaudita sua *Biblioteca didattico legale.*

Io pensai che fra le diverse parti che compongono la legislazione civile di un popolo, ve ne sono alcune che a preferenza delle altre meritano di essere conosciute da tutti, perchè di applicazione più frequente e quasi direi quotidiana; e che primeggia certamente fra esse quella parte che si riferisce alle

successioni, comecchè sventuratamente non passi giorno che centinaia e centinaia di esistenze si spengano; e che specialmente più interessano quelle disposizioni che concernono le successioni *legittime*, o come altri le chiama *intestate*, avveguachè presso di noi sia meno frequente la successione testamentaria che la intestata.

Tali considerazioni mi dimostrarono la utilità di un libro che in dimessa e modesta forma, ed adoperando un linguaggio adatto alla intelligenza di tutti rendesse popolare cotesta parte della nostra legislazione, diminuendo il numero delle controversie e mettendo in grado ogni meno culta persona di conoscere a chi si appartengono le sostanze lasciate da un defunto, ed in qual modo debba farsene la repartizione fra chi è chiamato a succedergli.

Il metodo analitico mi parve il più atto a raggiungere lo scopo, e perciò lo prescelsi procurando di analizzare con ogni possibile diligenza le varie disposizioni di cotesta importantissima parte del Codice, sminuzzandole il più che si poteva, e facendone vedere, mercè un numero considerevole di esempii, la pratica applicazione. È perciò che ad ogni capo o paragrafo, quando l' argomento lo richiedeva, feci precedere un cenno storico sommàrissimo sulle diverse fasi subite dalla legislazione in quella parte delle disposizioni cui il capo o paragrafo si riferisce; indicai e spiegai quindi gli articoli del Codice che lo riguardano, e risolvendo mano a mano che mi si presentavano, ma sempre elementarmente e sommariamente, le questioni cui può dar luogo l' articolo sottoposto ad esame, feci dipoi seguire gli esempii pratici relativi a ciascuna delle disposizioni di legge avanti spiegate mediante apposite e per quanto si poteva chiare figure.

Com' Ella vede, egregio collega, mio intendimento non fu quello di dare ammaestramenti a chi è già versato nelle discipline legali, per il che non mi sarei sentite proporzionate le forze, ma soltanto di fare un libro che mentre per questi valer potesse a modo di prontuario o svegliarino, come ad esempio per i notai e per gl' impiegati delle Amministrazioni del Registro cui talvolta in mezzo alla moltitudine degli affari

abbisogna di trovare per così dire a colpo d'occhio, e senza studiarvi sopra, la soluzione di alcuno dei molteplici casi contingibili; riuscisse poi particolarmente utile per coloro che a coteste discipline s'iniziano, e per chiunque, profano alla scienza legale, voglia conoscere questa parte importantissima della legislazione senza ricorrere a gravi stúdii, o ai lumi di esperti giureconsulti per risolvere i vari casi che possono interessarlo.

E siccome appunto questo mio intendimento, assai più che il merito intrinseco dell'opera mia, mi procacciò (secondo io penso) l'onore di questa seconda edizione posta sotto gli auspicii di un valente giureconsulto come la S. V.; così, a dimostrarmene meno indegno non trovai miglior partito che quello di rendere la presente edizione più completa ed utile della precedente aggiungendovi alcune note tendenti specialmente a meglio illustrare le varie e più importanti questioni discusse in questi ultimi anni nelle opere de' nostri più riputati scrittori e nelle aule de' nostri magistrati.

Avv. GIOVANNI MANENTI.

CAPO I.

Brevi cenni sulla genesi del dritto di successione.

La Successione giuridicamente parlando altro non è che il subingresso di una persona nei beni, nei dritti e nelle obbligazioni di un defunto. Il qual subingresso potendo aver luogo in due modi, o per volontà espressa del defunto stesso, o nel di lui silenzio per ministero della Legge, è di qui che le successioni si sono distinte in due classi in *testamentarie* cioè ed in *legittime* o come suol dirsi latinamente *ab intestato.*

Ambedue queste specie di successione ripetono la loro origine dal diritto naturale (*) ma la *testamentaria* trova la sua ragione più specialmente nel diritto di proprietà che competeva in vita al defunto sui beni e sostanze lasciati, mentre la *legittima,* o *intestata* riscontra cotesta ragione principalmente nella presunta volontà di lui basata sull' amore che unisce insieme tutti i membri di una stessa famiglia.

L' uomo è fatto per la società; i suoi istinti, i suoi bisogni, le doti di che Dio volle privilegiarlo su tutti gli altri esseri della terra, come la intelligenza e la parola, lo spingono ad

(*) Nella prima edizione l' autore aveva considerato la successione a causa di morte come un portato esclusivamente del Gius positivo, ma spinto dalle savie osservazioni di persone competenti a riflettere sulla bontà di cotesta teoria, ha dovuto persuadersi di non essersi tenuto in questa parte sulla retta via, ed ha reputato suo coscienzioso dovere di rimediarvi in questa ristampa.

associarsi ai suoi simili, e gli rendono insopportabile ed impossibile l'isolamento. È questa una di quelle verità che prima s' intendono di quello che possono dimostrarsi. Ne sia prova che non si conosce angolo il più remoto e il più selvaggio della terra dove l' uomo non viva associato coi suoi simili.

Lo stato di società è dunque lo stato connaturale dell' uomo; ed il Gius di proprietà e i vincoli di affetto che lo legano alla famiglia, dai quali si è detto ripetere più specialmente la sua ragione il diritto di successione per causa di morte, sono pur' essi del dritto di natura. Con ragione si è detto quindi che il dritto di successione trova il suo fondamento nel Gius di natura, e che la Legge Civile altro non ha fatto che riconoscere e regolare cotesto dritto che era nato coll' uomo. Con ragione del pari si è chiamato cotesto dritto *una necessità sociale*, dal momento che è evidente che la società umana non avrebbe potuto farne a meno, comecchè formi esso una delle basi su cui essa riposa. Chi non vede infatti che se la legge, andando a ritroso delle aspirazioni naturali dell' uomo, avesse negato di riconoscere e di regolare il diritto di succedere agli estinti in brev' ora si sarebbe giunti al disordine e alla distruzione totale della società?

Senza questa grande istituzione sociale ogni qualvolta si fosse verificata la morte di un uomo, delle due cose una, o i di lui beni avrebbero dovuto cedere a favore della intiera massa sociale per repartirsi egualmente tra i membri della medesima, cosa praticamente impossibile a fronte di un' associazione così vasta, o avrebbero dovuto cedere al primo occupante creando uno stato di fatto incompatibile colla sussistenza di una società civilmente costituita. Doveva quindi provvedersi mediante l' intervento di un Potere regolatore, il quale determinasse chi doveva subentrare nei dritti e nelle obbligazioni di un defunto, a che i beni che già gli appartenevano rimanendo alla balìa di tutti ed eccitando la più potente delle umane passioni, la cupidigia, non divenissero oggetto e motivo di una lotta che per il giornaliero ripetersi del fatto avrebbe terminato colla dissoluzione totale della società.

Queste fatali conseguenze furono pertanto antivedute fino da quando si formarono le prime società umane e fino da quel

tempo si levò ad impedirle il braccio potente della Legge che quale unico Potere efficace allo scopo, a seconda del grado di civiltà e della natura dei popoli nelle varie età che precederono ha con diversa vicenda, ma costantemente, regolata la distribuzione delle sostanze di chi cessa per sempre di far parte della umana famiglia.

Mossa dall' accennata necessità sociale la Legge Civile nel por mano a regolare la sorte dei beni lasciati da un defunto ebbe in vista più specialmente il gran principio della proprietà, e seguace di questo principio, in forza del quale si manifestava conveniente ed equo che a colui che in vita ha facoltà di disporre a suo beneplacito delle cose che gli appartengono, le quali sono per lo più il frutto dei di lui sudori, non si negasse quella di disporne per dopo la sua morte, proclamava il dritto nei cittadini di determinare essi stessi mediante un atto che fu poi chiamato testamento chi, ed in qual misura dovesse loro succedere nel godimento dei beni.

Ma la Legge che così disponeva non poteva non prevedere il caso che di questa facoltà da lei concessa l' uomo talora non si valesse o non potesse valersi; e prevedendo cotesto evento, spinta sempre dalla necessità sociale di cui sopra si è fatto cenno, supplendo alla mancata volontà del defunto si faceva essa distributrice delle di lui sostanze guidata da due criterii; dalla presunta volontà del defunto, e dalla necessità della osservanza di quei doveri che l' uomo nello stato sociale ha verso la famiglia e che si riconnettono coll' interesse della intera società umana.

Questa diversa origiue delle due accennate specie di successione fece sorgere fin da principio la questione quale di esse meritasse la preferenza. — Ci spieghiamo — Se si ha riguardo soltanto al dritto di proprietà da cui deriva la successione testamentaria è indubitato che dovrebbe all' uomo rilasciarsi intera ed illimitata la facoltà di disporre a suo talento per dopo la sua morte delle cose che gli appartengono, quand' anco di codesta facoltà facesse abuso, e dovrebbe perciò darsi alla testamentaria la prevalenza sulla successione legittima. Se poi si riflette unicamente alle ragioni che hanno provocato la introdu-

zione nel diritto civile dei popoli di questa seconda specie di successione, (le quali ragioni, ci piace ripeterlo, si riassumono nei doveri nascenti dal patto coniugale e dai vincoli del sangue), si manifesta allora il bisogno di limitare entro giusti confini la facoltà di disporre per dopo la morte delle cose che ci appartengono e di preferire allo sfrenato arbitrio dell' uomo i savii dettami della legge.

Da questo conflitto di principii nacque la necessità di una conciliazione; la quale ebbe luogo anch' essa in modo diverso a seconda dei tempi, dello stato di civiltà e della costituzione politica dei popoli.

La ristrettezza dei limiti che ci siano imposti in questo lavoro non ci consente di trattenerci più a lungo sulla origine delle successioni, nè di svilupparne la genesi seguendone le vicende istoriche dal loro principio ai giorni nostri ed esaminando le ragioni che hanno informato i diversi principii che le regolarono e la influenza che vi esercitarono lo stato di civiltà, di moralità, e la costituzione politica dei popoli. A noi basta avere accennato come la istituzione delle successioni sia derivata dal dritto naturale, ed accennare in seguito sulla genesi del gius di successione quel tanto che è strettamente indispensabile perchè le menti più digiune della materia possano agevolmente intendere l' applicazione delle disposizioni legislative che andremo mano a mano svolgendo.

Ciò non pertanto crediamo non poterci dispensare dal fare, quanto al conflitto fra i principii che animano la successione testamentaria e quelli che informano la legittima di cui sopra si è parlato, le seguenti avvertenze.

Presso i Romani la successione testamentaria tanto prevaleva alla legittima che non solo al Cittadino Romano era concessa facoltà illimitata di disporre a piacimento di tutte le sue sostanze senza riguardo ai più sacri vincoli del sangue e di famiglia, ma cotesto principio si spingeva tant' oltre che se un testatore istituiva erede alcuno in una parte anche minima della sua eredità senza disporre del rimanente, non si permetteva ai figli o altri congiunti di lui di andare al possesso di cotesti beni e di entrare a parte della eredità, ma erede *uni-*

versale consideravasi quello soltanto che era stato istituito *in parte* col testamento. A nessuno era quindi permesso avere ad un tempo eredi istituiti col testamento, ed eredi chiamati dalla Legge « *Nemo* (così formulavano le leggi di allora cotesta massima) *pro parte testatus et pro parte intestatus decedere potest* ».

A dettar leggi così severe è da credere i Romani fossero tratti da quello spirito di dominio, da cui si mostrarono invasi nei primi tempi della loro potenza, secondo il quale il cittadino, il padre di famiglia Romano era tutto; le donne, i figli, i non cittadini erano nulla nei rapporti della personalità civile. Riguardati dalle leggi non come *persone* ma come *cose* le donne, i figli, i servi erano soggetti al dominio del padre di famiglia, dominio che era talmente esteso da giungere fino al dritto di vita e di morte. Basta adunque avere accennato a questo potere effrenato del Cittadino Romano per non meravigliarsi della illimitata facoltà che gli si concedeva di disporre per testamento delle cose proprie in quel modo che più gli talentasse.

Però questa ragione che spiega abbastanza il principio della libertà assoluta e illimitata di dettar legge alle proprie cose per via del testamento non spiega egualmente la massima introdotta nella Legislazione per la quale nessuno poteva morire parte *testato* e parte *intestato*, in conseguenza della quale nel caso che il testatore avesse istituito taluno erede in una quota di eridità era impedito ai figli, ai congiunti, insomma agli eredi del sangue di andare al possesso del rimanente della medesima.

Il non aver disposto il testatore che di una sola parte della eredità sembra a noi dimostrasse abbastanza chiaro che egli non aveva voluto far uso relativamente all' altra della facoltà concessagli dalla Legge, ed aveva inteso di renunziarvi preferendo che di cotesta parte disponesse essa secondo i grandi fini sociali che si proponeva. Come dunque potè avvenire che si stabilisse il principio contrario sopraccennato per cui allo erede istituito in parte dovesse la eredità devolversi per intero? Noi crediamo non endare errati attribuendolo ad una inesplicabile mania dei Giureconsulti di quell' epoca di tener dietro al si-

gnificato grammatico-legale delle parole piuttosto che alla sostanza delle cose, la quale non di rado sacrificavano a quello siccome ce ne dettero frequente esempio in alcuni contratti, nelle manumissioni, ed in altri atti importantissimi della vita umana, nei quali spesso la validità del contratto o di cotesti atti si faceva dipendere dal proferire o nò alcune parole sacramentali; quasichè nella corteccia di coteste parole si riepilogasse tutta la importanza dell' atto.

Ed ecco perchè ci sembra che la introduzione nella Legislazione Romana della massima che nessuno poteva morire parte testato e parte intestato sia da attribuirsi alla troppo pedantesca osservanza del significato grammatico-legale delle parole. Il vocabolo *erede* stava come adesso a significare un *universale rappresentante* del defunto; quindi tenendosi strettamente a cotesto significato legale della parola non può concepirsi erede se non nella *universalità* o totalità dei beni dei dritti e delle obbligazioni di costui; il che essendo contrario alla istituzione dello erede in *una cosa singola* o in *una parte* soltanto della eredità, l' ammissione di altre persone al godimento della medesima oltre l' erede testamentario fu reputato, ed è (stando al solo significato della parola *erede*) un assurdo legale. Una volta sviati dalla retta via per tener dietro alla corteccia della parola dovettero subire tutte le conseguenze di tale deviazione, e verificatosi il caso della istituzione testamentaria in una cosa singola o in una parte della eredità senza che nel testamento si leggesse disposizione alcuna a riguardo del rimanente dell' asse ereditario, piuttoschè o dichiarare nullo il testamento per mancanza della istituzione dell' erede, o ammettere gli eredi legittimi a concorrore nella eredità col testamentario, vollero che quest' ultimo prendesse tutta intera la eredità facendosi guidare anche qui, oltre che dalla ragione indicata, dalla preferenza che sempre concessero alla successione testamentaria sulla legittima.

Alla severità di cotesta Legislazione resa più grave dall' abuso che si fece dai testatori della illimitata facoltà di disporre delle proprie sostanze senza riguardo ai vincoli più sacri della natura non andò guari si sentì il bisogno di porre un riparo. E prima

a farsi iniziatrice di una salutare riforma fu l'autorità Pretoria, la quale non potendo distruggere la Legge si fece a mitigarne il rigore mediante alcuni espedienti che senza andar contro assolutamente ad essa, sotto altro titolo e sotto altra qualità che quella di eredi, permettevano ai più prossimi parenti di entrare al possesso di una parte delle sostanze ereditarie dello inumano testatore. Di questi rimedii equitativi si continuò a far uso finchè finalmente si portarono sostanziali modificazioni (e il merito fu dell' Imperatore Giustiniano) alla Legge della illimitata libertà di testare; modificazioni che consisterono principalmente nello ingiungere ai testatori di serbare intatta a favore dei figli e degli altri più stretti congiunti una parte più o meno grande a seconda del loro numero e del loro grado di parentela, dei beni formanti l'asse ereditario, e minacciando di riduzione tutte quelle disposizioni che avessero lesa cotesta parte dalla legge riservata agli eredi del sangue, e che appunto perchè riservata dalla Legge prese il nome di *Legittima.*

A questi principii del diritto Giustinianeo sui limiti della libertà di testare furono più o meno modellati i molteplici e varii Statuti che in Italia regolarono le successioni fino all' epoca della dominazione Francese nella quale ebbe vita fra noi il Codice Napoleone che si allontanò grandemente dal dritto Romano facendo prevalere la successione legittima alla testamentaria fino al punto di considerare come un legatario universale piuttostochè come un erede quello istituito con testamento, e di collocare le disposizioni concernenti i testamenti nel titolo delle Donazioni anzichè in quello delle Successioni.

Cessata la dominazione Francese, in Italia si fece in gran parte ritorno ai principii del dritto Romano specialmente nella Toscana che vi si è mantenuta anco dopo la costituzione del Regno d' Italia fino alla promulgazione del Codice Civile che nella parte riflettente le Successioni intestate ci siamo proposti analizzare.

Questo Codice riguarda con occhio egualmente benevolo la successione testamentaria e la legittima, tanto che non ha ritenuto incompatibile l' una coll' altra. E avendo riguardo più alla sostanza della cosa che alla forma ha derogato alla mas-

sima Romana secondo la quale niuno peteva morire parte testato e parte intestato, disponendo all' art. 720 che si fa luogo alla successione legittima non solo quando la testamentaria manca in tutto, ma eziandio quando *manca in parte;* il che equivale a dire che gli eredi legittimi possono concorrere alla eredità coi testamentarii. La quale innuovazione troviamo coerente a quel favore con cui (informato a principii di più perfetta giustizia) il detto Codice ha riguardato quei dritti che provengono dal sacro vincolo del sangue, dal patto coniugale, e da rapporti di famiglia.

Abbiamo fin qui delineato a grandi tratti la origine del gius di successione e il modo vario con cui in età diverse si regolarono le relazioni fra le due specie di esse, le testamentarie cioè e le intestate o legittime. Ora è tempo di dire qualche cosa, sempre però sommarissimamente, di due opposti principii che in varii tempi or' l' uno or' l' altro hanno formato il fondamento delle disposizioni legislative che han regolato le successioni intestate; vogliam dire quello della *eguaglianza* dei più prossimi congiunti per vincolo di sangue, siano essi maschi o femmine agnati o cognati, proclamata in rapporto al dritto di succedere, e l' altro del così detto — *voto agnatizio.*

Si dissero *agnati* dai Giuristi coloro che si trovano congiunti in parentela per mezzo di una persona di sesso maschile e che appartengono ad una stessa famiglia per modo che si sarebbero trovati tutti nel sistema Romano sotto la patria potestà del loro più remoto ascendente se questi avesse tanto vissuto da trovarsi presente alla loro nascita; *cognati* per l' opposto coloro che sono congiunti in parentela per mezzo di una donna e che appartengono a famiglie diverse, per modo che anco sotto la legislazione Romana non avrebbero potuto trovarsi sotto la patria potestà di un medesimo ascendente. *Voto agnatizio* finalmente fu detto il complesso di quelle disposizioni legislative per le quali in materia di successioni, preferendosi gli agnati maschi alle femmine ed ai cognati, questi ultimi sebbene uniti al defunto nello stesso grado di parentela di quelli, o in grado più prossimo vengono a benefizio dei primi esclusi dalla successione. Questa esclusione delle femmine *agnate* e dei cognati

ebbe in mira principalmente di mantenere il lustro delle Casate, e d'impedire che le ricchezze di una famiglia passassero divise e disperse in altre famiglie. In una parola lo spirito di queste disposizioni fu la conservazione del patriziato che ha formato sempre il principale sostegno dei Troni.

Nella Legislazione Romana lo spirito agnatizio dominò spinto al più alto grado fino alla pubblicazione della celebre Novella 118 (opera anch' essa dell' Imperatore Giustiniano) la quale lo ripudiò equiparando le femmine ai maschi, i cognati agli agnati. — Il Codice Napoleone seguì i principii di eguaglianza introdotti dalla riforma Giustinianea, che conseguentemente ricevettero applicazione anche in Toscana dal 1808 al 1814 epoca durante la quale il Codice suddetto vi ebbe impero. La restaurazioue però ricondusse fra noi l' antico privilegio agnatizio che formò il fondamento dello Editto Successorio Toscano del 18 agosto 1814 che avuto forza di Legge fino alla promulgazione del Codice attuale.

Il Regno d' Italia, non poteva disconoscere i grandi principii di eguaglianza che la filosofia e la moderna civiltà han posto ormai fuori di controversia; e doveva ripudiare, siccome disdegnosamente ripudiò, il privilegio agnatizio portato di altri tempi e di altro stato di civiltà. Questo grande principio di giustizia e di eguaglianza è proclamato dal Codice allo articolo 722 colle seguenti parole « (ivi) La legge nel regolare la Successione » considera la prossimità della parentela, e non la prerogativa » della linea nè la origine dei beni, se non nei casi e nei » modi dalla legge stessa espressamente stabiliti. ».

E qui ci arrestiamo nello esame retrospettivo delle vicende storiche delle successioni sembrandoci bastante allo scopo che ci siamo proposti quanto abbiamo fin qui discorso circa la genesi e lo sviluppo storico di questa istituzione sociale.

CAPO II.

Generalità.

Avuto riguardo allo scopo di questo nostro lavoro reputiamo indispensabile per la maggiore intelligenza dei casi che andremo mano a mano svolgendo qualche nozione elementare — sul significato legale di certe frasi e vocaboli di cui occorre far uso frequente — sulla parentela e l'affinità — sulla capacità di succedere — e sul dritto di rappresentazione facendone soggetto di altrettanti separati paragrafi (1).

§ 1.

Del significato legale di certe frasi e vocaboli.

Chiamasi *eredità* o *successione* la massa dei beni, dei dritti, e dei pesi che una persona lascia dopo la sua morte, tanto se i beni eccedono i pesi che se i pesi eccedono i beni (*). — Per lo che quando si parla di *eredità* non s'intende parlare solamente della massa dei beni del defunto, ma eziandio dei pesi di cui sono gravati cotesti beni e delle obbligazioni tutte che aveva il medesimo e che non si estinsero con la morte; in sostanza comprende essa tanto l'*attivo* che il *passivo* patrimoniale (2). Questa massa ereditaria si appella anche *asse ereditario* e dai Giureconsulti Romani per facilitarne la repartizione si soleva dividere generalmente in dodici parti od once ciascuna delle quali parti si distingueva con un nome proprio.

È per naturale conseguenza *erede* il successore universale di tutti i beni e di tutti i dritti del defunto coll'obbligo di adempiere ai pesi di questi medesimi beni. — L'erede poi dicesi *testato* o *testamentario* se acquista tal qualità da un testamento, *intestato* o *legittimo* se non per effetto di un testamento ma

(*) *Domat. Leggi Civili nel loro ordine naturale: Parte 2, Lib. 1, Tit. 1, Sez. 1, N. 3.*

per disposizione della Legge è chiamato a succedere; del pari che dicesi esser morto *intestato* colui che è decesso senza aver fatto testamento, e morto *testato* colui che prima di morire dispose per via di testamento della sua eredità.

Dicesi *aperta la successione* al momento che avviene la morte della persona della cui eredità si tratta, nel qual momento o siavi il testamento, o nò, il possesso dei beni del defunto passa immediatamente e di diritto nella persona dell' erede testamentario nel primo caso, dell' erede intestato nel secondo senza bisogno di materiale apprensione (3). — Ciò per altro non impedisce che la eredità, sia testata o intestata, possa essere ripudiata o renunziata dall' erede nei modi e forme dalla legge indicati, nel qual caso si considera chi ha renunziato come se non fosse stato mai erede (4).

§ 2.

Della parentela e dell' affinità.

Parla della parentela e dell' affinità il Titolo 4.° del Codice Civile agli art. 48 e seguenti fino all' articolo 52 inclusive.

Intendesi per *parentela* il vincolo che esiste tra le persone che discendono da uno stesso stipite. Intendesi per *affinità* quel rapporto o vincolo che passa fra un coniuge e i parenti dell' altro coniuge. La legge non riconosce parentela oltre al *decimo* grado. Chiamasi *stipite* la persona dalla quale molte altre hanno avuto origine.

Per stabilire la prossimità della parentela bisogna aver riguardo al numero delle generazioni, ciascuna delle quali forma un grado, cosicchè tanti sono i gradi di parentela tra una persona ed un' altra che discendono dal medesimo stipite quante sono le generazioni che intercedono fra loro non compreso lo stipite. P. es. Francesco ha generato due figli, Pietro e Giuseppe; quest' ultimo ha avuto esso pure un figlio che chiameremo Antonio. Tra Francesco e i suoi due figli Pietro e Giuseppe avendo avuto luogo una sola generazione intercede *un grado* di parentela; fra lo stesso Francesco e Antonio avendo avuto luogo

due generazioni intercedono *due gradi*, siccome più chiaramente si dimostra nell' appresso figura.

Francesco
gradi 1. | g. 1.
Pietro | Giuseppe
g. 2. |
Antonio

Una serie di più gradi si dice *linea*, la quale si distingue in *linea retta* e *linea collaterale od obliqua.*

Dicesi linea retta la serie dei gradi tra le persone che discendono l' una dall' altra, come

Francesco-*proavo*
|
Pietro-*avo*
|
Giuseppe-*padre*
|
Antonio

Linea collaterale o obliqua la serie dei gradi tra le persone che hanno uno stipite comune senza discendere le une dalle altre; come

Francesco
Pietro | Anna
Elvira | Giuseppe

Anna e Giuseppe sono di fronte a Pietro ed Elvira congiunti in linea collaterale perchè senza discendere gli uni dagli altri discendono però tutti dallo stipite comune che è Francesco.

La linea retta poi si suddistingue in linea retta *discendente* o *discendentale* ed *ascendente* od *ascendentale*, secondo che dalla persona di cui si tratta si discende ai figli ed altri discendenti, o si risale ai suoi progenitori. Così nel primo esempio della linea retta da noi configurato la linea è ascendente o ascendentale se da Antonio si risale fino a Francesco; è invece

discendente o discendentale per quest' ultimo la linea o successione di generazioni che si sono sviluppate dopo di lui fino ad Antonio.

Per il compùto dei gradi nella linea retta, come già si è avvertito, si ha riguardo al numero delle generazioni non compreso lo stipite; nella linea collaterale i gradi si computano del pari secondo il numero delle generazioni, risalendo però da una delle persone di cui si tratta allo stipite comune, e da questo discendendo all' altra non compreso anche qui lo stipite. — Esempii

Linea retta.

Francesco
| 1.
Pietro
| 2.
Giuseppe
| 3.
Elvira

Linea collaterale.

Francesco
2. | Pietro — 1. | Antonio
3. | Giuseppe — 4. | Elvira

Nel primo esempio della linea retta Elvira pronipote è costituita di fronte a Francesco nel terzo grado di parentela, Giuseppe nipote nel secondo, Pietro figlio nel primo.

Nel secondo esempio della linea collaterale Antonio è di fronte a Giuseppe nel terzo grado di parentela, e nel quarto di fronte a Elvira, perchè due gradi intercedono per ascendere da lui a Francesco (stipite comune) un altro grado per discendere da Francesco a Giuseppe e due per discendere da Francesco ad Elvira.

Ora che si è parlato del vincolo che intercede fra le persone che derivano da un medesimo stipite che si chiama parentela o anche *cognazione*, occorre dire poche parole dell' altro vincolo derivante dal patto coniugale che abbiamo detto contraddistinguersi col nome di *affinità*. Si è accennato essere l' affinità quel rapporto o vincolo che passa fra un coniuge e i parenti dell' altro coniuge « Adfinitas est necessitudo inter » unum coniugem, et alterius familiam (*) ». — Per es. esiste

(*) *L. 4, § 3 ff. De gradibus et adfinibus etc.*

affinità fra me e il fratello o lo zio di mia moglie, e rispettivamente tra essa e il mio fratello e il mio zio.

Per il computo dei gradi di affinità si tiene la regola seguente. — Nella linea e nel grado in cui taluño è parente di un coniuge è *affine* dell' altro coniuge.

Francesco

Pietro — Giuseppe — *marito di* — Anna

Anna è affine di Francesco in primo, e di Pietro in secondo grado, appunto come questi sono parenti l' uno in primo l' altro in secondo grado del di lei marito Giuseppe.

L' affinità non viene a cessare per la morte del coniuge dal quale deriva, quand' anche non siavi prole, salvo che per alcuni effetti e in certi casi specialmente determinati dalla Legge. — Art. 52.

Un' ultima avvertenza a farsi è poi che l' affinità non genera affinità — *adfinitas non parit adfinitatem* — la qual massima è la logica conseguenza della definizione che la legge e la scienza hanno dato della medesima. Se l' affinità generasse affinità essa non potrebbe dirsi il vincolo tra un coniuge e i parenti dell' altro coniuge, ma converrebbe aggiungere « e tra i parenti dell' uno e i parenti dell' altro ». Così nel seguente esempio

Francesco — Antonio

Silvio — Giuseppe — *marito di* — Anna — Pietro

mentre Silvio e Francesco sono affini di Anna non lo sono però di Antonio e di Pietro; e rispettivamente Antonio e Pietro sono affini di Giuseppe marito della loro figlia e sorella, ma non di Francesco e di Silvio. Del resto l' affinità non interessa la materia che abbiamo preso a trattare avvegnachè essa non attribuisce alcun dritto a succedere. È la sola parentela o cognazione che genera i dritti ereditari.

Lo ha detto la scienza, lo dice l' art. 721 del nostro Codice, il quale attribuisce i diritti di successione soltanto ai discen-

denti legittimi, agli ascendenti, ai collaterali, ai figli naturali, ed al coniuge, ed in loro mancanza al patrimonio dello Stato.

§ 3.

Della capacità di succedere.

L' art. 723 faciente parte del Titolo secondo Lib. 3.° del Codice che abbiamo preso ad analizzare dichiara capaci *tutti* di succedere salve le eccezioni determinate dalla legge, eccezioni che passa a formulare nel successivo articolo 724.

Due specie d' incapacità a succedere contempla cotesto articolo; una incapacità che chiameremo *assoluta*, ed una incapacità *relativa.*

Sono incapaci *assolutamente* a succedere:

1.° Coloro che al tempo dell' apertura della successione *non sieno ancora concepiti.*

2.° Coloro che non sono nati *vitali.*

Sono incapaci *relativamente* coloro che si sono resi *indegni* di succedere.

Dichiarando incapaci i non concepiti e i non vitali è manifesto che il Legislatore ha voluto come condizione indispensabile per succedere quella di esistere al tempo dell' apertura della successione, vale a dire nello istante della morte di colui della cui eredità si tratta; imperocchè non esiste chi non è concepito, nè può considerarsi come esistente il feto che manca degli elementi necessarii per mantenersi in vita e che nel linguaggio della scienza dicesi non esser vitale; mentre è omai pacifico tra i fisiologi doversi ritenere come avente esistenza chi è già concepito sebbene tuttora racchiuso nell' alvo materno. È ben vero però che non essendo possibile una prova certa e materiale della effettiva ed attuale esistenza e vitalità del feto non ancora escito dal seno materno, la esistenza di lui si risolve in una semplice presunzione che può venir distrutta dal fatto del nascer morto o non vitale, nel qual caso avendosi una prova incontrastabile se non del non aver esso vissuto nel momento dell' apertura della successione, certamente però del non essere vitale, cotesta presunzione non ha più ragione di

sostenersi, e la eredità passa agli altri eredi dalla legge chiamati a succedere. Questa interpretazione trova del resto mirabile appoggio nell' ultimo capoverso del citato art. 724, laddove all' oggetto di eliminare lunghe, difficili, e talvolta irrisolvibili questioni è disposto che essendovi dubbio sulla vitalità o non vitalità di un feto si presumono vitali quelli di cui consta che son nati vivi; il che argomentando a contrario equivale a dire che non si presumono vitali quelli che son nati morti. p. es. Francesco muore lasciando superstiti il figlio Pietro e la vedova di Giuseppe altro figlio premorto, la quale essendo incinta, qualche momento avanti la morte di lui dà alla luce un feto. Se questo feto è *manifestamente* non vitale la eredità di Francesco andrà tutta al figlio Pietro quand' anco nello istante della morte di Francesco il detto feto sia tuttora vivente. — Se la non vitalità del feto *è dubbia* a giudizio dei periti della scienza medica basterà che venga provata la circostanza che nacque vivo perchè la di lui madre e chiunque altro vi abbia dritto conseguano come eredi di lui (sebbene abbia sopravissuto pochi momenti all' avo Francesco) la metà dell' eredità di questo ultimo.

Se poi il feto è indubitatamente vitale all' epoca della nascita, quand' anco sia nato qualche mese dopo la morte dell' avo (purchè a quell' epoca fosse concepito) entra a parte della di lui eredità (5).

Fin qui della incapacità assoluta a succedere. Venendo ora a dire della incapacità relativa giova premettere che la legge avendo regolato le successioni in base alla presunta volontà del defunto, interpetrando questa in conformità delle aspirazioni naturali che sogliono spinger l' uomo a beneficare chi gli è congiunto per vincoli di sangue o di affetto, deve anche questa presunzione come ogni altra cedere di fronte alla esistenza di fatti che portino a ritenere il contrario.

Questi fatti che costituiscono quella che si chiama *indegnità di succedere* sono dalla legge tassativamente determinati nell' art. 725 e consistono nei seguenti: cioè

1.° Nell' avere volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta.

2.° Nell' averla accusata di reato punibile con pena criminale, quando l' accusa sia stata dichiarata calunniosa in giudizio.

3.° Nell' averla costretta a far testamento, od a cangiarlo.

4.° Nell' averla impedita di far testamento, o di revocare il già fatto, o aver soppresso, celato, o alterato il testamento posteriore.

Per la migliore intelligenza di questi casi per se stessi assai chiari non occorre aggiungere che due avvertenze fatte già dalla Commissione Legislativa nella seduta dell' 11 maggio 1865. La prima è che quando si parla al N.° 1 di chi avesse volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta non si allude solamente a chi fosse stato condannato in giudizio criminale per tale reato, ma anche a colui che in giudizio civile si provi essere stato autore del medesimo, e ciò quand' anco l' azione penale fosse estinta per prescrizione, per morte dell' imputato o per qualsiasi altra causa. Ne formuliamo un esempio « Caio nipote ed erede per legge di Tizio lo ha ucciso; il delitto è rimasto ignorato, quindi Caio è entrato al possesso della eredità di Tizio da lui ucciso. Dopo molti anni, e quando per le leggi l' azione penale per tale delitto era rimasta estinta in forza della prescrizione Sempronio altro parente di Tizio, che in mancanza di Caio avrebbe avuto dritto alla eredità, venendo a scuoprire il delitto commesso da Caio promuove contro di lui l' azione civile per restituzione della eredità, e nel giudizio civile giunge a provare che Caio fu veramente l' uccisore di Tizio. In tal caso il Tribunale non dovrà far altro che condannare Caio siccome indegno di succedere a restituire la eredità a Sempronio con tutti i frutti e proventi dei quali avesse goduto dopo aperta la successione — art. 727 (6).

La seconda avvertenza è che alle parole « *Chi l' avesse accusata di reato punibile* ecc. ecc. » che si leggono nel N. 2 del predetto art. 725 non si deve dare il senso strettamente legale, secondo il quale lo stato di accusa non è altro che quello dell' imputato rinviato davanti la Corte di Assise al seguito di una Sentenza della Sezione delle accuse, ma vi si

debbe invece attribuire il senso che ha quella parola nel linguaggio comune, di guisa che il suddetto N. 2 debba intendersi come dicesse « *Chi avesse fatta denunzia o data querela contro la persona della cui successione si tratta* (7) ».

Nonostante però le esposte disposizioni di legge chi fosse incorso nella indegnità (art. 726) può essere ammesso a succedere quando la persona della cui successione si tratta ve lo abbia *espressamente* abilitato con atto autentico o con testamento. E bene stà, poichè come avvertivasi nella Relazione Senatoria sul Codice « siccome la incapacità dell' indegno poggia » sulla volontà presunta del defunto, cessa quando questi abbia » espresso una volontà contraria riabilitando l' indegno con atto » pubblico o con testamento ». Condizione indispensabile quindi perchè l' indegno possa essere ammesso a succedere secondo il disposto di questo articolo è che il defunto nell' atto pubblico o nel testamento si sia mostrato sciente del fatto che costituirebbe indegna di succedere la persona chiamata dalla legge o dal testamento a succedergli, e che nonostante la scienza di questo fatto lo abbia espressamente riabilitato a succedergli o nominato erede; non equivalendo a nostro avviso a questa espressa riabilitazione richiesta dall' art. 726 la sola circostanza che il testamento sia stato posteriore al fatto che costituisce la indegnità di succedere, ammenochè con prove ineccezionabili non si venisse a luminosamente ed indubitatamente provare che il defunto nall' atto di fare il suo testamento fosse *sciente* di cotesto fatto; nel qual caso è nostra opinione che il testamento potrebbe apprendersi come un equivalente della espressa riabilitazione dell' indegno.

Per quel gran principio finalmente che attribuisce a ciascuno la responsabilità delle proprie azioni, e che non consente che la pena dovuta al colpevole si faccia ricadere neppure indirettamente sull' innocente quand' anco vincoli di sangue e di fafetto l' uniscono al primo, il successivo art. 728 dispone che la indegnità del genitore o ascendente non nuoce ai suoi figli o discendenti, sia che succedano per ragion propria, sia che succedano per rappresentazione. Per la qual cosa i figli di padre indegno di succedere, quando vengono chiamati ad una suc-

cessione conseguono la eredità loro devoluta quand' anche succedano come rappresentanti il loro padre. Ma questi se vive non ha dritto di godere sulle sostanze ereditarie dell' usufrutto che la legge accorda ai genitori sui beni dei figli, nè di assumere l' amministrazione di cotesti beni — art. 228.

Ciò è coerente alla esposta disposizione di legge la quale in caso diverso rimarrebbe illusoria, imperocchè colui che essa dichiara indegno di succedere e vuole escluso dalla successione verrebbe per altra via, e sotto altro titolo a goderne sfuggendo così alla pena che si è meritata.

§ 4.

Della rappresentazione.

A bene intendere la ragione che indusse i legislatori ad introdurre il così detto gius di rappresentazione, e la natura di cotesto dritto, bisogna configurarsi il caso seguente — Tizio padre di tre figli Cajo, Lucio e Sempronio muore senza far testamento lasciando superstiti Lucio e Cajo e due nipoti figli di Sempronio a lui premorto. Seguendo la regola generale che il parente più prossimo esclude il più remoto, nel caso sopra configurato Cajo e Lucio prenderebbero soli tutta la eredità paterna, e 1.° si commetterebbe una ingiustizia — 2.° si anderebbe contro la volontà presunta dal defunto.

Si commetterebbe una ingiustizia perchè i figli di Sempronio non dovrebbero la loro esclusione se non che ad una accidentalità, ad un evento funesto che avendoli privati prematuramente del padre aggraverebbe il loro dolore colla miseria rendendoli ad un tempo *infelici* e *poveri.*

Si anderebbe contro la presunta volontà del defunto perchè, quand' anche si potesse supporre (il che in fatto non è) che i nipoti ex filio gli fossero men cari dei figli e che al giorno della sua morte preferisse che la sua eredità cedesse tutta a favore dei figli superstiti in esclusione dei nipoti figli del figlio premorto, non è da credere però che pensando al futuro, al giorno cioè in cui anche cotesti figli verranno a soccombere e

non rimarranno più che dei nipoti ex filio o con essi parenti più lontani, possa volere che i primi, che si trovano tutti in un medesimo grado di parentela di fronte a lui ricevano un diverso trattamento (altri cioè godano della sua eredità, altri no) o che a preferenza di loro ne godano i secondi.

I legislatori non potevano trascurare queste conseguenze di un principio giusto in se stesso quale è quello di preferire nella successione il parente più prossimo, ma che diventerebbe ingiusto quando fosse preso ed applicato in un modo troppo assoluto ed esclusivo, e dovevano provvedervi, siccome vi provvidero, introducendo nel sistema delle successioni intestate il dritto di rappresentazione che « muovendo appunto dalla pre-» sunta volontà del defunto va ordinato ad un gran fine so-» ciale, l' ugualità tra i successibili — *Relazione Senatoria* » *sul Codice* ».

La rappresentazione è in sostanza una finzione in forza della quale la legge considera come tuttavia esistente la persona del rappresentato in quella del rappresentante o rappresentanti, ed il cui effetto pertanto è di fare entrare i rappresentanti nel luogo, nel grado, e nei diritti del rappresentato. — Art. 729 — Così nel caso da noi sopra configurato la eredità di Tizio deve dividersi in tre parti, due delle quali spettano, una per ciascuno ai due figli superstiti Lucio e Cajo *jure proprio*, l' altra ai di lui nipoti figli di Sempronio premorto, i quali vengono alla successione non jure proprio, ma come rappresentanti la persona del loro defunto padre o come legalmente suol dirsi *jure repræsentationis*.

Ciò premesso, prima di passare a dire quando e fino a qual limite venga ammessa dal Codice nostro la rappresentazione, occorre avvertire che i rappresentanti di un erede venuto a mancare, qualunque sia il loro numero, non possono conseguire più della parte che spettava al loro rappresentato, ossia a questi effetti vengono considerati complessivamente, cioè come se fossero una sola persona e si dice perciò che succedono *in stirpi;* come nel caso propostoci sono appunto i due figli di Sempronio i quali conseguono collettivamente sulla eredità del loro avo una parte eguale a quella di ognuno dei loro zii Cajo

e Lucio che, succedendo per diritto proprio, vengono nel reparto della eredità considerati per capi, o *in capita*.

La rappresentazione, per dire dei limiti nei quali la legge la circoscrive, è ammessa solamente nella linea retta *discendentale* in infinito, e nella *collaterale* restrittivamente ai figli e discendenti dei fratelli e sorelle del defunto — Art. 730-732 — Fra gli *ascendenti* non vi ha rappresentazione ma resta ferma la regola che il parente più prossimo esclude il più remoto. — Art. 731 e 739 N. 2. Così, per darne un esempio, nel seguente caso

Anselmo *avo materno*

\+ Anna *madre premorta* — Pietro *padre*

Giuseppe
della cui eredità si tratta

Anselmo ascendente più remoto di Pietro non può concorrere con quest' ultimo alla successione di Giuseppe come rappresentante della propria figlia premorta, ma la eredità passa per intiero in Pietro padre del defunto.

Nella linea retta discendentale la rappresentazione ha luogo si è detto in *infinito* e in tutti i casi, sia che i figli del defunto concorrano coi discendenti di altro figlio premorto, sia che tutti i figli del defunto essendo mancati di vita prima di lui i discendenti di detti figli si trovino fra loro in gradi eguali od ineguali, e quantunque in parità di grado vi sia disuguaglianza di numero in alcuna stirpe di essi — Art. 730 — Esempi

1

Francesco *padre*
della cui eredità si tratta

Anna — + Pietro *premorto al padre*

Elvira — Giuseppe

2

Francesco *padre della cui eredità si tratta*

- Anna
- Silvio
- + Pietro *premorto*
  - Elvira
  - Giuseppe

Nel primo di questi due esempi la sola Anna, e nel secondo Anna e Silvio figli di Francesco concorrono alla di lui successione coi discendenti di Pietro loro fratello premorto, dividendosi la eredità nel primo a metà tra Anna che succede *jure proprio*, e *in capita* e i due figli di Pietro, Elvira e Giuseppe che rappresentano il loro genitore; nel secondo in tre parti eguali di cui una per ciascuno ad Anna e Silvio che succedono per capi jure proprio, e l'altra ai figli di Pietro, che succedono in stirpi per gius di rappresentanza.

1

Francesco *della cui eredità si tratta*

tutti premorti al padre

- + Anna
  - Emma
  - Enrico
  - Giulio
- + Silvio
  - Guido
- + Pietro
  - Elvira
  - Giuseppe

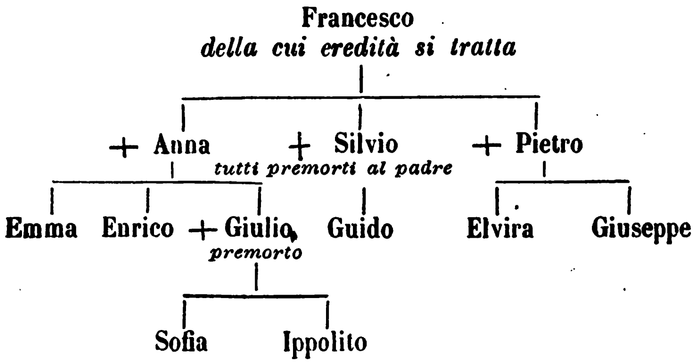
2

Francesco *della cui eredità si tratta*

tutti premorti al padre

- + Anna
  - Emma
  - Enrico
  - Giulio
- + Silvio
  - + Guido *premorto al padre ed all' avo*
    - Sofia
    - Zanobi
- + Pietro
  - Elvira
  - Giuseppe

3



Nel primo di questi esempi essendo mancati di vita prima di Francesco tutti i di lui figli vi sono soli discendenti di questi i quali sebbene si trovino tutti in grado eguale di parentela colla persona della cui eredità si tratta; relativamente alle stirpi però sono disuguali per numero, perchè la stirpe di Silvio si compone di una, quella di Pietro di due, e quella di Anna di tre persone. Ma anche in questo caso per la regola esposta ha luogo il diritto di rappresentazione e la successione si fa per stirpi vale a dire la eredità di Francesco si repartisce in tre porzioni eguali tra i figli di Anna, di Silvio e di Pietro, i quali poi, stirpe per stirpe, si suddividono in altrettante parti eguali la respettiva porzione.

Nel 2.° e 3.° esempio mancano parimente tutti i figli di Francesco essendo a lui premorti e non esistono che loro discendenti non solamente disuguali quanto al numero di ciascuna stirpe, ma ineguali anco quanto al grado di parentela. Pure anche in questi due casi ha luogo la rappresentazione a riguardo di tutti i discendenti superstiti di Francesco indistintamente. Infatti nel secondo esempio succedono per dritto di rappresentazione anche Sofia e Zanobi pronipoti di lui, e nel terzo Sofia ed Ippolito eglino pure pronipoti, ed in ambedue i casi la eredità di Francesco si divide in tre porzioni eguali, di cui nel secondo esempio un terzo spetta ai figli di Pietro, un terzo ai figli di Guido, e l'altro terzo ai figli di Anna.

Nel terzo una terza parte appartiene ai figli di Pietro, una al figlio di Silvio, e l'altra si suddivide in altre tre parti eguali di cui una per ciascuno ai figli di Anna, e il rimanente (rappresentante un nono della eredità di Francesco) ai di lei nipoti. E ciò in forza del disposto dell' art. 733 secondo il quale se uno stipite ha prodotto più rami la suddivisione si fa per stirpi anche in ciascun ramo, e fra i membri del medesimo ramo si fa per capi.

Riepilogando si può quindi concludere che — se quando si apre una successione i discendenti superstiti sono tutti di primo grado succedono tutti per capi *(in capita)* per eguali porzioni — se sono tutti di grado ulteriore al primo, ha luogo il dritto di rappresentazione per tutti e la successione si fa per stirpi (*in stirpes*). — Se i discendenti sono in parte del primo grado e in parte di grado ulteriore, i primi succedono in capita, i secondi in stirpes, ossia per dritto di rappresentazione (8).

Nella linea collaterale, la rappresentazione è ammessa, siccome abbiamo già accennato, più limitatamente, cioè non in tutti i casi, ma solamente in favore dei figli e discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto, sia che essi concorrano alla successione coi loro zii o zie, sia che essendo premorti tutti i fratelli e le sorelle del defunto, la successione sia devoluta ai loro discendenti in gradi eguali o ineguali — Art. 730 — Fra gli altri congiunti collaterali che non siano figli di fratelli o sorelle del defunto o loro discendenti non si fa luogo alla rappresentazione, ma il più prossimo esclude i più remoti.

Ecco ora alcuni esempi della rappresentazione nella linea collaterale.

1°

† Francesco
premorto al figlio Giuseppe

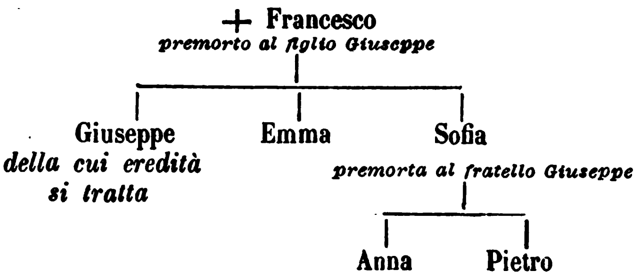
Giuseppe — *della cui eredità si tratta*

Antonio

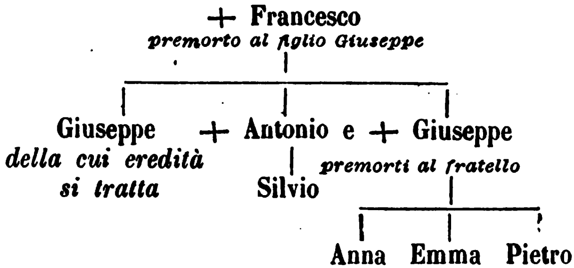
† Domenico — *premorto al fratello Giuseppe*

Anna   Pietro

2



3



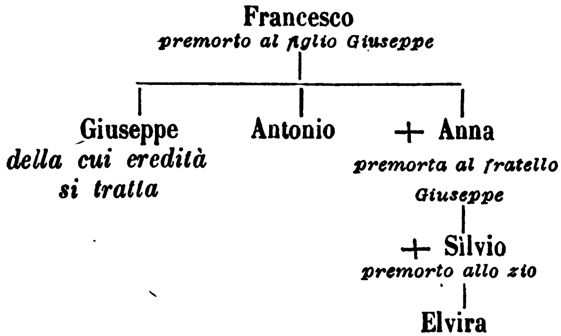
Il primo di questi esempi è quello dei figli di un fratello premorto che per dritto di rappresentazione concorrono alla successione di un loro zio con un altro zio.

Il secondo riguarda il caso in cui i medesimi concorrono alla stessa successione con una zia.

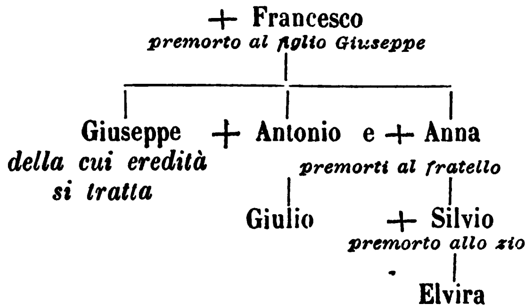
Il terzo è il caso in cui essendo premorti tutti i fratelli e sorelle della persona della cui eredità si tratta esistono soli figli dei detti fratelli e sorelle. In tutti questi esempi la eredità di Giuseppe si divide in due parti, delle quali nel 1.° una spetterà ad Antonio che succede in capita, l'altra ai figli di Domenico per dritto di rappresentazione i quali se la suddividono fra loro venendo così a conseguire un quarto per uno della eredità; nel 2.° come nel precedente e per le stesse ragioni una parte spetta ad Emma e l'altra ai due figli di Sofia per gius di rappresentazione; nel 3.° finalmente una metà spetta a Silvio figlio di Antonio e l'altra metà ai tre figli di Domenico i quali tutti, come pure Silvio, succedono come rappresentanti i respettivi loro genitori defunti.

Ma, lo abbiamo detto, non sono solamente i figli dei fratelli o sorelle del defunto che sono chiamati a succedere per dritto di rappresentazione dall' art. 732, ma anco i *loro discendenti;* cosicchè nei seguenti esempi.

1



2



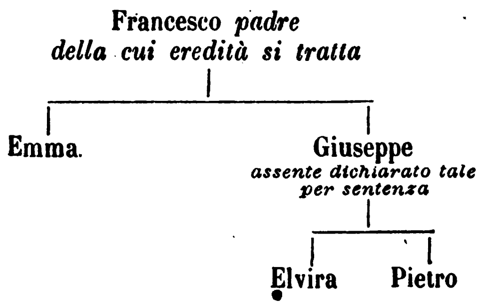
è ammessa a succedere a Giuseppe come rappresentante il proprio genitore la di lui pronipote Elvira la quale nel primo esempio si divide la eredità con Antonio fratello del defunto, e nel secondo se la divide con Giulio nipote del medesimo. Stabilisce l'art. 734 che non si rappresentano le persone *viventi*, eccetto che si tratti di persone *assenti*, o *incapaci di succedere.* Ciò equivale a dire che affinchè facciasi luogo alla rappresentazione è necessario che il grado e il diritto del rappresentato, nei quali si tratta di fare entrare il rappresentante, siano liberi per una delle cause determinate dalla Legge. Queste cause sono: 1.° La *premorienza* della persona che si viene a rap-

presentare; 2.° La sua *assenza*; 3.° La sua *incapacità a succedere, per indegnità*. Il parificarsi alla *premorienza* di chi sarebbe chiamato a succedere *l'assenza* di lui è giustificato dai principii stabiliti negli art. 42 e 43. Il parificarlesi la *indegnità* è pure giustificato dalla considerazione che per tal causa, non meno che per la *premorienza,* rimane libero il grado che sarebbe stato occupato dallo indegno, cosicchè si può far luogo ad entrarvi il rappresentante. Non può dirsi altrettanto nel caso di *renunzia* (art 947) poichè *non è libero* il grado del chiamato a succedere che ha usato dei propri diritti rinunziando alla successione.

Finalmente quando la Legge in questo punto parla di *assenti* deve intendersi non soltanto di coloro che lo sono per *assenza legalmente dichiarata,* ma anche di coloro che lo sono per *assenza* semplicemente *presunta.* Le ragioni sopra indicate che fanno luogo a parificare l'*assenza* alla *premorienza* di chi sarebbe chiamato a succedere, stanno infatti egualmente si per l'uno che per l'altro caso. E questa massima è poi manifestamente confermata dal testo dell'art. 43 che riserva il *diritto di rappresentazione* pel caso che alla successione sia chiamata in tutto od in parte una persona della *cui esistenza* non *consti;* espressioni queste che abbracciano tanto l'*assenza presunta* che l'*assenza dichiarata* delle quali era stato parlato nei precedenti articoli.

Esempi:

1.



2

Francesco *padre*
della cui eredità si tratta

Emma

Giuseppe
incapace a succedere perchè indegno
per uno dei motivi indicati
nell' art. 725

Elvira — Pietro

In ambedue questi casi i figli di Giuseppe sono ammessi a concorrere alla successione di Francesco per dritto di rappresentazione unitamente alla di lui figlia Emma quand' anche il loro padre sia tuttora vivente.

Per il principio che la rappresentazione consiste nel fare entrare il rappresentante nei diritti del rappresentato potrebbe forse dubitarsi che colui che ha renunziato alla eredità del suo autore non possa essere ammesso a rappresentarlo, in quanto che avendo rinunziato ai dritti di lui, e fra questi essendovi quello di succedere, non possa più valersi di cotesto dritto che mercè la rinunzia non è trapassato in lui. Ma quand' anco non vi fosse la legge che all' art. 735 prevedendo il caso vi ha provveduto espressamente dichiarando che si può rappresentare la persona alla cui eredità si è renunziato conforme sopra si è detto, basterebbe a risolvere il dubbio in favore della rappresentazione il riflettere che essa non è una *trasmissione* di dritti dependente dall'uomo ma bensì una *surroga* tra parenti stabilita dalla legge per una ragione di equità facilmente intelligibile. Ecco ora il caso — Essendo venuto a morire Francesco, Giuseppe di lui figlio ha renunziato alla eredità paterna. Successivamente muore Antonio padre di Francesco e di Pietro ed avo di Giuseppe; quest' ultimo ha diritto di concorrere alla eredità dell' avo col suo zio Pietro come rappresentante il padre premorto nonostante che abbia rinunziato alla di lui successione.

CAPO III.

Dei diversi ordini di successione.

Nella successione devoluta per legge (ab intestato) il Codice distingue quattro classi di successori cioè — *i parenti legittimi* — *i parenti naturali* — *il coniuge* e finalmente *lo Stato.*

I parenti legittimi sono *discendenti*, *ascendenti* e *collaterali.*

I parenti naturali che il detto Codice ammette alla successione sono *i figli naturali* riconosciuti dal genitore o genitori, o dichiarati tali per sentenza del Tribunale competente, i loro *discendenti legittimi*, e il *padre e la madre naturali.*

Discorreremo in altrettante separate Sezioni e paragrafi di questi diversi ordini di successori.

Sezione 1.ª

Successione dei parenti legittimi.

§ I.

Nozioni generali.

La successione legittima come quella che è destinata a supplire alla mancata volontà del defunto, senza perdere di vista lo adempimento di certi doveri sociali, per soddisfare al suo scopo doveva uniformarsi il più che fosse possibile a ciò che è presumibile avrebbe voluto il defunto. E poichè è da presumersi che egli avrebbe dato la preferenza alle persone a se più benaffette, è perciò che, guidato da questo criterio, e seguendo le leggi della natura secondo le quali l' affetto prima discende, poi ascende, e quindi diverge ai lati, il Codice fissa fra i parenti legittimi l' ordine seguente di successione; vale a dire:

1.° Ordine dei Discendenti;
2.° Ordine degli Ascendenti;
3.° Ordine dei Collaterali.

Laonde per regola non può esser chiamato alla eredità un ordine di successori se non nella mancanza assoluta di persone successibili appartenenti agli ordini precedenti, salvo alcuni casi tassativamente determinati nei quali le persone appartenenti ad ordini diversi sono dalla legge espressamente chiamate a concorrere insieme alla successione; perciò

1. I discendenti escludono ogni altro parente;

2. Gli ascendenti sono chiamati alla totalità della successione quando mancano affatto i discendenti, nè possono mai entrare a concorso con questi nella successione;

3. I collaterali succedono in tutta la eredità solamente in mancanza dei discendenti e degli ascendenti.

Nella mancanza poi anche di collaterali fino al decimo grado la eredità si devolve per intero allo Stato. Però se è superstite il coniuge del defunto, allora il detto coniuge succede nella intiera eredità tuttavolta che non vi siano collaterali nel sesto grado; ma di ciò parleremo in altra sede. Ora occorre continuare a discorrere della successione dei parenti legittimi.

Abbiamo detto che in alcuni casi espressamente e tassativamente determinati dalla legge la regola generale che non si può far luogo all'ammissione di un ordine di successori se non nella mancanza di persone successibili che appartengano all'ordine che viene chiamato dalla legge in precedenza soffre delle eccezioni consistenti nel far concorrere insieme alla successione persone appartenenti ad ordini diversi. Spiegheremo ora quando ciò avvenga.

Quando vi sono ascendenti e fratelli o sorelle del defunto o loro discendenti, tanto i primi quanto i secondi concorrono insieme alla successione nei modi e nella misura che vedremo in appresso. Lo stesso dicasi se oltre gli ascendenti e i collaterali del defunto è superstite anche il di lui coniuge.

I soli discendenti, lo ripetiamo, non possono mai concorrere con verun altro parente ma gli escludono tutti, salvo il dritto di usufrutto a favore del coniuge nei casi determinati dalla legge.

In tutti gli ordini di successione sopraccennati, (e anche questo ci piace ripetere per evitare equivoci) il Codice nostro, avendo repudiato le teorie del voto agnatizio, non riconosce distinzione di sesso nè di linee. Le femmine vengono parificate in tutto ai maschi, la linea materna a quella paterna.

Fermati questi principii fondamentali, che non bisogna giammai perder di vista per la più facile intelligenza della materia che andremo svolgendo, passiamo ora allo esame particolare di ciascun ordine di successione dei parenti legittimi in rapporto colle diverse contingenze che possono verificarsi in pratica riserbando ad altre Sezioni un analogo esame degli altri ordini di successione, quello cioè dei parenti naturali, del coniuge, e dello Stato.

§ II.

Della successione dei discendenti.

« Al padre, alla madre e ad ogni altro ascendente, così si » esprime l'art. 736, succedono i figli legittimi o i loro di- » scendenti senza distinzione di sesso, e quantunque nati da » matrimoni diversi. Essi succedono per capi quando sono tutti, » in primo grado; per stirpi quando tutti, o alcuni di essi » succedono per rappresentazione ».

Per questo articolo morendo il padre o la madre i figli siano maschi o femmine succedono a loro egualmente, e si dividono in parti eguali la eredità quand'anco il padre abbia avuto cotesti figli da diverse mogli, e rispettivamente la madre gli abbia avuti da diversi mariti. Però se esistono anco dei nipoti, figli di altri figli o figlie premorti al padre o alla madre, questi consuccedono coi loro zii o zie nella eredità degli avi, ma per altro in stirpi, essendochè non siano di primo grado e vengono alla successione per gius di rappresentazione. — Della ragione per la quale la legge ammette che i discendenti di grado ulteriore concorrano alla eredità per rappresentazione anche coi discendenti di primo grado, e della convenienza ed equità di

questa disposizione si è già parlato, onde passiamo a formulare senz' altro gli esempi della successione discendentale.

1

Padre o Madre
della cui eredità si tratta

Giuseppe — Giulia — Pietro

2

Padre o Madre
della cui eredità si tratta

Giuseppe — Giulia — + Pietro
premorto al padre

Anna — Guido

3

Padre o Madre
della cui eredità si tratta

+ Giuseppe — + Giulia — e + Pietro
tutti premorti al padre

Cesare — Ida — Sofia — Silvio — Anna — Guido

4

Padre o Madre
della cui eredità si tratta

Giuseppe
figlio di 1° letto

Pietro
figlio di 1° letto

Anna
figlia di 2° letto

5

Padre o Madre
della cui eredità si tratta

Giuseppe
figlio di 1.° letto

✝ Anna
figlia del 2.° letto
premorta al padre o madre

Giulia — Pietro

Nel primo caso la eredità del padre o madre si divide in tre parti eguali fra i tre figli senza distinzione di sesso, i quali succedono in capita per dritto proprio essendo tutti di primo grado.

Nel secondo si divide parimente in tre parti, delle quali una tocca a Giuseppe, l'altra a Giulia, la terza ai figli di Pietro che succedono in stirpe come rappresentanti il loro padre premorto. Questo terzo di eredità i figli di Pietro se lo suddividono fra loro in porzioni eguali venendo così ad avere un sesto per ciascuno della eredità di cui si tratta.

Nel terzo non esistendo figli o figlie, ma solamente nipoti ex filio e ex filia, succedono tutti in stirpi; che è quanto dire la eredità si divide in tre parti tra i figli di Giuseppe, il figlio di Giulia e i figli di Pietro; i quali suddividendosi la respettiva porzione stirpe per stirpe, l'effetto è che il figlio di Giulia consegue un terzo della eredità perchè solo nella sua stirpe, i figli di Pietro un sesto, e quelli di Giuseppe un nono per ciascuno.

Nel quarto caso, che contempla il concorso di figli nati da matrimoni diversi, la eredità si divide parimente in tre parti eguali, di cui una per ciascuno spetta ai figli del primo letto, e l'altra alla figlia del secondo letto.

Nel quinto caso esistendo soltanto Giuseppe figlio di primo letto e Giulia e Pietro figli della figlia di secondo letto, la ere-

dità si repartisce in due metà, delle quali una se la prende Giuseppe, l'altra Giulia e Pietro che vengono così a conseguire un quarto dell'asse ereditario.

A maggiore intelligenza della materia e per evitare erronee interpretazioni avvertiamo poi che nei casi di numero 4 e 5 sopra configurati si è trattato del modo di repartire fra i figli nati da diversi matrimoni, la eredità del *padre comune* a tutti loro, imperocchè è manifesto e per la ragion naturale e per i principii della scienza e per la lettera e lo spirito dell'art. 736 del Codice nostro che trattandosi di figli nati da matrimoni diversi, mentre tutti consuccedono nella eredità del genitore o ascendente *comune*, ognuno di essi succede *esclusivamente* al proprio genitore.

Ci spieghiamo — Giuseppe vedovo di Giulia, dalla quale ha avuto il figlio Pietro, sposa in seconde nozze Anna e ne ha i figli Rosa e Guido. Nella eredità della prima moglie Giulia succede il solo figlio Pietro; venendo quindi a morte Anna succedono a lei i soli suoi figli Rosa e Guido senza che possa entrarvi a parte Pietro figliastro. Se poi muore Giuseppe, a lui, comecchè genitore comune a tutti, succedono egualmente tanto il figlio Pietro di primo letto quanto Rosa e Guido di secondo letto siccome abbiamo già dimostrato nella figura di N. 4. Fin qui abbiamo dato gli esempi della successione nella eredità del padre e della madre, reputiamo ora opportuno configurare anche qualche esempio di discendenti che succedono ad ascendenti che non sieno il padre e la madre.

1

Avo o ava
della cui eredità si tratta

+ Padre o madre
premorti

Giuseppe — Giulia

2

Avo od ava
della cui eredità si tratta

+ Padre o madre
premorti

Giuseppe

+ Giulia
premorti all'avo o ava

Cesare   Ida

3

Bisavo o bisava
della cui eredità si tratta

+ Francesco
premorto

+ Giuseppe
premorto

Pietro

+ Giulia
premorta

Cesare   Ida

4

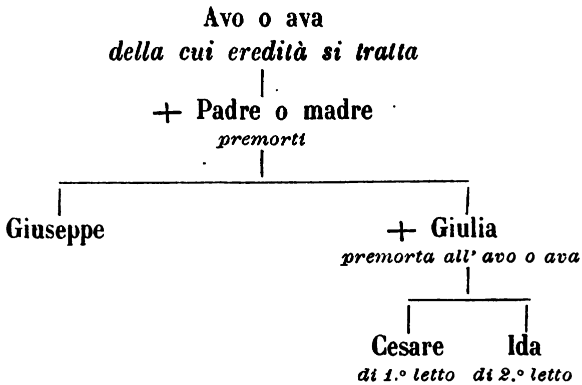
Avo o ava
della cui eredità si tratta

+ Padre o madre
premorti

Giuseppe
figlio di 1.° letto

Giulia
figlia di 2.° letto

5



Nel primo caso Giuseppe e Giulia si repartiscono la eredità dell' avo, od ava per eguali porzioni.

Nel secondo la detta eredità si devolve per una metà a Giuseppe nipote e per l' altra metà ai figli di Giulia pronipoti che succedono per gius di rappresentazione.

Nel terzo, metà di essa spetta al pronipote Pietro e l' altra metà ai pronipoti Cesare e Ida tutti chiamati a succedere per dritto di rappresentanzione.

Nel quarto, la eredità si repartisce come nel primo sebbene Giuseppe e Giulia nipoti ex filio o ex filia dell' avo o ava della cui eredità si tratta sieno nati da matrimoni diversi; nel modo stesso che

Nel quinto caso si repartisce come nel secondo sebbene i pronipoti Cesare e Ida sieno nati anch' essi da matrimoni diversi.

Delineati così i vari casi della successione discendentale, occorre fare una importantissima avvertenza sulla quale reputiamo prezzo dell' opera trattenerci alquanto. Riflette essa il disposto dell' articolo 737 secondo il quale si debbono comprendere sotto il nome di *figli legittimi*, anche i *figli legittimati*, gli *adottivi* e i loro discendenti.

Dicesi legittimato quel figlio che essendo nato fuori di ma-

trimonio acquista mediante la legittimazione la qualità di legittimo. « La legittimazione, così l' art. 194 del Codice nostro, » attribuisce a colui che è nato fuori di matrimonio la qualità » di figlio legittimo. Essa si opera per susseguente matrimonio » contratto fra i genitori del figlio naturale, o per Decreto » Reale ».

L' adozione invece consiste nel porre in luogo di figlio, mediante un atto solenne, quello che non è tale per natura — quindi i figli naturali non possono formar subbietto di adozione — art. 205 — ma solamente di legittimazione quando, per altre ragioni che vedremo in appresso, non vi si opponga la legge.

Era conforme ai principii di giustizia e di umanità che ai figli nati avanti il matrimonio da due persone che successivamente si uniscono in matrimonio si concedessero sulla eredità dei genitori e degli altri ascendenti, non che di tutti gli altri parenti collaterali del defunto, quei dritti medesimi che la legge accorda ai figli nati da cotesto matrimonio, attribuendo così al matrimonio stesso effetto retroattivo a vantaggio della prole innocente, nel senso cioè che si considerano come nati dal matrimonio i figli che realmente nacquero prima, e con avvertenza che l' attribuzione della qualità di figli legittimi, e gli effetti giuridici che ne conseguono non risalgono mai a tempo anteriore alla celebrazione del matrimonio - Art. 197. — Questa retroattività venne introdotta dal Diritto Canonico ed è stata costantemente ammessa da tutte le legislazioni dei diversi stati d' Italia e da quella francese, finchè ha ricevuto per noi la sua finale sanzione dal citato art. 194 del nuovo Codice.

Quanto all' altra specie di legittimazione per Decreto Reale, sebbene ricevuta dalle varie legislazioni Italiane fino dall' epoca dell' impero Romano sotto il quale ebbe origine, non fu come la prima specie così generalmente e pacificamente ammessa; nè venne adottata dal Codice francese. Il Codice nostro però l' ha accolta; e la Commissione Senatoria nella sua Relazione sul progetto del medesimo, nel dar ragione di tale disposizione dopo aver premesso « che a molti gravi pubblicisti e giure- » consulti la ingerenza del Principe nello stato della famiglia,

» il quale non deve riconoscere altra norma che la legge, era
» sembrata non ammissibile nel Codice di un popolo libero »,
conclude proponendone l'accoglienza nel nostro « come istitu-
» zione antica in Italia, ammessa da tutti i Codici che vige-
» vano nella Penisola, e che circondata di acconcie cautele
» somministra una pietosa riabilitazione alla prole sventurata
» che non la potrebbe altrove sperare, e non lascia luogo a
» temere lamentevoli perturbazioni nello stato delle famiglie ».

Infatti sono tali le condizioni cui l'art. 198 subordina la concessione della legittimazione per Decreto Reale da rassicurare qualunque più timorata coscienza.

Basti il rammentare che, oltre quella che colui che vuol legittimare un figlio per Decreto Reale *deve trovarsi nella impossibilità di legittimarlo per susseguente matrimonio,* si richiedono le altre condizioni che il genitore che la domanda *non abbia figli legittimi, o legittimati per susseguente matrimonio,* e l'altra che ove il richiedente sia vincolato a matrimonio *consti del consenso dell' altro coniuge.* — Art. 198.

Per altro non dissimuliamo che il ravvicinamento di queste due condizioni ci pone innanzi un grave dubbio relativo al modo di regolare la successione in un caso che andremo svolgendo, e che non troviamo preveduto dalla legge. Ecco il dubbio.

Se a colui, cui col consenso dell' altro coniuge, è stato concesso per Decreto Reale di legittimare un figlio naturale natogli da altra unione, dopo l'avvenuta legittimazione nasce dal matrimonio attuale un figlio — *quid juris* quanto alla successione alla di lui eredità?

Verificandosi questo caso noi ci sentiremmo inclinati alla opinione che, in concorso del figlio legittimo, il figlio legittimato per rescritto del Principe dovesse considerarsi quanto al dritto di succedere come un figlio naturale la cui filiazione sia stata legalmente riconosciuta o dichiarata, e nulla più; e che quindi non potesse spettargli a forma dell' art. 744 che la metà della quota che gli sarebbe spettata se fosse stato legittimo.

E in questo senso ci sentiremmo indotti a pronunziarci dallo spirito che anima le disposizioni del Codice relativamente alla legittimazione, dall' insieme delle quali, e particolarmente dal-

l' art. 198 (che esige per la legittimazione di un figlio naturale per rescritto del Principe la mancanza nel legittimante di figli legittimi) traluce che intanto si è ammessa questa specie di legittimazione anomala in quanto però non possano rimanerne pregiudicati i figli legittimi. Ciò nondimeno a fronte del chiaro ed indiscettabile disposto dell' art. 201, che dichiara in lettera la legittimazione per decreto reale produrre i medesimi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ci sentiamo costretti a porre da banda l' affacciato dubbio ed a riconoscere in tutto e per tutto eguali a quelli del figlio legittimato per *subsequens matrimonium* i diritti del legittimato per *rescriptum Principis* anche nello evento da noi configurato.

I figli adottivi abbiamo veduto che sono dal Codice parificati ai legittimi come lo sono i legittimati, ma mentre anch' essi concorrono come i legittimati coi figli legittimi nella successione dell' adottante, a riguardo loro si fa una limitazione dall' art. 737 che non si fa a riguardo dei legittimati; la quale limitazione consiste in questo cioè che non sono ammessi a succedere ad alcuno dei congiunti dell' adottante mentre i legittimati succedono anche ai congiunti del genitore che gli ha legittimati. E questa, ci sembra, una conseguenza necessaria dell' indole del vincolo che passa fra adottante ed adottato, che non derivando dal sangue, ma essendo mera creazione della legge civile, e consistendo in una paternità e respettivamente in una filiazione fittizia, non può produrre il suo effetto che a riguardo delle persone tra le quali cotesto vincolo civile si strinse.

Tuttavolta che l' art. 737 parifica i figli legittimati e gli adottivi ai legittimi, colla limitazione accennata riguardo agli adottivi, è superfluo aggiungere che identici a quelli dei figli legittimi sono i dritti ereditari di questi, e che identicamente ai casi da noi formulati a riguardo dei figli legittimi si risolvono quelli in cui sono compresi, o si trovano soli, figli legittimati od adottivi. Ciò nonostante reputeremmo non aver servito fedelmente allo scopo tutto pratico del nostro lavoro se trascurassimo di formulare qualche fattispecie della successione dei figli legittimati e degli adottivi. È vero che il caso che l' adottato si trovi a concorrere nella successione dell' adottante

coi di lui figli legittimi si presenta assai remoto quando si rifletta che l' adozione non è permessa se non a quelle persone che non abbiano discendenti legittimi o legittimati, e che abbiano compiuto la età di cinquant' anni. Ma se è raro, non è impossibile a verificarsi cotesto caso, che cioè dopo avvenuta l' adozione nasca all' adottante qualche figlio legittimo, non essendo nuovo che individui, segnatamente di sesso maschile, abbiano avuti figli anche oltre i cinquant' anni; e tanto è ciò vero che il caso è stato preveduto anco dal Codice al citato art. 737. Basta a noi che il caso sia possibile perchè ci sentiamo in dovere di riportarne qualche esempio rimandando il lettore per ogni altro caso da noi non specialmente previsto agli esempi della successione discendentale formulati in principio del presente paragrafo.

Esempi della successione dei figli legittimati.

Francesco *padre* | Anna *madre*

Giuseppe *figlio legittimato* — Luigi *figlio legittimo* — Elvira *figlia legittima*

Se Giuseppe venne legittimato dai genitori Francesco ed Anna per il susseguente loro matrimonio egli succede tanto al padre che alla madre unitamente ai figli legittimi Luigi ed Elvira dividendosi con loro la eredità in parti eguali — Se venne legittimato dal solo padre in forza di un decreto Reale, e dopo la legittimazione siano nati a Francesco dal matrimonio con Anna i figli legittimi Luigi e Elvira, per le ragioni già da noi esposte siamo d' avviso che Giuseppe nella eredità del padre da cui fu riconosciuto e legittimato succeda alla pari dei figli legittimi Luigi ed Elvira in una stessa quota di eredità, e che non abbia alcun diritto sulla eredità di Anna.

Altro caso:

Francesco | Anna
della cui eredità si tratta

\+ Giuseppe
figlio legittimato
per susseguente matrimonio
premorto

Sofia   Silvio

Elvira

Essendo i legittimati parificati in tutto e per tutto ai figli legittimi, ne deriva che Sofia e Silvio si considerano quali figli di un figlio legittimo, e come rappresentanti il loro padre premorto conseguono in stirpe la metà della eredità dell' avo Francesco, o dell' ava Anna, di cui l' altra metà spetta alla figlia legittima Elvira.

Esempi della successione degli adottivi.

1

Francesco .... *marito di* .... Anna

Pietro
figlio adottivo
del solo Francesco

Giuseppe
figlio legittimo nato dopo
l' adozione di Pietro

2

Francesco .... *marito di* .... Anna

Pietro
figlio adottivo di Francesco
ed Anna

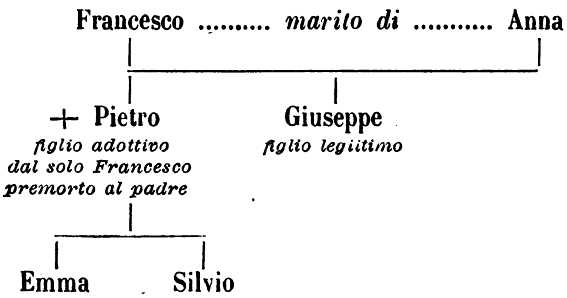
Giuseppe
figlio legittimo nato
dopo l' adozione di Pietro

Nel primo caso il figlio adottivo Pietro, se si tratta della eredità di Francesco adottante, consuccede col figlio legittimo

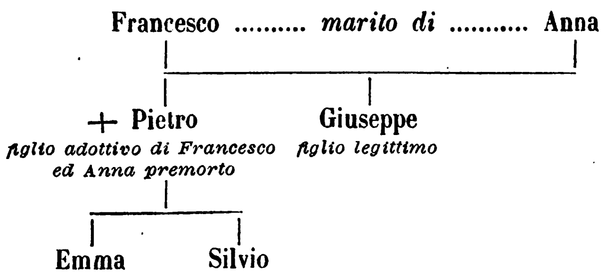
Giuseppe in una metà della eredità come se anch' egli fosse un figlio legittimo — se poi si tratta della eredità di Anna questa spetta per intero a Giuseppe, non potendo l' adottato succedere che al solo adottante.

Nel secondo caso Pietro essendo stato adottato da ambedue i coniugi Franceseo ed Anna in conformità dell' art. 204, consuccede con Giuseppe nella eredità di ambedue che si repartisce tra loro per porzioni eguali.

1



2



Nel primo esempio i figli di Pietro consuccedono per rappresentazione del loro genitore premorto con Giuseppe alla sola eredità dell' adottante Francesco e ne conseguono in stirpe la metà che repartiscono fra loro.

Nel secondo esempio i medesimi consuccedono con Giuseppe nel modo e misura sopra indicata tanto nella eredità di Fran-

cesco che in quella di Anna perchè il padre loro fu adottato da ambedue, ed eglino ne rappresentano la persona e i dritti.

Antonio
|
+ Francesco
premorto al padre
|
Pietro
figlio adottivo di Francesco

Pietro in questo esempio non ha verun dritto sulla eredità di Antonio, la quale cede a favore degli altri di lui congiunti per vincolo di sangue quantunque possano essere di grado remoto, per la ragione espressa che i dritti ereditari dei figli adottivi si limitano alla successione dell'adottante. Non aggiungiamo altri esempi che reputiamo superflui e passiamo a dire della successione degli ascendenti.

§ 3.

Della successione degli ascendenti.

L'antichissimo dritto Romano non conosceva la successione degli ascendenti, e non poteva conoscerla, perocchè i figli e discendenti non essendo per essi persone ma cose, e nulla potendo possedere in quantochè tutto quello che acquistavano non lo acquistavano per sè ma per il padre o per gli ascendenti paterni sotto la cui patria potestà si trovavano, sarebbe mancato il subietto della successione. Cominciò ad introdursi nella legislazione la successione degli ascendenti quando vennero istituiti i peculii, a favore dei figli di famiglia; vale a dire quando, temperandosi l'antico rigore, si cominciò a permettere a questi di ritenere come proprio a titolo di peculio tuttociò che venivano acquistando nell'esercizio o per occasione dell'esercizio della milizia ovvero delle arti o professioni liberali. Il peculio si disse *castrense* quando si componeva di lucri della prima specie; *quasi castrense* quando si formava coi guadagni che si ritraevano dall'esercizio delle arti o professioni liberali.

Intanto s' introdusse allora la successione degli ascendenti in quanto che i figli di famiglia, essendo considerati di fronte a cotesto loro patrimonio particolare come padri di famiglia, avevano facoltà di disporne per testamento, e non disponendone, era necessità che la legge provvedesse alla distribuzione di codesti beni. Le leggi che vi provvidero fecero una distinzione fra la linea paterna e la materna ed esclusero gli ascendenti tutti della linea materna dalla successione dei discendenti in favore degli ascendenti della linea paterna. Nella quale disposizione legislativa si ravvisa un resto di quei principii di dominazione domestica di cui avevano goduto, e in parte tuttavia godevano i padri di famiglia romani e gli altri ascendenti della linea paterna.

Più tardi quel gran riformatore che fu l' Imperatore Giustiniano con la celebre novella 118, abolì anche in questa parte ogni distinzione fra gli ascendenti della linea paterna e quelli della linea materna, e non riconoscendo altro gius di prelazione che quello che derivava dal più stretto vincolo del sangue, si fece a proclamare il primo quei principii di eguaglianza che furono disconosciuti nelle età di mezzo e che vennero sbanditi anco dalle diverse legislazioni della Penisola fino alla promulgazione del Codice Napoleone, che gli elargì ancora una volta all' Italia perdurante la dominazione Francese, per vederli nuovamente sebbene non del tutto reietti dai Governi restaurati (i quali alcuni nella totalità come il Toscano altri in parte ripristinarono i vecchi privilegi agnatizi) fino a che finalmente il Codice Italiano è tornato a far rivivere cotesti più sani e più liberali principii in tutta la loro pienezza (*).

Secondo questo Codice i primi chiamati fra gli ascendenti alla successione dei discendenti sono i genitori: in mancanza di essi gli altri ascendenti più prossimi senza distinzione di sesso nè di linea paterna o materna. Il padre e la madre succedono

(*) Dopo la cessazione della denominazione Francese il principio agnatizio venne a ricevere qualche limitazione in alcuno di quegli Stati d' Italia ai quali furono dati nuovi codici. Così il Codice Austriaco ai §§ 738-739, il Napoletano all' art. 669, il Parmense all' art. 842, l' Albertino agli articoli 934-935 stabilirono per la successione in linea retta ascendentale l' eguaglianza dei diritti tra la linea paterna e la materna. — Il cod. estense (art. 917-918) dava una preferenza agli ascendenti della linea paterna concorrenti colla madre del defunto, in confronto degli ascendenti della linea materna concorrenti col padre, ma parificava anch' esso gli ascendenti delle due linee quando concorressero tra loro (art. 919). — Nota dell' Autore.

in *tutta* la eredità del figlio quando colui che muore non lascia nè figli, nè fratelli o sorelle, nè discendenti di questi, avvegnachè se colui che muore avesse figli, siccome l' ordine dei discendenti è preferito a quello degli ascendenti, quelli escluderebbero questi dalla successione; succedono *in una parte* soltanto della eredità quando esistono fratelli e sorelle del defunto o loro discendenti come vedremo in appresso.

« Quando, adunque, colui che muore non lascia prole, nè
» fratelli o sorelle, nè discendenti da essi (così l' art. 738),
» succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o quello
» dei genitori che sia superstite ».

Esempi

1.

Francesco *padre* — Anna *madre*

Giuseppe
figlio della cui eredità si tratta.

2.

✝ Francesco *padre*
premorto al figlio — Anna *madre*

Giuseppe
della cui eredità si tratta.

Nel 1.° esempio l' eredità di Giuseppe si divide in due parti eguali di cui una va al di lui padre l' altra alla di lui madre.

Nel 2.° essendo Francesco premorto al figlio Giuseppe l' eredità di quest' ultimo si devolve tutta alla madre. Lo stesso dicasi se nei due casi configurati invece di trattarsi della eredità di un figlio legittimo si trattasse di quella di un figlio legittimato e ciò per il disposto dell' art. 194 di cui abbiamo

già parlato, e, secondo il quale la legittimazione attribuisce al legittimato la qualità di figlio legittimo (*).

Quando poi esistono fratelli o sorelle del defunto o loro discendenti, ecco come si esprime l'art. 740 — « Se coi genitori » o con uno soltanto di essi concorrono fratelli o sorelle ger- » mani del defunto tutti sono ammessi alla successione del me- » desimo *per capi*, purchè in niun caso la porzione in cui » succedono i genitori, o uno soltanto di essi, sia minore del » terzo.

» Se vi sono fratelli o sorelle consanguinei od uterini suc- » cedono anch' essi; ma concorrono con germani, o sieno soli, » conseguono la sola metà della quota spettante ai germani.

» I discendenti da fratello o sorella succedono per stirpi a » norma degli art. 732 e 733.

» La parte che spetterebbe ai genitori viventi si devolve in » loro mancanza agli ascendenti prossimi, nel modo accennato » nel precedente articolo; » vale a dire per una metà agli ascendenti paterni e per l' altra metà agli ascendenti materni quando siano del medesimo grado; in caso diverso il più prossimo di loro, senza distinzione di sesso nè di linea, esclude i più remoti.

Alla lettura di questo articolo ci si sono presentate spontanee le due questioni seguenti.

1.° Se la porzione in cui succedono i genitori, la quale non può esser minore del terzo della eredità, nel caso che sieno ambedue superstiti al figlio della cui eredità si tratta, debba intendersi il *terzo* per ciascuno di essi presi separatamente, per modo che in due vengano a conseguire i due terzi della eredità; ovvero un terzo presi complessivamente per modo che vengano ad avere un sesto per uno?

(*) Quanto ai figli adottivi la parificazione ai legittimi di che nell' art. 737 del cod. civ. riguarda unicamente la successione in linea discendente; il che è dimostrato sia dalla collocazione di cotesta disposizione subito dopo l' art. 736, sia perchè di seguito agli articoli 738 e seguenti che riguardano la successione ascendentale non é detto che sotto il nome di genitori legittimi si debbono comprendere anco gli adottivi, sià perchè dall' art. 210 risulta chiaro essere solo l' *adottato* che ha diritti sulla eredità dell' adottante, non questo sulla eredità di quello, lo che è conforme alla massima dell' articolo 212 § 1, secondo cui l' adozione non altera i rapporti giuridici dell'adottato verso la sua famiglia naturale, e quindi nemmeno i rapporti di successione. — *Nota dell' Autore.*

2.° Se dove si parla dei fratelli e sorelle uterini e consanguinei che consuccedono coi genitori la locuzione « CONSEGUONO LA SOLA META' DELLA QUOTA SPETTANTE AI GERMANI » debba intendersi nel senso che eglino vengano ad avere la metà di quello che conseguono i germani, di modo che siavi fra la quota di questi e di quelli la differenza del doppio; ossivvero se ad essi spetti la metà di quello che loro sarebbe spettato se fossero stati germani; circostanza che nella pratica repartizione dell' asse ereditario porta una differenza notevole.

Cominciando dalla prima delle formulate questioni osserviamo che a sostegno della opinione che il terzo della eredità del figlio debba intendersi assicurato dalla legge a ciascuno dei genitori presi separatamente, cosicchè in due vengono a conseguire i due terzi, starebbero i seguenti argomenti. Primieramente la presunzione che più cari al defunto siano i genitori dei fratelli; presunzione manifestamente accolta dal Codice tuttavolta che ha prescritto che nell' ordine di successione gli ascendenti precedano i collaterali. In secondo luogo lo avere cotesto articolo indubbiamente assegnato il terzo a quello dei genitori che è solo superstite. Finalmente una ragione di analogia desunta dal Cod. Francese, sul quale è in gran parte modellato il Codice nostro, la qual ragione sta in questo che il primo di detti Codici all' art. 751, prevedendo il caso del concorso alla successione dei genitori e dei fratelli o sorelle del defunto, quando sia superstite uno solo dei genitori, assegna a questo la metà di quello che attribuisce ai genitori quando vivono ambedue. (ivi) « Se il padre e la madre della persona morta senza prole sono » sopravvissuti, i suoi fratelli, sorelle, o loro rappresentanti » non sono chiamati che alla metà della eredità. Se è sopravvissuto soltanto il padre o la madre sono chiamati a conseguire i tre quarti. »

Noi però, nonostante questi argomenti che riconosciamo non destituiti di un qualche valore, siamo tratti a pronunziarci per l' opinione contraria perchè ci sembra che a cotesta interpretazione resista assolutamente la lettera della legge. Essa con le parole « PURCHÈ IN NIUN CASO LA PORZIONE IN CUI SUCCEDONO I GENITORI, OD UNO DI ESSI SIA MINORE DEL TERZO » esprime con gram-

maticale chiarezza che la porzione in cui succedono i genitori quando ambedue sono viventi non può esser minore del terzo presi collettivamente; e ciò è ben naturale dal momento che l' articolo in esame ha una necessaria relazione coll' art. 807. Non si poteva permettere che nella successione legittima i genitori od ascendenti, in concorso coi fratelli e sorelle del defunto avessero meno di quanto è loro riservato per legittima nella successione testamentaria. Ora l' art. 807 dice chiaramente che la porzione legittima è sempre di un terzo o sieno superstiti amendue i genitori od uno solo.

Del resto gli argomenti che ci siamo formulati in contrario anzi che sulla lettera della legge sono basati su presunzioni e analogie, le quali per le regole della ermeneutica hanno valore e sono attendibili come criteri d' interpetrazione quante volte la lettera della disposizione legislativa sia così perplessa e poco chiara da lasciare l' animo di chi deve applicarla in uno stato assoluto di dubbio, ma sono elementi da repudiarsi dallo interprete quando, sebbene lasci a desiderare una maggiore chiarezza, la locuzione di cui si è servita la legge è tale che grammaticalmente considerata induce a ritenere un concetto a preferenza di un altro. Basta questa preponderanza in favore della lettera della legge perchè debbasi stare ad essa.

Quindi, concludendo, noi ci pronunziamo per la opinione che o sia superstite uno solo dei genitori, o lo sieno ambedue, è sempre il *terzo* della eredità che costituisce il minimum della porzione che loro spetta; ed in conformità di questa opinione formuleremo i fattispecie relativi.

Passiamo ora alla seconda delle proposte questioni.

Per convincersi della differenza aritmetica che passa tra lo assegnare ai fratelli e sorelle consanguinei e uterini che concorrono alla successione coi germani e coi genitori la metà di quella quota che sarebbe loro spettata *se fossero stati germani*, e lo assegnare ad essi nella repartizione una quota che rappresenti nel concreto del caso la *metà della porzione* che conseguono i germani basta configurarsi il caso segnente. Supposto che Francesco morendo lasci oltre il padre, Giuseppe fratello germano e Pietro consanguineo, e l' asse ereditario sia lire dodicimila, se il

consanguineo deve avere la metà di quello che sarebbegli spettato se fosse stato fratello germano del defunto ossia la metà della *virile* converrebbe prima repartire la eredità come se si trattasse del padre e di due fratelli germani, e quindi dalla quota del consanguineo detrarre la metà ed aggiungerla per eguali porzioni alle quote del padre e del fratello germano del defunto: cosicchè trattandosi di un subietto ereditario di lire 12000, siccome al fratello consanguineo se fosse stato germano sarebbero spettate lire 4000, così gli saranno dovute sole lire duemila, e le altre duemila aggiunte alle porzioni del padre e del fratello germano Giuseppe porteranno dette porzioni alla somma di lire cinquemila per ciascuno.

Invece se Pietro consanguineo deve conseguire la metà, non di quel che sarebbegli spettato se fosse stato germano, ma di quel che consegue Giuseppe, ossia la metà della quota *di fatto*, nel concreto del caso in esame, al padre ed al fratello germano del defunto spetteranno lire quattromilaottocento per ciascuno, e a Pietro consanguineo lire duemilaquattrocento. Cosicchè dall' uno dei metodi di calcolare all' altro evvi una differenza nella porzione dovuta al consanguineo di lire quattrocento.

Quale adunque dei due sistemi di repartizione dovrà adottarsi di fronte al disposto dell' art. 740? (*)

Incliniamo per l' ultimo da noi esposto, imperocchè dove ha voluto la legge che alcuno consegua una parte di quello che avrebbe conseguito, se avesse rivestito una data qualità lo ha detto. Per esempio nell' art. 744, parlando dei figli naturali che concorrono alla successione coi figli legittimi del defunto, si è espressa « *hanno dritto alla metà della quota che sarebbe loro spettata se fossero stati legittimi* »; mentre nell' articolo in questione si è espressa invece » *conseguono la sola metà della quota spettante ai germani* » Ora la legge avrebbe potuto dire anche qui » *conseguono la sola metà della quota che loro sarebbe spettata se fossero stati germani.* — Ma non lo ha detto. — Dunque è forza ritenere che il legislatore abbia

(*) L' autore nella nota segnata col N. 9 ha esposto lo stato della dottrina e della giurisprudenza su questa quistione.

voluto che i fratelli o sorelle unilaterali non conseguano la metà di quel che sarebbe loro spettato se fossero stati germani, ma che tra la quota che ad essi è devoluta e quella spettante ai fratelli germani vi sia la differenza della metà.

Tenuta ferma la risoluzione delle due questioni proposteci nel modo da noi indicato è tempo ora di passare a sottoporre al lettore l'art. 740 nella sua pratica applicazione.

Emerge dalla prima parte di questo articolo che quando, oltre ai genitori o ad uno solo di essi, esistono fratelli o sorelle germani del defunto, anche questi ultimi entrano a parte della di lui eredità, la quale si divide tra essi e il genitore, o genitori superstiti per capi e in parti eguali, sempreché per altro con questo metodo di repartizione pervenga al genitore, o genitori presi collettivamente una porzione di eredità *non minore di un terzo.* Imperocchè, se non rimanesse salvo al genitore o genitori il terzo della eredità, la divisione dovrebbe farsi con altro sistema. Converrebbe allora dividere prima l'asse ereditario in tre parti eguali assegnando il terzo al genitore, o genitori superstiti, ai quali la legge ha voluto assicurato cotesto *minimum* di eredità, ed il rimanente dovrebbe repartirsi in tante porzioni eguali quanti sono i fratelli o le sorelle della persona della cui eredità si tratta.

Immaginiamo che l'asse ereditario del defunto ammonti a lire sessantamila, e configuriamo con altrettanti esempi gli accennati casi.

a.

Genitori del defunto che consuccedono
coi di lui fratelli o sorelle germani.

1.

Francesco *padre* | Anna *madre*
L. 20,000 | *L. 20,000*

Giuseppe
fratello germano di Pietro
L. 20,000

Pietro
della cui eredità si tratta

2.

+ Francesco *padre* | Anna *madre*
premorto a Pietro | *L. 30,000*

Giuseppe
fratello germano di Pietro
L. 30,000

Pietro
della cui eredità si tratta

In ambedue questi esempi, essendo uno solo il collaterale che consuccede coi genitori non può rimaner leso il terzo che la legge ha voluto salvo a questi ultimi; quindi in tutti e due i casi può repartirsi la eredità in porzioni eguali, cioè; nel primo se ne faranno tre parti, una per Francesco, una per Anna e la terza per Giuseppe; nel secondo la eredità si dividerà per metà tra Anna madre, e Giuseppe fratello germano del defunto, come emerge dalle sovraposte figure.

Francesco *padre* | Anna *madre*
L. 15,000 | *L. 15,000*

Giuseppe
germano di Pietro
L. 15,000

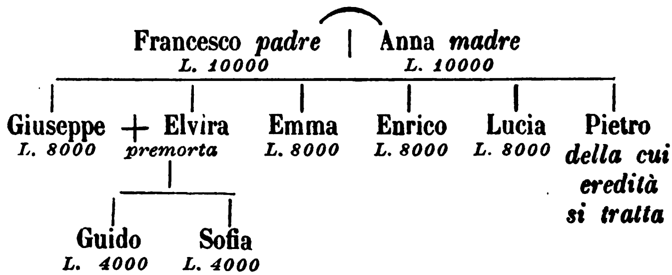
Elvira
germana di Pietro
L. 15,000

Pietro
della cui eredità si tratta

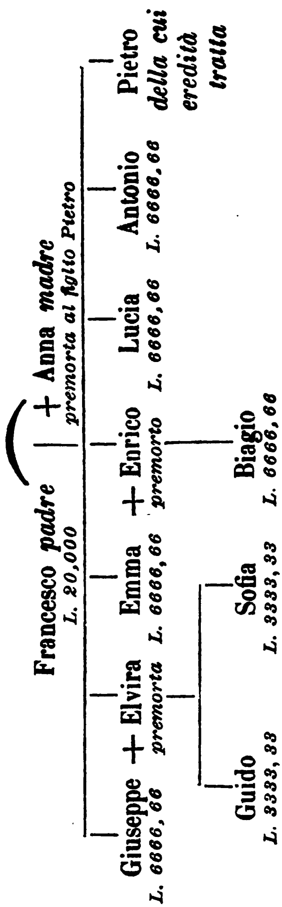
Anco in questo esempio la eredità si può ripartire in proporzioni *eguali* fra i quattro eredi, e così dare a ciascheduno la somma di lire 15,000, e ciò perchè in questo sistema di ripartizione, ai genitori di Pietro presi collettivamente, rimane una porzione ereditaria maggiore del terzo. Lo stesso dicasi se i fratelli o sorelle del defunto sono tre o quattro che concorrono con ambedue i genitori; perocchè, se sono tre dividendosi la eredità in cinque parti i genitori conseguono collettivamente lire 24,000 (cioè dodicimila per uno) che è più del terzo, e se sono quattro a concorrere, tocca un sesto per uno della eredità, vale a dire lire 10,000 che per i genitori presi collettivamente formano lire 20,000, ossia per l' appunto il terzo che la legge ha voluto assicurar loro.

Che se invece i collaterali o loro discendenti che concorrono

coi genitori fossero cinque o più, in tal caso, poichè una repartizione ad eguali porzioni non lascierebbe salvo ai genitori il terzo della eredità, bisogna prima prelevare a favor loro il terzo e quindi repartire il rimanente fra i collaterali come appresso.



Francesco ed Anna genitori prendono il terzo in lire ventimila, cioè diecimila per uno, e le altre lire quarantamila si repartiscono tra i collaterali, in modo che ai fratelli e sorelle di Pietro che succedono in *capita*, toccano lire ottomila per ciascuno, e parimente lire ottomila spettano ai figli della sorella premorta Elvira che succedono in stirpe e si suddividono cotesta quota prendendo lire 4000 per uno.



A Francesco padre spetta il terzo cioè lire ventimila e ai collaterali lire seimilaseicentosessantasei e centesimi 66 per ciascuno (non tenuto conto di una frazione di millesimi).

b.

Genitori che consuccedono con soli fratelli o sorelle unilaterali del defunto; o con questi e con germani.

La repartizione dell'asse ereditario secondo gli esposti principii si complica per altro e subisce una modificazione, quando

concorrono coi genitori i fratelli o sorelle unilaterali (consanguinei o uterini) del defunto nel qual caso, sia che gli unilaterali si trovino con germani, o siano soli a concorrere, conseguono secondo il surriferito articolo la *sola metà* della quota spettante ai germani.

Abbiamo già dichiarato di sopra in qual senso intendiamo noi le parole « *conseguono la sola metà della quota spettante ai germani* » (9). Laonde non ritorniamo sull'argomento e passiamo addrittura a formulare i casi relativi, dopo aver premessa la seguente avvertenza che ci sembra reclamata dall' indole del libro e dalla specie delle persone per le quali è principalmente fatto il lavoro, o *digiune affatto* dei principii della scienza, o poco in essa versate.

I fratelli o sorelle si distinguono dai dottori in *germani* e in *unilaterali* secondochè hanno fra loro comuni il padre e la madre od uno soltanto di essi. Gli *unilaterali*, così detti perchè congiunti da un lato solo, si suddistinguono in *consanguinei* se hanno comune fra loro il padre e nascono da madre diversa, come sono rispetto ai figli di primo letto quelli che un uomo ha avuto da una seconda moglie, e in *uterini* se hanno fra loro comune la madre ma non il padre, come rispetto ai figli di primo letto sono quelli che una donna ha avuto da un secondo matrimonio.

Ciò avvertito torniamo ora ove ci siamo arrestati e facciamo prima i casi che col genitore o genitori del defunto consuccedano soli fratelli o sorelle unilaterali di lui, per formular poi gli altri esempi relativi al caso che coi genitori concorrano insieme fratelli germani e unilaterali del defunto, tenuto fermo ben inteso il supposto che l' asse ereditario ammonti a lire sessantamila.

1.

Francesco *padre* *L. 24,000*	Anna *madre* *L. 24,000*
Guido *fratello consanguineo o uterino* *L. 12,000*	Pietro *della cui eredità si tratta*

2.

+ Francesco *padre* *premorto* | Anna *madre* *L. 40,000*

Ida
sorella consanguinea o uterina
L. 20,000

Pietro
della cui eredità si tratta

In ambedue questi casi non rimanendo leso il terzo dovuto ai genitori è certo che se Guido e rispettivamente Ida fossero stati germani del defunto, la quota dei genitori sarebbe stata eguale a quella del fratello (o sorella) germano. Per la qual cosa, onde conoscere quale sia la porzione spettante nel 1.° caso a Guido e nel 2.° a Ida unilaterali, non si dovrà fare altro che prender norma dalla quota *di fatto* spettante ai genitori, assegnando loro la metà di cotesta quota. A tale effetto basterà considerare i genitori o il genitore come due unilaterali, e nel primo caso dividere la eredità in cinque parti, assegnandone due quinti per uno ai genitori e un quinto a Guido; nel secondo caso dividerla in tre parti assegnandone due ad Anna e 'altra ad Ida (10).

Questo stesso metodo di repartizione si adopererà anche nel caso che gli unilaterali che concorrono soli coi genitori siano *due*, *tre* o *quattro*, perchè fino a questo numero rimane sempre salvo il terzo dovuto ai genitori. Che se saranno cinque o più, siccome facendo col solito sistema la repartizione non rimarrebbe salvo il terzo dei genitori presi collettivamente, bisognerà cominciare invece a prelevare a favore di questi il terzo della eredità e repartire il rimanente in parti eguali fra gli unilaterali come nel caso seguente;

Francesco *padre* *L. 10,000* | Anna *madre* *L, 10,000*

Guido	Ida	Emma	Giulio	Enrico	Pietro
L. 8000	*L. 8000*	*L. 8000*	*L. 8000*	*L. 8000*	*della cui eredità si tratta*

Tutti consanguinei o uterini

Ecco ora i casi del concorso coi genitori non solo di fratelli o sorelle unilaterali del defunto, ma anco di germani.

Si suppone sempre che l' asse ereditario sia di lire sessantamila.

1.

(*) Francesco *padre* — Anna *madre*
L. 17,142,84 — *L. 17,142,84*

Guido
consanguineo od uterino
L. 8571, 42

Ersilia
germana
L. 17,142,84

Pietro
della cui eredità si tratta

2.

Padre o madre
L. 24,000

Guido
consanguineo od uterino
L. 12,000

Ersilia
germana
L. 24,000

Pietro
della cui eredità si tratta

Nel primo caso i genitori ed Ersilia sorella germana i quali all' effetto della divisione si considerano ciascuno come due unilaterali prendono due settimi della eredità ossiano lire diciasettemila centoquarantadue e cent. 86 per ciascuno e un settimo, ossiano lire ottomilacinquecentosettantuna, e cent. 42 Guido fratello consanguineo o uterino.

Nel secondo caso sopravvivendo uno solo dei genitori questi prenderà due quinti ossiano lire ventiquattromila della eredità e due quinti prende Ersilia sorella germana, mentre a Guido consanguineo od uterino, non spetta che la metà di detta quota ossiano lire dodicimila rappresentanti un quinto.

Potrebbe darsi ora (e il caso è assai facile a verificarsi) che per il numero dei collaterali germani e unilaterali lasciati dal defunto non fosse possibile una repartizione nel modo da noi

(*) Nel primo di questi due esempi ed in qualche altro dei successivi non si è tenuto conto delle frazioni minori del centesimo che resultano in conseguenza della repartizione.

indicato nei due sopra posti esempi senza che rimanesse leso il terzo che l'articolo in esame ha voluto assicurare come *minimum* ai genitori. In questo caso sarà utile al solito eseguire il reparto come nei due esempi sopra formulati, ma dopo assegnate le quote a ciascuno dei. successori occorrerà fare un defalco proporzionale dalle porzioni assegnate ai germani e ai consanguinei di quanto è necessario per portare quella del genitore o genitori al minimun di legge. Così nel seguente esempio,

Padre o madre

Guido	Biagio	Ersilia	Pietro
consanguineo o utererino	*germano*	*germana*	*della cui eredità si tratta*

dividendo l'asse ereditario secondo le regole ordinarie da noi sopra esposte, al genitore superstite come a Biagio ed Ersilia germani spetterebbero due settimi (lire 17,142, 84) della eredità per ciascuno, e un settimo (ossiano lire 8571, 42) a Guido unilaterale. Ma siccome il genitore non può aver meno del terzo ossia lire 20,000 (supposto sempre che si tratti di un compendio ereditario di lire sessantamila) così bisognerà diminuire proporzionalmente le quote di Biagio, Ersilia e Guido della somma in complesso di lire duemilaottocentocinquantasette e cent. 14, che manca nella porzione dovuta al genitore superstite, e così ridurre il reparto ai seguenti termini — Al genitore superstite (sia questi il padre o la madre) lire 20,000 ossia il terzo, a Biagio e Ersilia lire sedicimila per ciascuno e a Guido la metà di detta somma, ossia lire ottomila.

Oltre le fin qui accennate combinazioni può darsi quella che insieme ai fratelli germani ed unilaterali si trovino a concorrere coi genitori anche i discendenti da fratello o sorella del defunto. Questi discendenti o derivano da fratelli o sorelle germani, ovvero da fratelli o sorelle consanguinei o uterini del medesimo, quindi secondo che appartengono all'una o all'altra di queste categorie conseguono, e per la lettera e per lo spirito del più volte citato articolo 740, quella porzione di ere-

dità che avrebbe spettato ai loro autori; per modo che i discendenti del fratello o sorella consanguinei od uterini dovranno conseguire la metà della quota spettante ai germani o ai discendenti di questi. È in forza del gius di rappresentazione che anche in questo caso vengono alla successione cotesti discendenti, laonde è superfluo rammentare che succedono per stirpi. Basterà quindi per la soluzione dei diversi casi che possono verificarsi a riguardo del concorso di cotesti discendenti di fratello o sorella del defunto coi di lui genitori, o zii che si abbia ricorso agli esempi formulati a riguardo del concorso dei genitori coi fratelli o sorelle del defunto e che nel posto di alcuno di detti fratelli o sorelle, siano essi germani o unilaterali, si collochino i discendenti dei quali si vogliono conoscere i dritti ereditari. È dunque per questa ragione e per non moltiplicar figure inutilmente che ci dispensiamo dal formularne qui gli esempi (11).

c.

Degli altri ascendenti che succedono in luogo dei genitori premorti, in concorso coi fratelli o sorelle del defunto.

Fin qui abbiamo parlato della successione dei genitori alla eredità dei figli sia che succedano soli, sia che succedano in concorso coi fratelli o sorelle di questi; è tempo ora di esaminare la materia nel supposto che ambedue i genitori sieno premorti al figlio della cui eredità si tratta.

Ciò verificandosi, il Codice nell' ultimo capoverso del citato articolo 740 chiama alla successione in luogo dei genitori premorti, gli altri prossimi ascendenti prescrivendo che loro si devolva nel modo che è stato determinato per i genitori la parte che spetterebbe a questi se fossero stati viventi. Infatti il detto articolo dopo aver parlato del concorso dei genitori alla successione coi fratelli o sorelle germani, o unilaterali del defunto o coi loro discendenti, nell' ultimo capoverso dell' indicato articolo così si esprime » (ivi) » La parte che spet-
» terebbe ai genitori viventi, si devolve in loro mancanza agli

» altri ascendenti prossimi nel modo determinato dal precedente » articolo » E qui senza ripetere le fattispecie e le figure formulate in questo paragrafo avvertiamo che all'effetto di risolvere qualsiasi caso contingibile di concorso di fratelli o sorelle sì germani che consanguinei o uterini con ascendenti alla eredità di un defunto in mancanza dei di lui genitori basterà sostituire nei casi e figure da noi sopradelineate la persona dell' ascendente o ascendenti superstiti a quella dei genitori o genitore, con la sola avvertenza che fra più ascendenti uno dei quali di grado più prossimo degli altri, questo solo avrà dritto di concorrere alla eredità in esclusione degli altri: mentre se due o più saranno gli ascendenti in grado eguale questi succederanno tutti alla pari, sia che appartengano alla linea paterna, sia che appartengano alla linea materna (12).

d.

Degli altri ascendenti che in mancanza dei genitori succedono in tutta la eredità del defunto.

Gli altri ascendenti in grado più remoto dei genitori, come gli avi i bisavi ecc. ecc. sieno essi della linea paterna o materna non conseguiscono la *totalità* dell'asse ereditario se non quando il defunto non abbia lasciato prole, nè genitori, nè fratelli o sorelle, nè discendenti da questi.

» Art. 739 — (ivi) A colui che muore senza lasciar prole,
» nè genitori, nè fratelli o sorelle, nè discendenti da questi,
» succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e
» per l'altra metà gli ascendenti della linea materna non avuto
» riguardo alla origine dei beni. — Se però gli ascendenti non
» sono in egual grado, la eredità è dovoluta al più vicino senza
» distinzione di linea. »

In breve, l'ascendente più prossimo esclude il più remoto, e a parità di grado non si fa distinzione dalla linea paterna alla materna, nè si ha riguardo alla origine dei beni, vale a dire se provengono dal padre o dalla madre E tali dichiarazioni ha fatto il legislatore per eliminare qualunque dubbio po-

tesse insorgere per effetto dei principii contrari che hanno governato in addietro la materia, fra i quali la esclusione assoluta delle femmine e della linea materna a favore dei maschi della linea paterna.

Veniamo ora all' applicazione di questi principi.

Avo paterno
L. 30,000

+ Padre
premorto

Ava materna
L. 30,000

+ Madre
premorta

Pietro
della cui eredità si tratta

In questo caso non avendo Pietro nè discendenti, nè fratelli o sorelle, nè discendenti da questi, ma solo l'avo paterno e l'ava materna (comecchè tanto quello che questa siano nello stesso grado di fronte a Pietro) hanno dritto ambedue alla di lui successione e prendono una metà per ciascuno del di lui asse ereditario, sia che si componga di soli beni derivanti dal padre o linea paterna, sia che si tratti di beni provenienti dalla madre o lato materno, o dell' una e dell' altra specie insieme. — Così supponendo al solito che l' asse ereditario di Pietro ammonti a lire sessantamila, toccheranno lire trentamila all' avo paterno e lire trentamila all' ava materna.

Bisavo paterno

+ Avo paterno
premorto

+ Padre
premorto

Ava materna

+ madre
premorta

Pietro
della cui eredità si tratta

Secondo questo esempio non sopravvivono a Pietro che il bisavo paterno e l' ava materna; ma poichè questa è più prossima

di un grado a quello, lo esclude ed essa succede in tutta la eredità del defunto quand' anco si componesse unicamente di beni in lui pervenuti dal padre o altro parente della linea paterna.

Può darsi il caso che più siano gli ascendenti tanto della linea paterna che della linea materna congiunti in egual grado di parentela col defunto che concorrono alla successione; in questo caso o sono in numero eguale tanto nell' una che nell' altra linea, o sono in numero disuguale. Se sono in egual numero metà della eredità si devolve agli uni e metà agli altri; se sono in numero disuguale non per questo si altera questo sistema di divisione, ed anche allora una metà spetta all' ascendente o ascendenti paterni e l' altra metà all' ascendente o ascendenti materni (sempre però che vi sia parità di grado). E cio in forza dell' art. 739 sopra riportato.

Ecco gli esempi

1.

Avo paterno | Ava paterna   Avo materno | Ava materna
+ Padre *premorto*   + Madre *premorta*

Pietro
della cui eredità si tratta

2.

Avo paterno | Ava paterna + Avo materno *premorto* | Ava materna
+ Padre *premorto*   + Madre *premorta*

Pietro
della cui eredità si tratta

In ambedue questi esempi la eredità si divide in due parti eguali di cui nel 1.º una si devolve all'avo ed ava paterni e l' altra all' avo ed ava materni; nel 2.º una metà all'avo ed

ava paterni e l' altra metà all' ava materna sebben sola per la premorienza dell' avo.

§ 4.

Della successione dei collaterali.

Nella successione dei collaterali il Codice nostro si è allontanato e dal Dritto Romano che chiamava in primo luogo i germani alla successione, e soltanto in loro mancanza i consanguinei e gli uterini, e dalla legislazione francese secondo la quale in quest' ordine di successione la eredità del defunto si finge come divisa in due parti, l' una delle quali devoluta ai congiunti della linea paterna, l' altra ai congiunti della linea materna di guisa che, trattandosi di fratelli o sorelle, i consanguinei entrano a parte solamente nella porzione assegnata alla linea paterna, e gli uterini nella sola porzione assegnata alla linea materna, mentre i germani e i loro discendenti attesa la duplicità del vincolo partecipano delle porzioni assegnate ad ambedue le linee. Le altre legislazioni fino al 1866 vigenti nei diversi Stati e provincie della Penisola, o seguivano il dritto Romano, o si avvicinavano, o si uniformavano alla legislazione francese.

La innovazione introdotta dal Codice nostro consiste in questo che gli *unilaterali* (consanguinei o uterini) non sono più esclusi dai fratelli o sorelle *germani* come nel Dritto Romano, ma consuccedono con essi anche in concorso cogli ascendenti come abbiamo veduto nel paragrafo precedente -- Solo che, tenendosi conto del doppio vincolo che unisce i germani al defunto ha disposto che gli unilaterali abbiano della eredità di lui soltanto la metà della quota che spetta a quelli, sostituendo questo modo di repartizione a quello di sopra accennato seguito dal Codice Francese. La ragione di questa innovazione si trova spiegata nella Relazione Governativa che precedè la promulgazione del Codice di cui in questa parte ci piace riprodurre le parole.

(ivi) « Niuno può disconoscere che i fratelli e le sorelle ger-
» mani educati per lo più assieme e con eguaglianza di trat-

» tamento contraggono vincoli più sentiti di affezione che raf-
» forzano quelli del sangue e si rendono incancellabili anche
» nella età più matura.

« Per contro i fratelli e le sorelle nati da matrimoni diversi,
» o sono educati separatamente o convivendo assieme non sono
» in famiglia riguardati con occhio egualmente benevolo, onde
» i sentimenti di affezione non si sviluppano e non si rafforzano
» come avviene fra i germani. Ma se è certo che esiste fra
» questi ultimi una maggiore affezione che fra i primi, non può
» tuttavia ammettersi che tale prevalenza sia così assoluta da
» escludere una affezione abbastanza intensa fra gli unilate-
» rali. »

Ciò premesso, l' art. 741 dispone quanto alla successione dei collaterali che in mancanza dei discendenti, e degli ascendenti, in tutta la eredità del defunto succedano i di lui fratelli o sorelle *per capi* e i discendenti da questi *per stirpi*, con la differenza per altro che i fratelli e sorelle germani si dividono la eredità in porzioni eguali in qualsiasi caso, mentre i consanguinei e gli uterini e i loro discendenti concorrendo coi germani conseguono la sola metà della quota che spetta a questi ultimi (13).

Dal contesto di cotesto articolo, sebbene non siavi esplicitamente espresso, apparisce chiaramente che allorquando non vi sono fratelli o sorelle germani, e si tratta di soli consanguinei o uterini essi si repartiscono la eredità in parti eguali, perocchè non riconoscendo il Codice verun privilegio agnatizio, non avvi alcuna ragione di differenza di trattamento tra i consanguinei e gli uterini.

Non meno chiaro emerge dal detto articolo che anche nel caso che non esistano fratelli o sorelle di colui della cui eredità si tratta , ma soli nipoti, la successione ha luogo a riguardo di questi per stirpi e non per capi, nè potrebbe neppure per un momento accogliersi il dubbio che mancando affatto collaterali di primo grado i nipoti che sono tutti di grado ulteriore succedano *jure proprio* piuttosto che *jure repræsetationis.*

Si è fatta quest'avvertenza, che non reputiamo oziosa, più

specialmente per far notare una sostanziale differenza che passa tra questa disposizione del Codice e l'Editto successorio Toscano secondo il quale nella successione dei collaterali il dritto di rappresentazione e la successione in stirpi per parte dei nipoti *ex fratre* del defunto aveva luogo solamente nel caso in cui esistessero tuttavia dei fratelli del defunto coi quali detti nipoti si trovassero a concorrere, poichè quando non esistevano fratelli del defunto ma soli discendenti di questi (nipoti) si riteneva succedere i medesimi per dritto proprio e la eredità si repartiva fra loro per capi e non per stirpi.

Ora che abbiamo tracciato sommariamente tutte le regole che governano la successione dei collaterali, seguendo il nostro sistema passiamo a concretizzare con altrettanti esempi coteste regole premettendo un cenno delle diverse combinazioni che possono verificarsi nella pratica.

Oltre il concorso dei collaterali coi genitori e con gli altri ascendenti del defunto, di che abbiamo trattato nel precedente paragrafo riguardante la successione degli ascendenti (14), si possono verificare le seguenti combinazioni, relativamente a ciascuna delle quali formuleremo le respettive fattispecie contrassegnandole con una lettera alfabetica corrispondente a quella con cui ci facciamo a distinguere ciascuna di coteste combinazioni.

Ecco adunque le combinazioni che possono in proposito verificarsi.

a. Che esistano soli fratelli o sorelle germani di colui della cui eredità si tratta.

b. Che coi fratelli e sorelle germani concorrano discendenti di altri fratelli o sorelle germani premorti.

c. Che esistano fratelli o sorelle germani e fratelli o sorelle consanguinei o uterini.

d. Che vi siano fratelli o sorelle germani e discendenti da fratelli consanguinei od uterini.

e. Che esistano soli fratelli consanguinei od uterini del defunto.

f. Che esistano fratelli o sorelle consanguinei o uterini, e discendenti da fratelli o sorelle germani.

g. Che coi fratelli unilaterali (consanguinei o uterini)

concorrano discendenti di altri fratelli consanguinei o uterini premorti.

h. Che esistano soli discendenti di fratelli o sorelle germani.

i. O soli discendenti di fratelli o sorelle consanguinei o uterini.

k. Finalmente che esistano discendenti di fratelli o sorelle germani, e discendenti di fratelli o sorelle unilaterali.

Se non esistono discendenti nè ascendenti ma soli fratelli o sorelle germani della persona della cui eredità si tratta (caso di lettera **a**) si devolve questa per eguali porzioni ai fratelli o sorelle (15).

Se coi fratelli o sorelle germani concorrono discendenti di altri fratelli o sorelle germani premorti; (caso di lettera **b**) i primi succedono per dritto proprio in *capi*, i secondi in *stirpi* per diritto di rappresentazione conseguendo ciascuna stirpe una porzione di eredità eguale a quella di ciascun fratello o sorella.

Se esistono fratelli o sorelle germani e fratelli o sorelle consanguinei o uterini (caso di lettera **c**) questi ultimi conseguono una porzione di eredità che stia a rappresentare la metà di quella devoluta ai primi.

Potrebbe anche qui elevarsi il dubbio se l' art. 741 dicendo che i consanguinei e gli uterini i quali concorrono coi germani o loro discendenti hanno diritto *alla sola metà della quota che spetta ai germani* abbia inteso che loro sia dovuta la metà di quel che lor sarebbe spettato se anch' essi fossero stati germani, ovvero una porzione di eredità che rappresenti la metà di quello che conseguono i germani. Ma per le ragioni già esposte superiormente dove ci facemmo questa questione parlando del concorso dei fratelli e sorelle *unilaterali* coi germani e cogli ascendenti del defunto, ci pronunziamo anche adesso per la seconda opinione.

Se i fratelli o sorelle germani concorrono alla successione coi discendenti di fratelli o sorelle consanguinei o uterini (caso di lettera **d**) questi ultimi subentrano per gius di rappresentazione

nei luoghi dei loro genitori predefunti e la eredità si ripartisce come nel caso precedente, salvo che a riguardo di questi discendenti di fratelli o sorelle unilaterali la ripartizione si fa per stirpi e non per capi.

Se non vi sono che soli fratelli o sorelle consanguinei o uterini che concorrono alla successione (caso di lettera **e**), essendovi per tutti parità di vincolo di parentela di fronte al defunto, la successione ha luogo per capi, e ognuno di essi consegue una parte eguale di eredità.

Se esistono fratelli o sorelle consanguinei e discendenti da fratelli o sorelle germani del defunto (caso di lettera **f**) la divisione si fa come nel caso di concorso dei germani cogli unilaterali, vale a dire che tra la quota che si devolve ai fratelli consanguinei od uterini e quella che si devolve ai discendenti dei fratelli o sorelle germani dovrà esservi la differenza in meno della metà (16). S' intende bene che questi discendenti di germani succedendo per diritto di rappresentazione vengono alla successione in stirpi, mentre i loro zii o zie unilaterali succedono in capi.

Se i fratelli o sorelle consanguinei od uterini concorrono con discendenti di altri fratelli o sorelle al pari di loro consanguinei o uterini (caso di lettera **g**) essendovi anche in questo caso parità di vincolo di parentela di fronte al defunto, tanto per gli uni che per gli altri vi è parità di diritti e la eredità si divide in parti eguali fra i detti fratelli o sorelle unilaterali che vengono alla successione per capi e i discendenti di altri fratelli o sorelle unilaterali premorti che succedono per stirpi.

Se vi sono soli *discendenti* di fratelli o sorelle germani (caso di lettera **h**) succedono per stirpi per diritto di rappresentazione, e la eredità si repartisce in porzioni eguali tra le diverse stirpi.

Se soli *discendenti* di fratelli o sorelle *consanguinei o uterini* sono chiamati alla successione, (caso di lettera **i**) succedono anch' essi per stirpi, e la eredità si divide come nel caso precedente essendovi parità di vincolo rapporto al defunto, e conseguenzialmente parità di diritti.

Se finalmente si trovano a concorrere alla successione di-

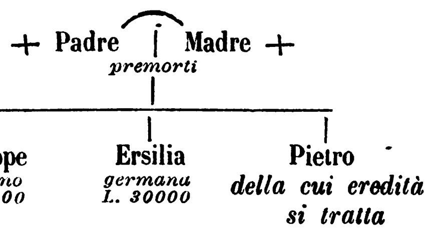
scendenti di fratelli o sorelle *germani* e discendenti di fratelli o sorelle *consanguinei* o *uterini* del defunto (caso di lettera **k**) succedono tutti in stirpi per diritto di rappresentazione, ma ad ogni stirpe di questi ultimi spetta una porzione di eredità che rappresenti la metà di quella che consegue ciascuna delle stirpi dei primi (19).

Ecco ora gli esempi relativi a ciascuna delle accennate combinazioni contraddistinti con lettera corrispondente a quella con cui vennero dette combinazioni contrassegnate. I quali esempi sono tutti configurati nel supposto che il compendio od asse ereditario ammonti al solito alla somma di lire sessantamila.

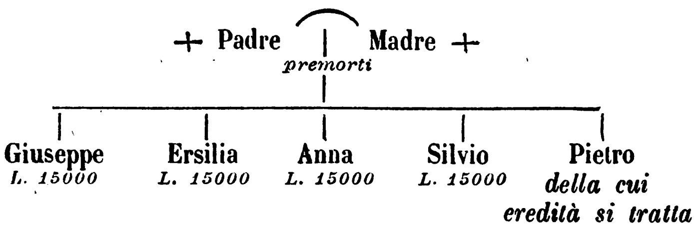
a.

Successione dei fratelli e sorelle germani.

1.



2.



Nel primo di questi casi la eredità di Pietro si divide in parti eguali tra Giuseppe ed Ersilia di lui fratello e sorella germani, cosicchè toccano a ciascuno lire trentamila.

Nel secondo si divide in quattro porzioni di lire quindicimila ciascuna tra Giuseppe, Ersilia, Anna e Silvio tutti germani di Pietro.

b.

Fratelli os orelle germani che concorrono con discendenti di altri fratelli o sorelle germani premorti.

1.

+ Padre | Madre +
premorti

- + Ersilia *germana premorta*
  - Sofia *L. 15000*
  - Guido *L. 15000*
- Giuseppe *germano L. 30000*
- Pietro *della cui eredità si tratta*

2.

Genitori premorti

- + Giuseppe *germano premorto*
  - Sofia *L 7500*
  - Guido *L. 7500*
- Ersilia *germana L. 15000*
- + Anna *germana premorta*
  - Emma *L. 5000*
  - Lucio *L. 5000*
  - Adolfo *L. 5000*
- Silvio *germano L. 15000*
- Pietro *della cui eredità si tratta*

3.

+ Padre | Madre +
premorti

- + Ersilia *germana premorta*
  - + Guido *premorto*
    - Silvio *L. 15000*
    - Emma *L. 15000*
- Giuseppe *germano L. 30000*
- Pietro *della cui eredità si tratta*

Nel primo esempio la eredità spetta per una metà a Giuseppe che succede jure proprio, e per una metà a Sofia e Guido che succedono in stirpe per gius di rappresentazione.

Nel secondo la eredità di Pietro si devolve per un quarto, cioè Lire quindicimila per ciascuno, a Silvio e a Ersilia, per un quarto ai figli di Giuseppe che perciò vengono ad avere un ottavo per uno, e per un quarto ai figli di Anna che essendo in tre conseguono un dodicesimo per uno.

Nel terzo succedono per una metà Giuseppe fratello germano, e per l'altra metà i bisnipoti di Pietro, Silvio ed Emma, come rappresentanti il genitore predefunto.

c.

Fratelli o sorelle germani che concorrono con fratelli o sorelle consanguinei o uterini del defunto.

1.

+ Padre | Madre +
premorti

Francesco	Ersilia	Giuseppe	Pietro
consanguineo o uterino	*germana*	*germano*	*della cui eredità si tratta*
L. 12000	*L. 24000*	*L. 24000*	

2.

+ Padre | Madre +
premorti

Francesco	Emma	Giuseppe	Pietro
uterino o consanguineo	*uterina o consanguinea*	*germano*	*della cui eredità si tratta*
L. 15000	*L. 15000*	*L. 30000*	

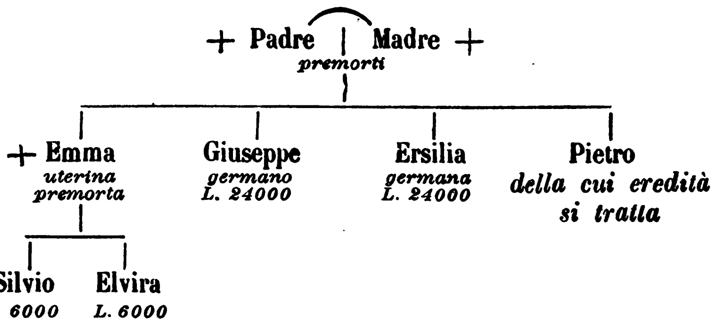
Nel 1.° esempio la eredità di Pietro si devolve per due quinti per ciascuno a Ersilia e Giuseppe germani, e per un quinto a Francesco consanguineo o uterino.

Nel 2.° esempio a Giuseppe fratello germano spettano Lire trentamila ossia la metà, a Francesco e ad Emma consanguinei od uterini un quarto per ciascuno.

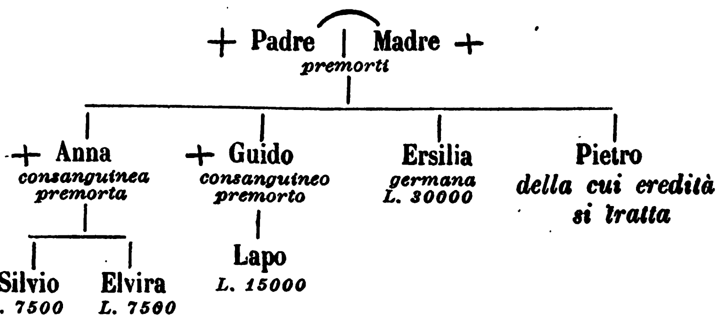
d.

Fratelli o sorelle germani che concorrono con discendenti di fratelli o sorelle consanguinei o uterini del defunto.

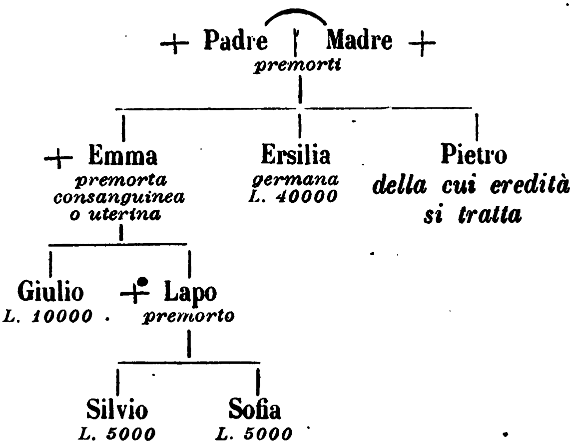
1.



2.



3.



Nel primo di questi tre casi Ersilia e Giuseppe germani succedono per capi e conseguono due quinti per uno della eredità, mentre Silvio ed Elvira succedono in stirpi come rappresentanti la loro madre premorta; e comecche essa fosse sorella *uterina* del defunto hanno diritto alla sola metà della quota spettante a Giuseppe ed Ersilia.

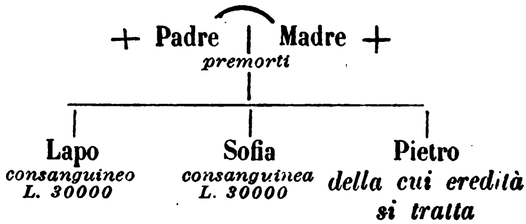
Nel secondo, metà della eredità si devolve ad Ersilia sorella germana, un quarto a Lapo come rappresentante il padre, fratello consanguineo del defunto, e l' altro quarto è divisibile tra i figliuoli di Emma essa pure consanguinea del medesimo.

Nel terzo Ersilia germana succede in due terzi, mentre l'altro etrzo si devolve ai discendenti di Emma consanguinea che se lo suddividono prendendo cioè un sesto Giulio, e un dodicesimo per uno Silvio e Sofia che rappresentano il padre premorto

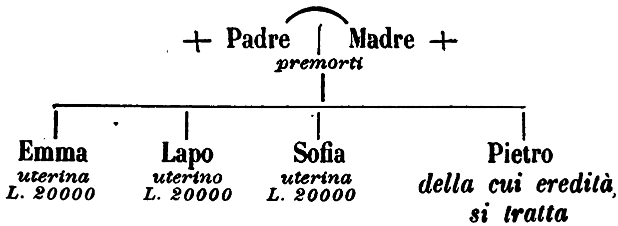
e.

Fratelli o sorelle consanguinei o uterini che succedono soli.

1.



2.



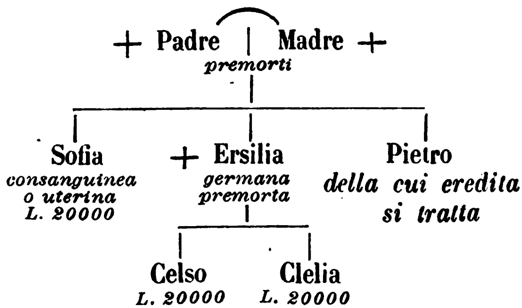
Nel primo esempio la eredità spetta per una metà a Sofia e per l' altra metà a Lapo essendo ambedue unilaterali.

Nel secondo si divide in tre parti eguali per la medesima ragione.

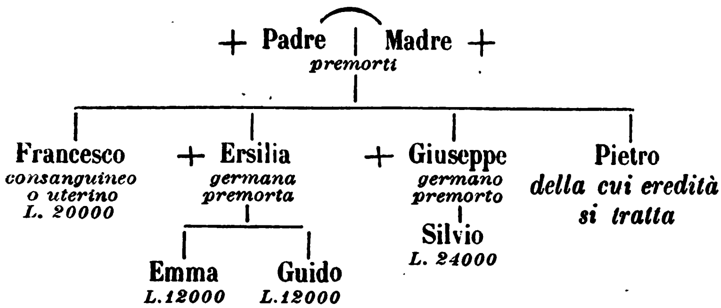
f.

Fratelli o sorelle consanguinei o uterini in concorso con i discendenti da fratelli o sorelle germani.

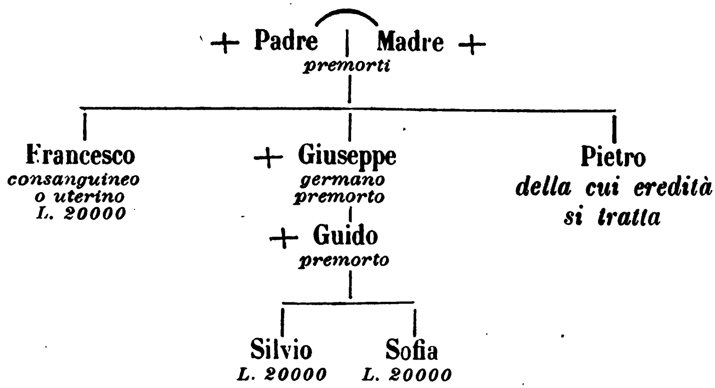
1.



2.



3.



Nel primo esempio due terzi della eredità spetta ai figli di Ersilia germana che succedono per rappresentazione, e un terzo a Sofia consanguinea o uterina che succede jure proprio.

Nel secondo due quinti della eredità spettano a Silvio, due quinti sono divisibili tra Guido ed Emma, ed un quinto spetta a Francesco fratello consanguineo o uterino.

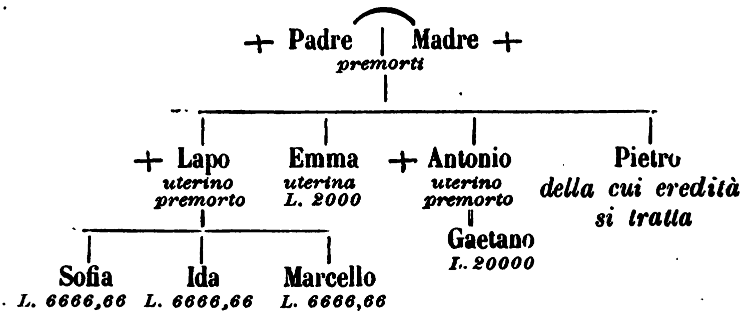
Nel terzo Silvio e Sofia, sebbene bisnipoti, come discendenti

del fratello germano di Pietro conseguono in stirpe il doppio della quota spettante a Francesco fratello consanguineo.

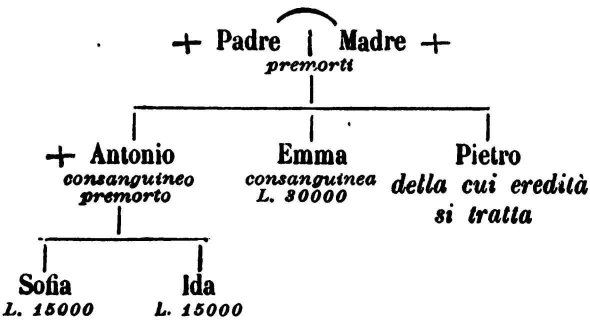
g.

Fratelli o sorelle consanguinei o uterini in concorso con discendenti di altri fratelli o sorelle consanguinei o uterini premorti.

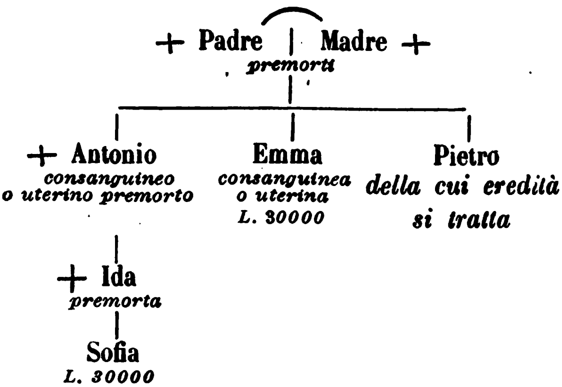
1.



2.



3.



Nel primo esempio un terzo della eredità spetta ad Emma, ed uno ad Antonio che succedono *in capita*, e l'altro terzo ai figli di Lapo premorto che succedono *in stirpes*

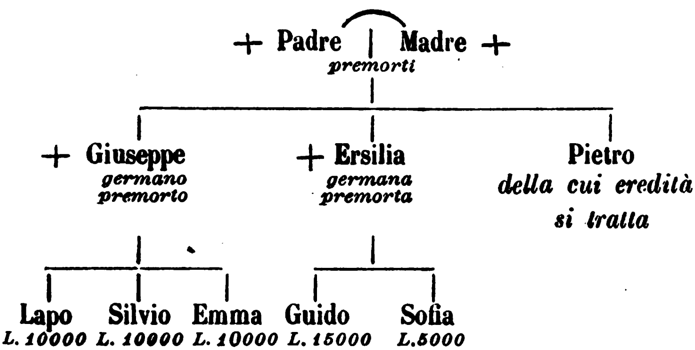
Nel secondo si repartisce in due parti eguali, di cui una spetta ad Emma, e l'altra ai figli di Antonio che se la suddividono.

Nel terzo la eredità di Pietro si ripartisce per metà fra Emma di lui sorella unilaterale e Sofia bisnipote, discendente di Antonio fratello unilaterale.

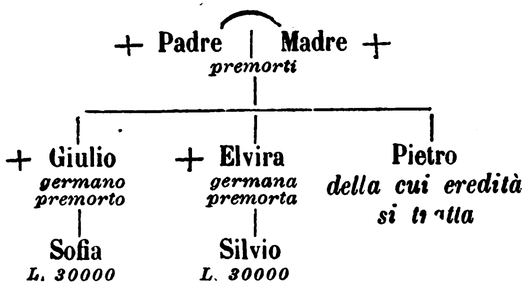
h.

Discendenti di fratelli o sorelle germani che succedono soli.

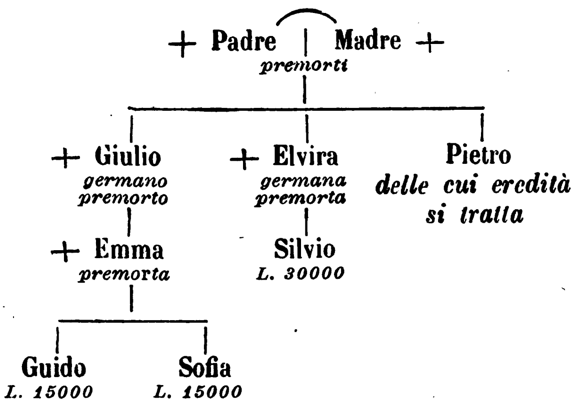
1.



2.



3.



Nel primo caso la eredità di Pietro si divide in due metà di cui una spetta ai figli di Ersilia germana e l' altra ai figli di Giuseppe germano, che succedono tutti in stirpi come rappresentanti i genitori premorti.

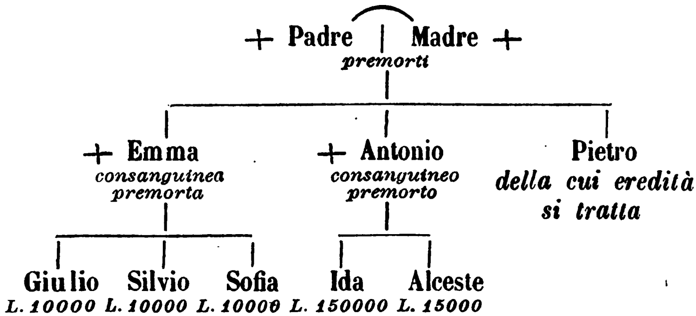
Nel secondo si divide parimente per metà tra il figlio di Elvira e la figlia di Giulio che succedono come nel primo caso per gius di rappresentazione.

Nel terzo metà della eredita di Pietro spetta a Silvio e metà ai figli di Emma, sebbene siano in diverso grado, in forza del gius di rappresentazione.

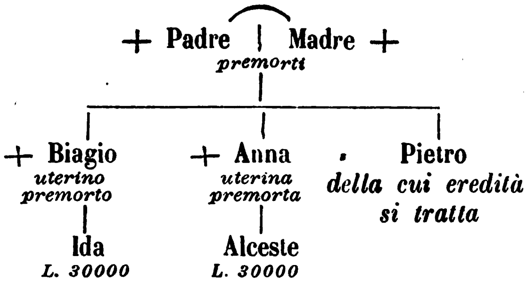
i.

Discendenti di fratelli o sorelle consanguinei o uterini che succedono soli.

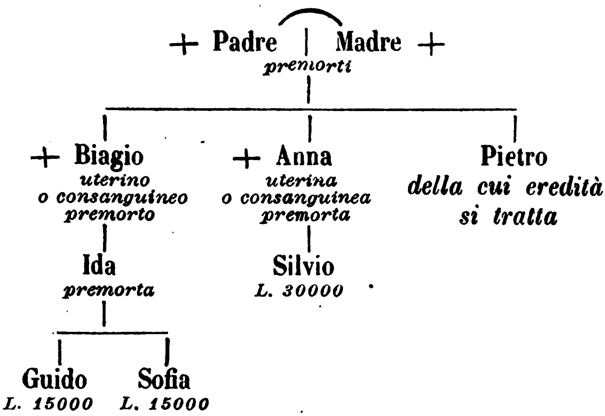
1.



2.



3

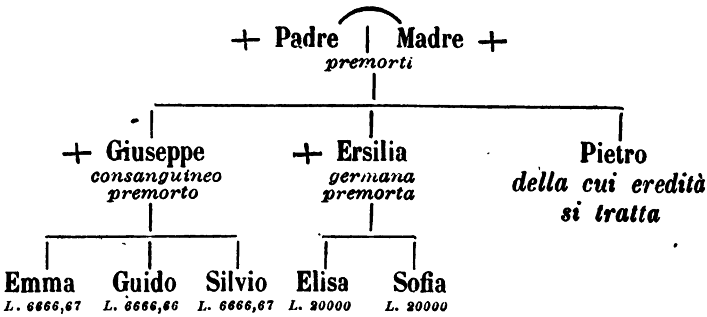


La eredità di Pietro si distribuisce in tutti e tre questi esempii come nei precedenti di lettera h.

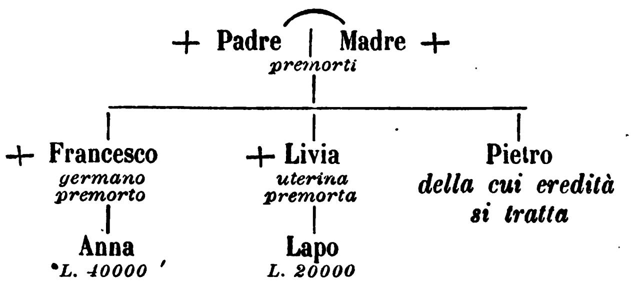
k.

Discendenti di fratelli o sorelle germani che concorrono con discendenti di fratelli o sorelle consanguinei o uterini.

1.



2



In tutti e due i casi la eredità si divide in due parti, delle quali una rappresentante i due terzi spetta ai discendenti dei fratelli o sorelle germani, e l'altra rappresentante la metà di cotesta, ossia un terzo, ai discendenti dei fratelli o sorelle unilaterali. Così nel primo ai figli di Ersilia *germana* si devolvono i due terzi mentre ai figli di Giuseppe *consanguineo* un terzo della eredità; egualmente che nel secondo due terzi spet-

tano ad Anna figlia del germano Francesco mentre solamente un terzo appartiene a Lapo figlio della uterina Livia.

Della successione degli altri collaterati più remoti del defunto.

Fin qui della successione dei fratelli e sorelle e loro discendenti; ora parleremo di quella degli altri collaterali che il Codice chiama a succedere.

Dopo i discendenti dei fratelli o sorelle vengono alla successione gli altri *collaterali* più vicini al defunto senza distinzione di sesso nè di linea paterna o materna. « Morendo alcuno » senza lasciar prole, nè genitori, nè ascendenti, nè fratelli o » sorelle, nè discendenti da essi (così l' art. 742) la succes- » sione si apre a favore del congiunto o dei congiunti più » vicini al defunto senza distinzione di linea paterna o ma- » terna

» La successione non ha luogo tra i congiunti oltre il *decimo* » grado ».

Il diritto a succedere, siccome resulta dall' ultima parte del riportato articolo, si arresta nei collaterali al decimo grado; per modo che chi è congiunto oltre il decimo grado si ha come un estraneo e non ha diritto a succedere. Verificandosi questo caso della esistenza cioè di soli congiunti oltre il decimo grado, postochè non siavi il coniuge, succede lo Stato.

Questo limite del diritto di succedere al decimo grado di parentela era quello stesso che fissava l' editto o statuto successorio Toscano del 1814.

Dallo esposto, e in special modo dal tenore del sopra riportato art. 742, consegue che quando si tratta di congiunti in linea trasversale che non sieno discendenti di fratelli o sorelle non ha più luogo il diritto di rappresentazione, ma il più prossimo esclude il più remoto, e i congiunti nello stesso grado verso il defunto concorrono insieme alla successione e si dividono in parti eguali la eredità.

Per il calcolo dei gradi di parentela rimandiamo il lettore al paragrafo 2 del capo secondo; e in coerenza del nostro

metodo passiamo a dare qualche esempio di questa specie di successione.

+ Avo ed Ava +
premorti

+ Giuseppe (padre) *premorto* — Girolamo (zio paterno)

Pietro
della cui eredità si tratta

A Pietro morto senza prole nè genitori nè ascendenti, nè fratelli o sorelle, nè discendenti da essi succede in tutta la eredità lo zio paterno Girolamo, collaterale in terzo grado.

+ Avo ed Ava +
premorti

+ Giuseppe (padre) *premorto* — Luisa (zia) — + Girolamo (zio) *premorto*

Pietro
della cui eredità si tratta

Guido
(cugino)

Luisa collaterale di Pietro in terzo grado succede in tutta la di lui eredità in esclusione di Guido, perchè costituito verso il defunto in grado più remoto di parentela.

+ Avo ed Ava +
premorti

+ Giuseppe (padre) *premorto* — Luisa (zia) — Antonio (zio) — + Girolamo (zio) *premorto*

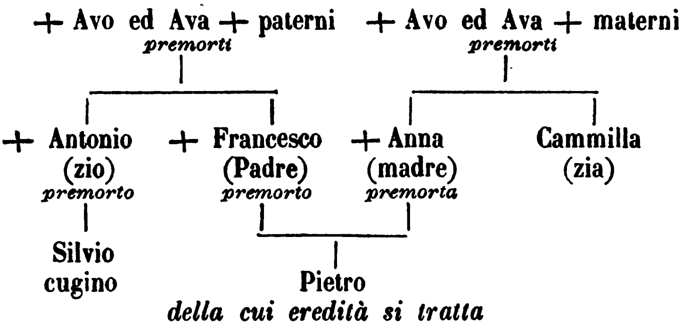
Pietro
della cui eredità si tratta

Guido
(cugino)

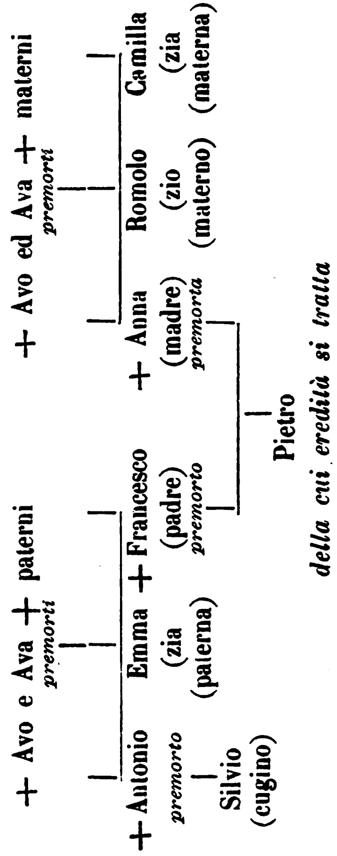
Anche in questo caso Guido rimane escluso da Luisa e Antonio che prendono la eredità metà per uno comecchè più prossimi in grado di parentela al defunto.

Lo stesso principio della prossimità del grado di parentela come causa di esclusione dei congiunti più remoti si osserva ancora quando trattasi del concorso alla eredità di collaterali della linea paterna e della linea materna insieme.

Esempii



Camilla zia di Pietro dal lato materno esclude Silvio cugino da lato paterno, perchè congiunto con Pietro in grado più remoto di parentela.



In questo esempio la eredità di Pietro si devolve in tre porzioni eguali a Romolo e Camilla zio e zia materni e ad Emma zia paterna, perchè tutti verso di lui costituiti in egual grado di parentela, rimanendo escluso Silvio perchè di grado più remoto.

Stipite della famiglia

\+ Francesco (avo) *premorto* — Antonio

\+ Girolamo (padre) *premorto*

Pietro
della cui eredità si tratta

A Pietro morto senza prole, nè genitori, nè ascendenti, nè fratelli o sorelle, nè loro discendenti, nè coniuge, succede in tutta la eredità Antonio fratello del di lui avo congiunto a lui in quarto grado di parentela.

Supponendo sempre che si tratti della eredità di Pietro morto senza prole, nè genitori, nè ascendenti, nè fratelli o sorelle, nè loro discendenti formuliamo ancora altri casi.

\+ Avo ed Ava +
premorti

\+ Giuseppe *premorto* — + Anna *premorta* — + Guido *premorto*

Pietro *della cui eredità si tratta* — Sofia — Silvio

Sofia e Silvio cugini di Pietro si dividono per metà il di lui asse ereditario.

\+ Avo ed Ava +
premorti

\+ Giuseppe *premorto* — + Anna *premorta* — + Guido *premorto*

Pietro *della cui eredità si tratta* — Sofia — + Silvio *premorto*

Romolo

Sofia cugina esclude Romolo, biscugino, dalla eredità di Pietro.

È inutile rammentare, e dimostrare con apposite figure che i casi sopra formulati si risolverebbero identicamente quand'anco si trattasse di cugini o biscugini alcuni dei quali appartenessero al lato o linea materna, altri al lato o linea paterna — I congiunti in egual grado concorrerebbero anche allora alla eredità per eguali porzioni, e i più remoti rimarrebbero esclusi dai più prossimi al defunto.

Diamo ora anche qualche esempio della successione di congiunti più remoti.

Stipite della famiglia (*)

4.	5.
+ Giuseppe	+ Pietro
3.	6.
+ Girolamo	+ Luisa
2.	7.
+ Antonio	+ Silvio
Tutti premorti ad Emma	8.
1.	+ Anna
Emma	*Tutti premorti ad Emma*
della cui eredità si tratta	9.
	Guido

Morendo Emma senza lasciar verun congiunto in grado più prossimo di Guido (neppure il coniuge) Guido è l' unico di lei erede.

Stipite della famiglia

4.	5.
+ Giuseppe	+ Pietro
3.	6.
+ Girolamo	+ Luisa
2.	7.
+ Antonio	+ Silvio
Tutti premorti ad Emma	8.
1.	+ Emma
+ Emma	9.
della cui eredità si tratta	+ Guido
	Tutti premorti ad Emma
	10
	Elvira

(*) I numeri collocati nell'intervallo fra un nome e l'altro indicano il grado respettivo di parentela che unisce le persone indicate ad Emma della cui successione si tratta.

Supposto che Emma sia morta nubile, o che il marito sia premorto a lei e non abbia altri parenti che Elvira, questa sebbene congiunta per vincolo così remoto succede in tutta la di lei eredità.

Stipite della famiglia

5.	6.
+ Giuseppe	+ Pietro
4.	7.
+ Girolamo	+ Luisa
3.	8.
+ Antonio	+ Silvio
2.	9.
+ Emma	+ Anna
Tutti premorti a Lapo	10.
1.	+ Guido
Lapo	*Tutti premorti a Lapo*
della cui eredità si tratta	11.
	Elvira

Elvira quantunque unica parente di Lapo in questo caso non gli succede perchè l'art. 742, come già si è detto, non riconosce parentela oltre il decimo grado. Quindi la eredità di Lapo (non esistendo neppure il coniuge) si devolverà allo Stato in esclusione di Elvira.

Sezione 2.

Della successione dei parenti naturali

§ 1.

Successione dei figli naturali

Abbiamo trattato fin qui dei diritti ereditarii dei parenti *legittimi*. È tempo ora di passare a trattare dei diritti analoghi che spettano ai parenti *naturali*. Di questi però il Codice non ammette a concorrere alla successione altro che i figli naturali e i loro discendenti legittimi relativamente alla eredità del genitore o genitori da cui sono stati riconosciuti; e questi ultimi relativamente alla eredità dei primi; ogni altro vincolo naturale a questi effetti non è riconosciuto dalla legge.

I figli naturali , detti anche *illegittimi* perchè nati dal connubio di due persone libere non legate da vincolo di giusto e le-

gittimo matrimonio, si distinguono in quattro categorie; in *naturali* propriamente detti, *spurj*, *adulterini*, e *incestuosi*. 1.° Sono figli naturali propriamente tali quelli che derivano dalla unione di un uomo con donna libera; 2.° spurj dalla unione con pubblica meretrice o con donna che fa copia di sè a più persone; 3.° adulterini quelli, che derivano dalla unione di persone una delle quali od ambedue sono congiunte in matrimonio ad altra; 4.° finalmente incestuosi quelli, che derivano dalla unione di persone congiunte da vincolo di parentela in que' gradi, nei quali è vietato di congiungerle in matrimonio. Queste persone sono in linea retta gli ascendenti ed i discendenti, in linea collaterale i fratelli e le sorelle, gli affini nel medesimo grado, gli zii ed i nipoti (art. 58 e 59 cod. civ.).

Era d' uopo premettere questa distinzione delle diverse specie di figli illegittimi, avvegnachè a seconda che appartengono all' una o all' altra delle enumerate categorie variano i loro diritti ereditarii.

Tutte le legislazioni cominciando dalla Romana si occuparono, quale più quale meno, dei diritti dei figli illegittimi sulla eredità dei loro genitori, rendendo così un giusto omaggio alla presunta volontà del defunto e alla giustizia. Ed invero è un omaggio che rende la legge alla presunta volontà del defunto quando essa chiama a partecipare alla di lui successione colui che egli stesso vi avrebbe col testamento chiamato in forza di quell' affetto che la natura ha voluto intercedesse tra generante e generato, e che ei non vi chiamò, servendosi dell' indicato mezzo, o per ignavia o per la speranza di essere tuttavia in tempo a farlo, o per esserne stato impedito da malintesi riguardi di convenienza.

È poi un omaggio che la legge, rende alla giustizia allora quando, nel caso eccezionalissimo che il genitore non portasse affetto al figlio che gli è nato da una unione illegittima e non fosse disposto ad ammetterlo a partecipare alla propria successione, essa ve lo chiama. Infatti riportandoci agli eterni principii del giusto e dell' equo, qual colpa hanno queste innocenti creature di nascere da unioni che la legge

riprova? Perchè la loro condizione di per sè stessa miserevole dovrebbe rendersi miserevolissima con escluderli affatto dal godimento dei beni che hanno appartenuto a chi loro diede la vita, e li pose in così misero stato?

Il Codice nostro si è uniformato a questi principii di giustizia contenendoli però entro certi limiti suggeriti dalla equità e da quei riguardi sociali che non possono trascurarsi nella legislazione di una civile società. Quali limiti consistono in primo luogo nello aver ristretto i diritti reciproci di successione dei parenti naturali ai soli figli e genitori naturali e ai discendenti legittimi dei primi, non accordando a questi diritto alcuno sui beni dei congiunti dei loro genitori, nè a questi congiunti sui beni del figlio naturale, o dei di lui discendenti legittimi (18).

In secondo luogo nello aver subordinato il concorso dei figli naturali nella eredità del genitore o genitori alla condizione che la loro filiazione sia *riconosciuta* o *dichiarata dai tribunali* — art. 743.

In terzo luogo nello avere, in caso che esistano figli legittimi, ascendenti, o il coniuge del defunto, determinata la quota ereditaria loro spettante in una somma minore di quella che sarebbe loro spettata se fossero stati legittimi.

Da tuttociò consegue che nessun diritto successorio è accordato ai figli di cui la legge non ammette il riconoscimento — 752 — quali sono gli *adulterini* e gl' *incestuosi* — art. 180. — Però in alcuni casi viene a questi concesso il diritto a poter conseguire dai genitori gli alimenti in proporzione della loro condizione e del numero e qualità degli eredi legittimi (19). Ed ecco perchè poc' anzi dicevamo, parlando delle varie specie di figli illegittimi, che a seconda che essi appartenevano ad alcune piuttosto che ad altre delle indicate categorie variavano i diritti loro concessi dalla legge sulla eredità dei loro autori.

Con tali disposizioni il Codice, nè ha spinto tropp' oltre il favore a riguardo dei figli illegittimi col parificarli ai legittimi, nè d' altra parte si è tenuto in troppo stretti limiti facendo dipendere dal solo riconoscimento *volontario* del genitore il loro concorso alla successione.

Ci piace qui riportare quel periodo della Relazione Senatoria

sul Codice che vi si riferisce « (ivi). La determinazione
» dei diritti successorii dei figli naturali riconosciuti ebbe a
» subire notevoli innuovazioni pei nuovi principii seguiti dal
» Codice. Arduo problema egli era di certo fare le sorti ai
» figliuoli naturali. Evvi conflitto d'interessi morali e sociali
» gravissimi. Sta dall'uno dei lati la dignità del matrimonio
» e della famiglia che reclama rispetto ed onoranza alla prole
» legittima; e dall'altro canto sorgono le ispirazioni schiette
» ed istintive della natura che altamente invocano le sanzioni
» del Diritto Civile a conforto dei vincoli e degli obblighi
» creati da unioni che ammettono libero, non che forzato ri-
» conoscimento ».

Questi cenni sommarissimi sulle ragioni che indussero le legislazioni precedenti, e che hanno indotto attualmente i compilatori del Codice Italiano ad occuparsi dei diritti successorii dei figli naturali, sulle diverse specie di figli illegittimi che si distinguono dai dottori, e finalmente sui limiti entro i quali vengono essi dal Codice ammessi a succedere ci sembrano sufficienti, avuto riguardo all'indole tutta elementare ed essenzialmente pratica del nostro lavoro, a dare una idea generale della materia per passare ora ad esaminare in dettaglio le disposizioni del Codice medesimo, e mostrarne, coerentemente al nostro sistema, la pratica applicazione.

La prima di coteste disposizioni contenuta nell'art. 743 sulla quale richiamiamo specialmente l'attenzione del lettore, come quella che non dee perdersi mai di vista in tutto il corso della presente Sezione, perchè determina la condizione dal verificarsi della quale dipende l'ammissione dei figli naturali alla successione dei loro genitori, e di questi alla successione dei figli naturali, esige che per poter gli uni e gli altri esser chiamati a partecipare a cotesta successione la filiazione dei primi sia stata legalmente *riconosciuta*, o *dichiarata*.

Il riconoscimento del figlio naturale, che consiste nella dichiarazione formale del genitore di riconoscere come proprio figlio quello che gli è nato da una unione illegittima può aver luogo tanto per parte del solo padre o della sola madre, quanto per parte di ambedue, — art. 179 — e può esser fatto o

nell' Atto di nascita col ministero dell' Uffiziale dello Stato Civile, o mediante un Atto autentico separato (di cui può rogarsi tanto l' Uffiziale di Stato Civile che un pubblico Notaro) sia precedentemente che posteriormente alla nascita — art. 181.

Questo di cui abbiamo parlato è il riconoscimento volontario; ma avvi anco un riconoscimento coatto il quale consiste nella dichiarazione che il Tribunale competente emette, mediante sentenza, della filiazione naturale di alcuno sulla domanda del figlio naturale o di chiunque altro possa avervi interesse in contraddittorio del genitore; la quale dichiarazione produce gli stessi effetti del riconoscimento volontario — art. 192.

I limiti di questo lavoro non ci consentono di trattenerci più a lungo su tale argomento, e vi poniamo fine colle due seguenti avvertenze cioè 1.° Che i soli figli *naturali* nel senso stretto della parola, e gli *spurj* possono essere riconosciuti, non gli *adulterini* nè gl' *incestuosi* — art. 180 — dei quali è vietato il riconoscimento per ragioni di pubblica moralità e per non infliggere sulla loro fronte una macchia ignominiosa peggiore della oscurità dei loro natali. 2.° Che il riconoscimento non ha effetto se non riguardo a quello dei genitori da cui fu fatto e non produce alcun effetto verso l' altro genitore — art. 182.

Nel concorso delle indicate condizioni i figli naturali possono pertanto trovarsi a concorrere nella successione del genitore o genitori,

a. Con figli legittimi del defunto, o coi discendenti di questi.

b. Col padre e la madre del loro genitore, o con uno solo di essi.

c. Con altri ascendenti più remoti del detto loro genitore.

d. Col coniuge del medesimo.

e. Cogli ascendenti e col coniuge del genitore ad un tempo.

f. Coi di lui fratelli o sorelle, od altri collaterali.

Nel primo di questi casi, che sono tutti previsti dagli articoli 744 e 745 del Codice, ai figli naturali sieno maschi o femmine, purchè riconosciuti o dichiarati tali da una sentenza,

spetta sulla eredità del genitore o genitori la metà della quota che sarebbe loro spettata se fossero stati legittimi. Cosicchè trattandosi di un asse patrimoniale p. es. di lire sessantamila e di tre figli, due dei quali legittimi o legittimati e l' altro naturale, a quest' ultimo spetteranno sole lire diecimila cioè la metà di quel che sarebbegli spettato se fosse legittimo, ed ogni rimanente della eredità anderà ripartito per eguali porzioni tra i due figli legittimi (20). Il medesimo sistema di divisione dovrebbe tenersi se invece di figli legittimati gli altri due che concorrevano col figlio naturale fossero discendenti di quelli (21).

Nel concorso del figlio naturale col padre e colla madre del proprio genitore, o con uno solo di loro, che è il secondo dei casi sopra enumerati, il figlio o figli naturali se sono più succedono nei due terzi della eredità, e l' altro terzo si devolve al padre o madre suddetti, che è quanto dire all' avo od ava del figlio o figli naturali.

Nel concorso del figlio naturale con altri ascendenti più remoti del genitore, che è il terzo dei casi formulati, si osserva la medesima regola di che nel caso precedente del figlio naturale che concorre alla successione col padre e la madre del suo genitore. E qui merita di esser notata la differenza che passa fra la successione dei discendenti legittimi e quella del figlio naturale in concorso degli ascendenti del defunto. I primi, i legittimi, escludono gli ascendenti di quest' ultimo dalla di lui successione; il figlio naturale non gli esclude, ma concorre con loro prendendo due terzi della eredità della quale un terzo cede a favore degl' indicati ascendenti.

Un dubbio potrebbe nascere a riguardo della successione del figlio naturale in concorso del padre o madre del suo genitore e di altro ascendente più remoto. Potrebbe dubitarsi cioè se col padre o madre del genitore della cui eredità si tratta debba entrare a parte della detta eredità anche l' ascendente più remoto; ma noi non esitiamo a pronunziarci negativamente in forza del disposto dello art. 731, secondo il quale nella linea ascendentale non si fa luogo a rappresentazione, ma il più prossimo esclude sempre il più remoto.

Nel concorso del figlio o figli naturali col coniuge del genitore, che è il quarto dei casi proposti, si applicano parimente le medesime regole, e la eredità si ripartisce come se si trattasse di concorso del figlio naturale col padre o madre del genitore o con altri di lui ascendenti più remoti; vale a dire che al figlio, o figli naturali si devolvono due terzi della eredità ed il rimanente si devolve al coniuge del defunto.

Quando poi insieme al padre e alla madre, o agli altri ascendenti del genitore è superstite anche il di lui coniuge, e vi sono uno o più figli naturali, che è il quinto dei casi formulati, la eredità si repartisce nel modo seguente. Se ne attribuisce un *terzo* a favore degli ascendenti, un *quarto* a favore del coniuge, ed il resto spetta al figlio o figli naturali.

In quest' ultimo caso potrebbe facilitarsi la operazione di reparto fingendo come già praticavano i Romani Giureconsulti che l' asse ereditario sia diviso in dodici parti od *oncie*. Così, supposto che alla morte di Tizio fossero rimasti superstiti il di lui padre, la di lui madre, la moglie e un figlio naturale da lui riconosciuto, la eredità si ripartirebbe come appresso. Quattro dodicesimi, ossia il terzo *(triens)* al padre e alla madre di Tizio che se lo dividono per eguali porzioni; tre dodicesimi ossia il quarto (*quadrans*) alla moglie, e gli altri cinque dodicesimi ossia il quicunce (*quincuns*) al figlio naturale. Niun' alterazione riceverebbe questa repartizione quando invece del padre e madre di Tizio fosse superstite uno solo di essi.

Finalmente quando al genitore non sopravvivono nè discendenti legittimi, nè ascendenti, nè il coniuge ma soli fratelli o sorelle del defunto od altri collaterali, che è l' ultimo dei proposti casi, i figli naturali succedono in tutta la eredità — articolo 747.

Ecco ora i fattispecie relativi alle regole e disposizioni di legge sovra esposte, nei quali come nei precedenti continueremo a supporre che il compendio ereditario di cui si tratta ammonti a lire sessantamila.

a.

Figli naturali che concorrono coi figli legittimi o coi loro discendenti.

1.

Padre o Madre
della cui eredità si tratta

Giuseppe
figlio legittimo
L. 45000

Pietro
figlio naturale riconosciuto
L. 15000

2.

Padre o Madre
della cui eredità si tratta

+ Giuseppe
figlio legittimo premorto

Elvira
L. 22500

Silvio
L. 22500

Pietro
figlio naturale riconosciuto
L. 15000

3.

Padre o Madre
della cui eredità si tratta

Giuseppe
legittimo
L. 17500

Emma
legittima
L. 17500

Antonio
legittimo
L. 17500

Pietro
figlio naturale riconosciuto
L. 7500

4.

Padre o Madre
della cui eredità si tratta

- ✝ **Giuseppe** *legittimo premorto*
  - **Elvira** *L. 8750*
  - **Silvio** *L. 8750*
- **Emma** *legittima* *L. 17500*
- **Antonio** *legittimo* *L. 175000*
- **Pietro** *figlio naturale riconosciuto* *L. 7500*

5.

Padre o Madre
della cui eredità si tratta

- ✝ **Giuseppe** *figlio legitt.mo premorto*
  - **Elvira** *L. 22500*
  - ✝ **Silvio** *premorto*
    - **Giulio** *L. 11250*
    - **Lapo** *L. 11250*
- **Pietro** *Figlio naturale riconosciuto* *L. 15000*

6.

Padre o Madre
della cui eredità si tratta

- **Giuseppe** *legittimo premorto*
  - **Elvira** *12500*
  - ✝ **Sivio** *premorto*
    - **Giulio** *L. 6250*
    - **Lapo** *L. 625*
- **Emma** *legittima* *L. 25000*
- **Pietro** *figlio naturale riconosciuto* *L. 10000*

Nel primo e nel secondo esempio se Pietro fosse stato legittimo sarebbergli spettate lire trentamila, quindi come figlio naturale gli spettano solamente lire quindicimila cioè la metà, e ogni rimanente si devolve nel primo esempio a Giuseppe figlio legittimo, nel secondo (attesa la di lui premorienza) ai figli Elvira e Silvio che lo rappresentano.

Nel terzo e quarto spettano a Pietro lire settemilacinquecento, metà delle quindicimila che sarebbergli spettate se fosse stato legittimo, ed ogni rimanente nel terzo esempio va diviso tra Giuseppe, Emma, ed Antonio figli legittimi del defunto per eguali porzioni; nel quarto si repartisce tra Emma ed Antonio ed i figli di Giuseppe premorto che succedono in stirpe per rappresentazione.

Nel quinto appartengono a Pietro lire quindicimila, metà delle trentamila che gli sarebbero devolute se fosse stato legittimo, rimanendo diviso il resto tra la nipote Elvira e i pronipoti Giulio e Lapo.

Mentre nel sesto, essendovi il concorso anche della figlia legittima Emma, la eredità si divide tra questa, Elvira nipote e Giulio e Lapo pronipoti rappresentanti l'altro nipote Silvio premorto; in maniera che Pietro consegue la metà del terzo della eredità che gli sarebbe spettato se fosse stato legittimo, ed ogni rimanente si repartisce tra Emma e i discendenti più o meno remoti di Giuseppe.

b.

Figlio naturale in concorso col padre o madre del proprio genitore

1.

Francesco padre | Anna madre
L. 10000 | *L. 10000*

Giuseppe
della cui eredità si tratta

Pietro
figlio naturale riconosciuto di Giuseppe
L. 40000

2.

+ Francesco padre | Anna madre
premorto *L. 20000*

Giuseppe
della cui eredità si tratta

Pietro
figlio naturale riconosciuto da Giuseppe
L. 40000

Due terzi della eredità spettano in ambo i casi a Pietro figlio naturale; l'altro terzo nel primo caso si repartisce tra Francesco ed Anna genitori del defunto; nel secondo si devolve per intiero a quest' ultima, essendo Francesco premorto al figlio.

c.

Figlio naturale in concorso con altri ascendenti più remoti del defunto.

1.

Avo paterno + Ava paterna + Avo materno Ava materna
L. 10000 *premorta* *premorto* *L. 10000*

+ Francesco *padre* + Anna *madre*
premorto *premorta*

Giuseppe
della cui eredità si tratta

Sofia
figlia naturale riconosciuta
L. 40000

2.

+ **Avo paterno** *premorto* — + **Ava paterna** *premorta* — **Avo materno** *L. 20000* — + **Ava materna** *premorta*

+ **Francesco** ***padre*** *premorto* — + **Anna** ***madre*** *premorta*

Giuseppe
della cui eredità si tratta

Sofia
figlia naturale di Giuseppe riconosciuta
L. 40000

3.

+ **Avo paterno** *premorto* — + **Ava paterna** *premorta* — **Avo materno** *L. 10000* — **Ava materna** *L. 10000*

+ **Francesco** ***padre*** *premorto* — + **Anna** ***madre*** *premorta*

Giuseppe
della cui eredità si tratta

Sofia
figlia naturale riconosciuta
L. 40000

4.

Avo paterno — + **Ava paterna** *premorta* — + **Avo materno** *premorto* — **Ava materna**

Francesco ***padre*** *premorto* — **Anna** ***madre*** *L. 20000*

Giuseppe
della cui eredità si tratta

Sofia
figlia naturale riconosciuta
L. 40000

In tutti questi casi la figlia naturale Sofia consegue i due terzi della eredità, ma l'altro terzo nel 1.° caso si divide fra l'avo paterno e l'ava materna del defunto; nel 2.° si devolve totalmente al di lui avo materno che è il solo superstite; nel 3.° si reparte tra l'avo e l'ava materni; nel 4.° finalmente cotesto terzo appartiene nella totalità ad Anna madre del medesimo nonostante che sia tuttora superstite anco la di lui ava materna, e ciò per la regola già spiegata che nella linea ascendentale il più prossimo esclude sempre il più remoto senza che possa farsi luogo al gius di rappresentazione.

La stessa soluzione e il medesimo modo di ripartizione avrebbero i sopra formulati casi se, invece della sola Sofia, Giuseppe avesse lasciato più figli naturali riconosciuti, e la sola differenza che vi si riscontrerebbe consisterebbe in questo che i due terzi che nei formulati esempii si devolvono nella totalità a Sofia si dividerebbero per eguali porzioni fra tutti i figli naturali riconosciuti.

d.

Figlio naturale che concorre col coniuge del suo genitore.

1.

Giuseppe......... *marito di*.......... Ersilia
della cui eredità si tratta — *L. 20000*

|

Pietro
figlio naturale riconosciuto da Giuseppe
L. 40000

2.

Anna.......... *moglie di*.......... Francesco
della cui eredità si tratta — *L. 20000*

|

Pietro
figlio naturale riconosciuto da Anna
L. 40000

Anche in questi due casi la eredità di Giuseppe si repartisce nel modo indicato nelle precedenti lettere **c.** e **d**, vale a dire a Pietro figlio naturale riconosciuto spettano invariabilmente due terzi della eredità, mentre l'altro terzo si devolve al coniuge del suo genitore.

e.

Figlio naturale che concorre ad un tempo con ascendenti e col coniuge del proprio genitore.

Francesco
|
Giuseppe.......... *marito di*.......... Anna
della cui eredità si tratta
|
Pietro
figlio naturale riconosciuto

Un terzo va a favore di Francasco, padre di Giuseppe, un quarto a favore di Anna di lui moglie, ed il rimanente al figlio naturale Pietro.

f.

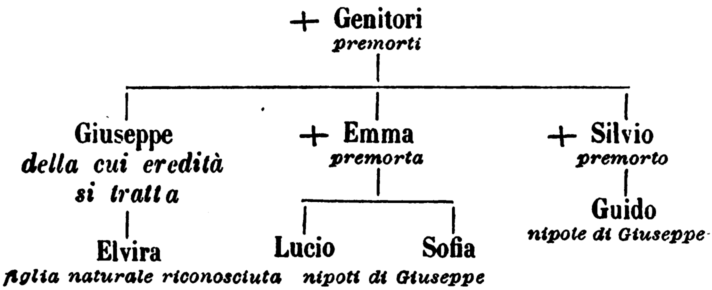
Diritti del figlio naturale quando esistono fratelli o sorelle del defunto od altri collaterali.

1.

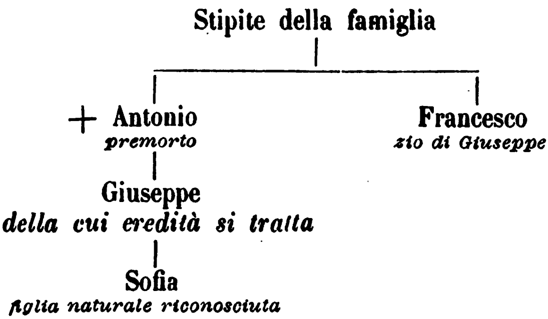
\+ Genitori
premori

Giuseppe *della cui eredità si tratta*	Emma *sorella di Giuseppe*	Silvio *fratello di Giuseppe*
|		
Pietro *figlio naturale riconosciuto*		

2.



3.



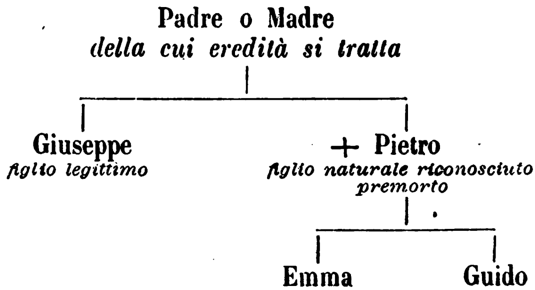
In tutti questi casi la eredità passa per *intero* al figlio o figlia naturale rimanendo esclusi nel 1.° il fratello e la sorella del di lui genitore; nel 2.° i nipoti; e nel 3.° lo zio.

È tempo ora di fare un'avvertenza. Il titolo che si legge in testa alla Sezione IV. del Codice così concepito « *Successione dei figli naturali* » potrebbe far dubitare per un momento che il Legislatore non abbia voluto che i diritti ereditari derivanti dal solo vincolo naturale del sangue si estendessero più oltre che ai figli naturali propriamente detti; ma l'art. 748 ne avverte che in cotesta locuzione la parola *figli* si è intesa nel senso che la intendevano i Romani, i quali vi comprendevano non tanto i figli e le figlie quanto ancora i nipoti, pronipoti ecc., purchè in linea retta fino all'infinito = L. 220 ff. *De verb. signif.*

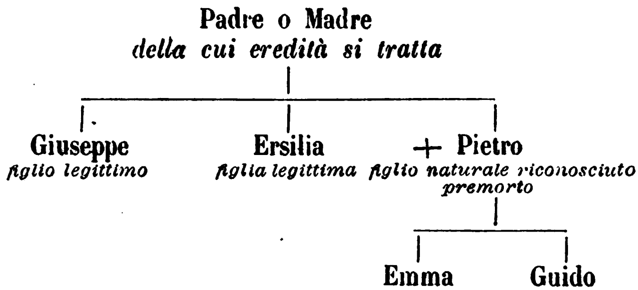
Infatti dispone il detto articolo che i discendenti legittimi del figlio naturale premorto possono reclamare i diritti stabiliti a favore di lui; il che a noi sembra possa tradursi in un vero e proprio subingresso di codesti discendenti nel luogo del loro autore, subordinato alla condizione che essi si facciano a reclamare cotesti diritti. Saviamente poi si è disposto che per aver diritto a tale subingresso debbano i discendenti del figlio naturale rivestire la qualità di figli legittimi, per modo che se dal figlio naturale premorto fossero nati altri figli naturali, questi niun diritto potrebbero vantare sulla eredità del loro avo. Verificandosi questo caso, quand' anco esistessero fratelli, sorelle, od altri collaterali del defunto, questi ed anco il fisco, sarebbero preferiti ai figli naturali.

Eccone qualche esempio.

1.



2.



Posto che Emma e Guido sieno figli legittimi di Pietro conseguono in ambedue i casi la quota che sarebbe spettata al

loro padre, cioè la metà di quello che sarebbe a detto lor padre spettato se fosse stato legittimo, come si è dimostrato a pag. 92.

Se poi Emma e Guido non fossero figli legittimi di Pietro ma di lui figli *naturali*, niun diritto avrebbero sulla eredità del padre o della madre del loro genitore.

Potremmo qui ripetere tutti gli esempi che abbiamo dati alle pagine 92 e seg. mettendo in luogo del figlio naturale premorto i di lui discendenti legittimi per dimostrare la misura dei diritti ereditari di questi nei diversi casi di concorso coi genitori od altri ascendenti del defunto, del di lui coniuge, e di questo e degli altri ascendenti insieme; ma ce ne asteniamo come da cosa inutile e superflua, perchè ci sembra sufficiente dichiarare che per aver la soluzione dei diversi casi che possono verificarsi basterà riportarsi ai casi analoghi formulati a riguardo della successione dei figli naturali e sostituire alla persona del figlio naturale premorto quei di lui discendenti legittimi i quali a forma del citato art. 748 si sieno fatti a reclamare i diritti che a lui competevano. Ma, ci piace ripeterlo anche una volta, l'utile ed efficace esperimento di codesti diritti è concesso ai discendenti dei figli naturali solo quando rivestono la qualità di legittimi di fronte al proprio genitore, imperocchè quando eglino pure fossero a lui uniti per semplice vincolo naturale, sebbene riconosciuti non potrebbero vantare pretenzione alcuna sulla eredità dei genitori del loro padre naturale premorto, dalla quale in tale evento verrebbero esclusi non solo da tutti i parenti dei medesimi, ma anche dallo Stato.

§. 2.

Della collazione e della imputazione nei rapporti della successione dei figli naturali.

Le savie disposizioni legislative tendenti a regolare e restringere entro giusti limiti i diritti ereditari della prole illegittima, delle quali abbiamo fin qui discorso, avrebbero perduto gran parte della loro efficacia, e non di rado sarebbero rimaste lettera morta se con altrettanta saggezza e previdenza non

avesse il Legislatore con l'art. 746 chiusa la via, altrimenti aperta, per eludere la Legge. Vogliamo alludere alla provvida disposizione contenuta in cotesto articolo per la quale tutto ciò che i figli naturali hanno ricevuto dal genitore o genitori e che sia soggetto a collazione a norma della Sezione IV. del Capo III. Tit. I. Lib. 3.º del Codice devesi da loro imputare nella quota in cui sono chiamati a succedere, quand'anco da tale imputazione fossero stati dal genitore espressamante dispensati.

Tuttociò ci conduce a dir qualche cosa del modo con cui si opera la imputazione e di ciò che intendesi nel diritto per collazione, non che delle cose che la legge vi dichiara soggette.

Dicesi *collazione* (da conferire) l'atto pel quale uno o più coeredi trasportano o collocano materialmente o fittiziamente nella massa ereditaria divisibile una o più cose che abbiano ricevuto in vita dal loro autore, ovvero ne imputano nella loro porzione ereditaria il valore « *La collazione* (così l'art. 1015 del Codice) *si fa, o col presentare la cosa in natura, o coll'imputarne il valore alla propria porzione a scelta di chi conferisce* ». Le quali parole spiegano a nostro avviso così chiaramente come possa portarsi ad atto la collazione che ci sembra non abbisognino di commento.

La *collazione* in quanto può consistere nell'imputare il valore di una cosa nella propria porzione ereditaria, secondo che è detto nel citato art. 1015, si confonde e forma una cosa stessa colla *imputazione*, la quale non è in sostanza che una delle forme sotto le quali si concretizza la collazione. La *collazione* vera e propria però ne differisce, perchè questa consiste nel trasporto o collocamento materiale della cosa nella massa ereditaria divisibile, nel che sta un concetto diverso da quello della imputazione.

Ciò posto, le cose che il Codice (Sezione IV. Capo III. Tit. I. Lib. 3.º) dichiara soggette a collazione o imputazione sono:

1.º Tuttociò che un figlio o discendente ha ricevuto dal defunto per donazione sì direttamente come indirettamente. Art. 1001.

2.º Ciò che il defunto ha speso per la dote e il corredo nuziale delle discendenti. Art. 1007.

3.° Ciò che ha speso per costituire al discendente il patrimonio ecclesiastico. Art. cit.

4.° E ciò che ha speso per procurargli qualunque uffizio o collocamento. Art. cit. O per pagarne i debiti. Art. sud.

Quanto a *ciò* che il defunto potesse aver speso a favore del discendente per surrogazione militare, il detto articolo non ne parla, ma *ciò* in vista della poca convenienza di ordinare assolutamente la collazione di cotesta spesa senza veruna distinzione, mentre di fronte alla molteplice varietà dei casi contingibili è d' altronde impossibile determinare *a priori* quando possa giustamente ammettersi la collazione e quando negarsi, essendo omai pacifico nella Giurisprudenza che si deve ordinare o non ordinare la collazione della spesa fatta per la surrogazione militare, secondo che risulti che la medesima ebbe per scopo l' interesse della famiglia o il solo esclusivo vantaggio del surrogato, il che dipendendo da un apprezzamento delle circostanze particolari ai diversi casi era bene rilasciarlo al prudente arbitrio del Tribunale. Che questa e nessun altra fu la ragione per la quale in questo articolo non si parlò delle spese commesse per surrogazione militare resulta dal verbale della seduta de' 13 maggio 1865 della Commissione legislativa per la compilazione del Codice.

Spiegato sommariamente cosa s' intende per collazione, e quali cose vi siano per legge soggette è d' uopo tornare al disposto dell' art. 746 e vederne la pratica applicazione.

I figli naturali e i loro discendenti, si è detto, debbono imputare nella porzione in cui succedono tuttociò che hanno ricevuto dai genitori e che è soggetto per legge a collazione.

Questa disposizione dell' art. 746 a primo aspetto tanto semplice e chiara, nell' atto di essere applicata apre l' adito, se mal non ci apponiamo, ad un dubbio di non lieve importanza. Si tratta di una vera e propria collazione che il figlio naturale deve fare delle cose che ha ricevuto in vita dal suo genitore nella massa ereditaria divisibile, o piuttosto di una semplice imputazione di coteste cose nella quota che gli spetta da effettuarsi posteriormente all' assegnazione delle parti, e senza comprenderle nella massa comune divisibile? In sostanza si

dovrà far prima la collazione ossia la riunione delle cose che il figlio naturale ha già avute, alla massa ereditaria del defunto, e poscia l'assegnazione delle parti, ovvero, senza che il figlio naturale conferisca nella massa ereditaria ciò che dal defunto gli è stato elargito in vita, fare l'assegnazione delle porzioni colle regole di legge, e quindi diminuire quella spettante al figlio naturale di una quota corrispondente a ciò che ha ricevuto dal genitore in vita?

Per es. Tizio morendo lascia un figlio legittimo ed uno naturale riconosciuto, e un asse patrimoniale di Lire diecimila senza contare Lire duemila che ha già staccate dal suo patrimonio e donate in vita al figlio naturale.

Tenendo il primo degli accennati metodi, quello cioè di far precedere la collazione alla determinazione delle parti l'asse ereditario di Tizio viene mediante la collazione di Lire duemila portato a Lire 12,000 delle quali nella ripartizione Lire 9,000 spetteranno al figlio legittimo e Lire 3,000 al figlio naturale. Però avendo egli già avute dal genitore mentre era in vita Lire 2,000, imputate queste nella di lui porzione, si verrà alla conseguenza che sulle altre diecimila lasciate da quest'ultimo nel giorno della sua morte gli spetteranno a complemento di quanto gli è dovuto Lire 1,000.

Invece tenendo il secondo degli accennati metodi, quello cioè di far luogo non alla collazione ma solamente alla imputazione, ne avviene che le porzioni respettivamente spettanti ai figli di Tizio sarebbero per il legittimo di Lire 7,500, per il naturale di Lire 2,500, e fatta poi la imputazione in quest'ultima quota delle Lire 2,000 già ricevute dal figlio naturale, si avrebbe il resultato finale che il figlio legittimo verrebbe a conseguire sulla eredità paterna Lire 9,500, ed il figlio naturale Lire 2,500, e così quest'ultimo Lire 500 meno che col primo metodo.

La ragione del dubbio si riscontra principalmente nella locuzione adoprata dall'art. 746, il quale mentre avrebbe potuto dire come l'art. 1001 « I figli naturali devono conferire ai » loro coeredi tuttociò che hanno ricevuto dai genitori ecc. ecc. » parla invece solamente d'imputazione nella porzione del figlio

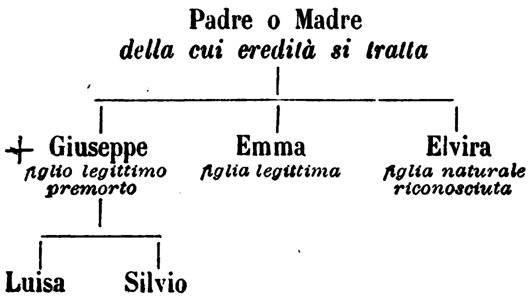
naturale di ciò che egli ha ricevuto dai suoi genitori in vita, e se fa menzione della collazione sembra farlo all' unico fine di dimostrare quali sono le cose delle quali deve farsi la imputazione. Ora è manifesto che quando non dovesse farsi la collazione, siccome le cose donate o ad altro titolo elargite al figlio naturale (le quali perciò non si trovano nella proprietà del defunto all' epoca della sua morte) non potrebbero comprendersi nella di lui eredità, così l' assegnazione delle parti agli eredi non dovrebbe farsi che su ciò che nel giorno della morte costituisce il patrimonio del defunto stesso.

Ma checchè ne sia di ciò, noi non esitiamo a pronunziarci per il primo degli accennati metodi per le due seguenti ragioni.

Primieramente perchè l' art. 1001 obbliga alla collazione di ciò che possono aver ricevuto in vita dal defunto *tutti* i di lui figli e discendenti *indistintamente* a favore dei fratelli, sorelle, o loro discendenti coi quali consuccedono.

Secondariamente perchè, seguendo il secondo degli accennati metodi di repartizione, verrebbe ad alterarsi quella proporzione che per ragioni di giustizia, di moralità, e di pubblico interesse gli art. 744 e 745 han voluto che esistesse tra la parte in cui succedono i figli naturali e quella in cui succedono i parenti legittimi.

A quello già formulato di sopra aggiungiamo ora qualche altro esempio per maggiore dilucidazione della materia.



Supponiamo che il genitore della cui eredità si tratta abbia lasciato al giorno della sua morte un patrimonio di lire 22,000

e che mentre era in vita avesse dato alla figlia naturale riconosciuta, Elvira, lire 2000 a titolo di dote in occasione del di lei matrimonio; per conoscere quale è la parte che spetta alla detta figlia naturale e quella che è dovuta ad Emma figlia legittima e ai discendenti dell' altro figlio legittimo premorto Giuseppe, si dovrà fare la collazione delle lire 2000 ricevute da Elvira in dote. Fatta tal collazione il compendio ereditario divisibile resulta di lire 24000 repartibile come appresso. Ad Elvira figlia naturale lire 4000 cioè metà di quel che avrebbe avuto se fosse stata legittima, ad Emma lire 10000, e una egual somma ai figli di Giuseppe che succedendo in stirpe come rappresentanti il loro predefunto genitore se la suddividono a porzioni eguali. Stabilite così le porzioni spettanti a ciascuno degli eredi dovrà farsi a riguardo di Elvira la imputazione delle lire 2000 già ricevute nelle lire 4000 che le sono dovute; laonde il resultato finale sarà che sulle lire 22,000 formanti il patrimonio del genitore nel giorno della di lui morte le spetteranno sole lire 2000.

Francesco | Anna
+ Giuseppe
della cui eredità si tratta
|
Pietro
figlio naturale riconosciuto

A Pietro appartengono due terzi della eredità, e l' altro terzo al padre e madre del suo genitore siccome abbiamo veduto a pagina 96. Ma supposto che l' asse ereditario di Giuseppe sia anche in questo caso di lire 22,000, e che mentre era in vita egli abbia pagato a Pietro dei debiti per la somma di lire 2000, questi sulla eredità del primo dovrà avere lire 14000 le quali unite alle 2000 già da lui avute formano le lire 16000 che nel caso gli sono dovute sulle lire 24,000 resultanti dallo aver conferito nella massa divisibile le 2000 ricevute in vita da Giuseppe.

§. 3.

Persone chiamate a succedere al figlio naturale

Dopo aver provveduto alla sorte dei figli e discendenti naturali, la legge doveva pensare anco al caso della morte di questi e dettare le regole sul modo di ripartire la loro eredità e determinare le persone destinate a raccogliere cotesta successione nello evento che eglino muoiano intestati; e lo ha fatto agli art. 749, 750 e 751 dei quali le disposizioni possono riassumersi nelle seguenti:

Quando il figlio naturale lascia prole, questa gli succede ad esclusione di ogni altro parente; se non che, sopravvivendo anche il coniuge, a quest' ultimo spetta l' usufrutto su di una porzione ereditaria conforme vedremo nel susseguente paragrafo. Art. 753.

Se non lascia nè prole, nè coniuge, la di lui successione si devolve a quello dei genitori che lo ha riconosciuto, o del uale il Tribunale competente lo ha dichiarato figlio, ovvero per metà a ciascuno dei genitori se fu riconosciuto da ambedue, o di ambedue dichiarato legalmente figlio.

Se poi il figlio naturale morendo senza prole lascia superstiti i genitori e il coniuge, la eredità — art. 751 — si repartisce fra questo e quelli a perfetta metà, vale a dire una metà spetta al coniuge e l' altra metà al genitore o genitori superstiti.

Ecco i casi:

a.

Figlio naturale che lascia superstite la prole

Francesco *padre*
|
+ Giuseppe
figlio naturale
della cui eredità si tratta
|
Ersilia

2.

(*) Francesco *padre* | Anna *madre*

Giuseppe

figlio naturale riconosciuto da ambedue

della cui eredità si tratta

|

Ersilia

3.

Francesco *padre*

|

Giuseppe........ *marito di......* Elvira

figlio naturale riconosciuto

della cui eredità si tratta

|

Ersilia

4.

Francesco *padre*

premorto

|

Giuseppe........ *marito di......* Elvira

figlio naturale riconosciuto

della cui eredità si tratta

|

Ersilia

In tutti questi esempii Ersilia figlia di Giuseppe è la di lui unica erede in esclusione nei primi due casi del genitore o genitori del padre suo, negli altri due della moglie di detto suo padre, salvo a questa però il diritto di usufrutto su di una porzione ereditaria nel modo e misura che saremo per dire nel successivo paragrafo.

(*) Nel caso di num. 2 s'intende che Francesco ed Anna genitori naturali di Giuseppe non sono fra loro congiunti in matrimonio perchè se lo fossero il fatto del riconoscimento per parte di ambedue produrrebbe la legittimazione del figlio.

b.

Figlio naturale che lascia superstiti solo i genitori

1.

Francesco *padre* | Anna *madre*
Giuseppe
figlio naturale riconosciuto dal solo padre
della cui eredità si tratta

2.

(*) Francesco *padre* | Anna *madre*
Giuseppe
figlio naturale riconosciuto da ambedue i genitori
della cui eredità si tratta

3.

Antonio + Adele *premorta* | + Pietro *premorto* Agata

+ Francesco *padre* *premorto* | + Anna *madre* *premorta*

Giuseppe
figlio naturale riconosciuto da ambo i genitori
della cui eredità si tratta

Nel 1.° caso la eredità di Giuseppe è devoluta nella totalità a Francesco da cui fu riconosciuto, non ad Anna che non lo ha riconosciuto.

Nel 2.° detta eredità si devolve per eguali porzioni ai due genitori Francesco ed Anna che lo riconobbero ambedue per figlio.

(*) Anche in questo e nel seguente caso di num. 3 deve intendersi che Francesco ed Anna non siano uniti in matrimonio per la ragione indicata nella nota precedente.

Nel 3.° Antonio avo paterno di Giuseppe ed Agata di lui ava materna non gli succedono, sebbene superstiti, in forza dell' art. 749, e la di lui eredità anderà a totale vantaggio della di lui moglie, posto che l' abbia, o in caso diverso, dello Stato.

c.

Figlio naturale che lascia superstiti i genitori e il coniuge

1.

(*) Francesco *padre* Anna *madre*

Ersilia..... *moglie di*..... Aurelio
figlia naturale riconosciuta da ambo i genitori
della cui eredità si tratta

2.

Francesco *padre* Anna *madre*

Ersilia....... *moglie di*..... Aurelio
figlia naturale riconosciuta dalla sola madre
della cui eredità si tratta

3.

Francesco *padre* + Anna *madre*
premorta

Giuseppe....... *marito di*...... Elvira
figlio naturale riconosciuto da ambo i genitori
della cui eredità si tratta

(*) Ricorre a riguardo del 1.° e del 3.° di questi esempii la stessa avvertenza fatta nelle note a pag. 108 e 109.

Nel 1.° caso una metà della eredità di Ersilia appartiene ai genitori Francesco ed Anna che se la suddividono in porzioni eguali, e l'altra metà al di lei marito Aurelio.

Nel 2.° caso Ersilia, essendo stata riconosciuta dalla sola Anna, la di lei eredità si devolve per metà a questa e per l'altra metà al marito Aurelio rimanendone escluso Francesco, a riguardo del quale manca la prova legale della filiazione di Ersilia.

Nel 3.° una metà della eredità di Giuseppe appartiene al di lui padre naturale Francesco e l'altra metà alla moglie Elvira.

d.

Figlio naturale che lascia superstite soltanto il coniuge

+ Francesco *padre* + Anna *madre*
premorto *premorta*

Giuseppe....... *marito di*...... Elvira
figlio naturale
della cui eredità si tratta

La eredità di Giuseppe, morto senza prole e senza lasciar superstiti i genitori, si devolve per intiero alla di lui moglie Elvira.

e.

Figlio naturale che muore senza lasciar prole,
nè genitori, nè coniuge

Mancando la prole, i genitori, e il coniuge, quando anco esistano altri congiunti del figlio naturale sia dal lato paterno che materno, questi non hanno alcun diritto sulla di lui eredità, la quale in tal caso ricadrebbe a favore dello Stato. E ciò in forza di un *gius* di reciprocità proclamato dall' art. 749 del Codice, secondo il quale nel modo stesso che il figlio naturale ancor che riconosciuto non ha dritto sui beni dei congiunti del padre e della madre, così questi non lo hanno sui beni di lui.

Quid juris? potrebbe domandarsi, se il figlio naturale lascia superstiti i genitori, il coninge, e dei discendenti dei suoi figli premorti? — Noi crediamo che la di lui eredità si devolverebbe per intiero a questi ultimi in esclusione dei genitori e del coniuge (salvo riguardo a quest' ultimo il dritto di usufrutto di che parleremo in appresso), e ciò perchè l' art. 750 ha subordinato la successione dei genitori e del coniuge alla condizione della mancanza di *prole* del figlio naturale. Del qual vocabolo *prole* il Codice si è valso per indicare non solo i figli, ma la intiera linea dei discendenti del defunto conforme dimostrano gli art. 738, 739, 741, 742.

È superfluo finalmente avvertire che trattandosi di discendenti che succedano al figlio naturale, si debbono applicare le regole generali della successione discendentale, e nel caso di concorso di discendenti di primo e di grado ulteriore ha luogo a riguardo di questi ultimi la rappresentazione e la successione per stirpi.

Sezione 3.

Dritti del coniuge superstite

Le legislazioni che precederono in Italia la presente nei rapporti della successione ereditaria concessero tutte, qual più qual meno, dei dritti al coniuge sulla eredità dell' altro coniuge; ma la maggior parte di esse si mostrò soverchiamente rigorosa e poco favorevole a riguardo del coniuge superstite. Infatti nell' antico Dritto Romano nulla poteva questi pretendere sulla successione dell' altro coniuge morto intestato. Fu moderato il rigore di questa legge che escludeva il coniuge, prima dalla equità del Pretore che lo chiamò alla successione quando non vi era alcun parente del defunto, poi dall' Imperatore Giustiniano, il quale quand' anco vi fossero congiunti del defunto concesse alla di lui *moglie povera* il dritto di conseguire la quarta parte, detta *quarta uxoria*, della eredità del marito.

Le legislazioni poi dei diversi Stati d' Italia che successero alla Romana, o seguirono il dritto Giustinianeo concedendo la quarta parte della eredità al coniuge *povero*, o si mostrarono

ancor meno indulgenti e limitarono ai soli alimenti i di lui dritti.

Nè più favorevole ai coniugi erasi mostrata la legge del 18 agosto 1814 che ha imperato in Toscana fino alla pubblicazione del Codice italiano, la quale discostandosi di poco dalla Romana e dalle legislazioni degli altri Stati della Penisola, chiamava il coniuge alla successione solo quando mancavano i discendenti, gli ascendenti, i collaterali fino al decimo grado inclusive, e i figli naturali e spurj; e nella esistenza di congiunti del defunto, che non fossero di lui figli o discendenti di questi, accordava al coniuge che non aveva da vivere colla convenienza proporzionata alla propria condizione il dritto di domandare l' usufrutto sulla quarta parte della eredità dell' altro coniuge.

Il Codice nostro informato ai moderni principj di eguaglianza e di democrazia, in materia di successioni abbandonando siccome abbiamo veduto gli antichi privilegi agnatizj destinati, in onta al *gius* di natura, a perpetuare le grandi casate, adottò a base delle proprie disposizioni il criterio, più conforme ai principj di naturale giustizia, della *presunta affezione del defunto.*

Seguendo pertanto anco a riguardo dei dritti ereditarj dei coniugi cotesto criterio non poteva a meno di allontanarsi dalle legislazioni che lo avevano preceduto fondate su ragioni diametralmente opposte, e di fare intervenire alla successione anche il coniuge entro quei limiti e in quella misura che, a seconda del numero e della qualità dei congiunti del defunto coi quali si trova a concorrere, si ravvisavano ragionevoli e giusti.

E intanto non poteva dimenticare il coniuge inquantoche (lo diremo con le parole della relazione senatoria sul Codice) « l' intima società che ha luogo tra marito e moglie, la comunanza « di affetto, l' assidua e comune partecipazione ai travagli della « vita, le comuni cure prestate alla prole, costituiscono rapporti « tali che la legge non può e non deve disconoscere. La presunta affezione che serve di norma nel determinare la successione intestata non può esser posta in dubbio fra i coniugi. « Si può ragionevolmente supporre che l' affezione di un coniuge verso l' altro sia minore di quella sentita per gli ascendenti, o per un congiunto di ottavo o decimo grado? »

Il Codice pertanto fa concorrere il coniuge alla eredità dell' altro coniuge in qualunque caso e qual si sieno i congiunti del defunto, accordandogli ora un dritto di usufrutto, ora la proprietà di una quota ereditaria, ora la intera eredità.

Vedremo in dettaglio e nella loro applicazione le accennate disposizioni del Codice.

Si devolve per intero al coniuge la eredità quando non vi sono nè discendenti, nè ascendenti, nè figli naturali, nè collaterali fino al *sesto* grado inclusive — art. 745.

Quando vi sono figli legittimi del defunto il coniuge ha sulla eredità di lui l' usufrutto di una porzione ereditaria eguale a quella di ciascun figlio compreso nel numero dei figli anche il coniuge, qual porzione però *non può in verun caso essere maggiore del quarto della eredità*, e può esser soddisfatta dagli eredi o mediante l' assicurazione di una rendita vitalizia, o mediante l' assegno dei frutti di beni immobili o capitali ereditarj da determinarsi d' accordo, o in caso di mancanza di tale accordo in quel modo che verrà dichiarato dal Tribunale competente — art. 753 e 819. (22)

Quest' usufrutto, a differenza di quello legale che compete al genitore investito della patria potestà sui beni dei figli che vi sono soggetti — art. 228, 232 — non cessa per il passaggio del coniuge a seconde nozze, siccome è fatto manifesto dal non trovarsi nella Sezione che riguarda i dritti del coniuge superstite una dichiarazione analoga a quella del citato art. 232.

Forse si considerò nel dettare questa disposizione che trattandosi di usufrutto devoluto per successione non corresse pericolo l' interesse dei figli come nel caso in cui si tratta dell' usufrutto legale del genitore binubo sui beni ai medesimi appartenenti.

Ma ritornando al modo di determinare la estensione di quest' usufrutto in conformità della sopra esposta disposizione dell' art. 753, è chiaro che se al defunto sopravvivono la moglie e tre, due, ed anche un solo figlio legittimo, la prima ha l' usufrutto sempre sul quarto della eredità del marito per la ragione dello avere lo stesso articolo limitato il *maximum* di tale usufrutto

alla detta quota. — Se poi i figli legittimi sono quattro le apparterrà l'usufrutto sul quinto della medesima, dovendo far numero anch' essa come un altro figlio; se cinque sul sesto, e così di sèguito in proporzione del numero dei figli. E tale usufrutto non può pretenderlo essa sopra una massa determinata di beni o capitali. ma bisogna che lo accetti in uno di quei modi che si sono sopra enumerati, dei quali la legge rilascia la scelta o agli eredi, o alla saggezza dei Tribunali.

Quando oltre i figli legittimi vi sieno dei figli naturali riconosciuti o dichiarati tali con sentenza i quali concorrano coi legittimi, come abbiam' veduto nel precedente paragrafo, l' usufrutto del coniuge è di una porzione uguale a quella che tocca a ciascun figlio legittimo, compreso ben s' intende nel numero dei figli anche il coniuge — art. 753 1.° capoverso.

Per modo che, ritenuto che alla eredità di un defunto concorrano insieme tre figli legittimi, un figlio naturale riconosciuto o dichiarato tale, e il coniuge, e ritenuto al solito che l' asso ereditario sia di lire sessantamila; siccome se si trattasse di cinque figli legittimi toccherebbero lire 12000 per uno, così al figlio naturale cui si devolve la metà di quel che sarebbegli dovuto se fosse stato legittimo spetteranno nel caso lire 6000, per modo che rimanendo dell' asse ereditario lire 54000 l' usufrutto del coniuge cadrà sopra lire 13500; che se poi il numero dei figli fosse minore di guisa che fatto il calcolo nel modo descritto la quota d' usufrutto del coniuge superasse le lire 15000 in tal caso l' usufrutto dovrebbe limitarsi a questa somma per la ragione che esso non può superar mai il quarto della eredità.

È opportuno finalmente avvertire quì che questa repartizione si fa al solo effetto di conoscere la misura dell' usufrutto spettante al coniuge; imperocchè quanto alla proprietà nel caso or ora configurato la eredità si devolve per lire 17500 per ciascuno ai figli legittimi e per lire 7500 al figlio naturale secondo le regole già esposte nel paragrafo 1.° sez. 2ª a pagina 92.

Quando mancando i figli legittimi vi sono soli ascendenti, o soli figli naturali, o fratelli, o sorelle, o loro discendenti, in questo caso al coniuge spetta non in usufrutto, ma a titolo di

proprietà la terza parte dell' asse ereditario. Quindi è che il defunto o lasci oltre il coniuge uno o più figli naturali, o uno o più fratelli o sorelle o loro discendenti, qualunque possa essere il numero di questi congiunti la eredità dovrà sempre dividersi in tre parti, di cui un terzo si aggiudicherà al coniuge, e gli altri due terzi si assegneranno all' altro congiunto o agli altri congiunti, quando siano più, suddividendoli fra questi ad eguali porzioni — art. 754.

Dandosi per altro il caso che il coniuge in mancanza dei figli legittimi del defunto si trovi a concorrere con i di lui ascendenti e i di lui figli naturali ad un tempo, non è più il *terzo,* ma il *quarto* dell' asse ereditario che gli si devolve in proprietà.

Lo stesso non avviene quando si trovi a concorso con ascendenti e fratelli del defunto congiuntamente, ma in tal caso riman ferma la regola che al coniuge spetta il *terzo* della eredità. Lo che è forza ritenere avvegnache l' art. 754 limitando la deroga della regola esposta solamente al caso del concorso simultaneo del coniuge con ascendenti e figli naturali ha dimostrato abbastanza che in ogni altro caso deve la regola stessa osservarsi per il noto aforisma che « *Lex ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit* » Per la qual cosa se un tale morendo avrà lasciati superstiti, a ragion d' esempio, la madre e un figlio naturale riconosciuto o dichiarato tale e la moglie, a quest' ultima spetterà il quarto soltanto della eredità, ed ogni resto andrà diviso tra la madre e il figlio naturale del defunto nei modi di ragione. Se invece avesse lasciato superstiti la madre o il padre e un fratello o una sorella, od anco più fratelli o più sorelle, la moglie conseguirà il *terzo*, e fra i genitori e i fratelli o sorelle si repartirà la eredità secondo le regole indicate nel paragrafo che tratta della successione degli ascendenti alla pag. 50. (23)

Finalmente quando il defunto lascia altri parenti fino al sesto grado inclusive che non sieno nè figli legittimi o naturali, nè ascendenti, nè fratelli o sorelle, nè loro discendenti, in tal caso la eredità si devolve al coniuge per *due terzi* e ai detti parenti per l' altro terzo qualunque possa essere il loro numero, appli-

cata ben inteso ad essi la regola che i più prossimi escludono i più remoti. Si è detto quando il defunto lascia parenti fino al *sesto* grado, perchè quando non ve ne siano che oltre il sesto grado la eredità, siccome abbiamo avvertito nel principio di questo paragrafo, si devolve al coniuge per intiero — art. 755.

Il coniuge per altro che si trova a concorrere con altri eredi (così l' art. 756) deve imputare nella sua porzione ereditaria ciò che acquista in forza delle convenzioni matrimoniali e dei lucri dotali.

Questa disposizione era reclamata dalla giustizia; infatti se i figli tanto legittimi che naturali sono tenuti ad imputare nella porzione in cui succedono tuttociò che hanno ricevuto in vita dal genitore, (art. 1001 e seg.) non si rinverrebbe la ragione di dispensare il coniuge dall' imputare nella sua porzione ereditaria ciò che gli sia pervenuto per effetto delle convenzioni matrimoniali e dei lucri dotali.

La sola cosa che non ci sembra abbastanza chiara nel disposto del citato articolo è se la imputazione di che ivi si parla debba limitarsi ai casi in cui il coniuge consegue una porzione ereditaria in proprietà, ovvero debba tale imputazione aver luogo anco quando il coniuge concorre alla eredità mediante un semplice dritto di usufrutto. Però mentre riconosciamo che il citato articolo avrebbe potuto essere più chiaro ed esplicito in questo rapporto a noi sembra che la imputazione debba farsi anche quando si tratta del semplice dritto di usufrutto su di una quota ereditaria, sia perchè anche in cotesto usufrutto riconosciamo un concorso del coniuge alla eredità, sia per una ragione di analogia tra il disposto dell' articolo 753 e quello dello articolo 1398, consistente in questo cioè che anche il lucro dotale nella esistenza di discendenti del defunto si devolve non in proprietà ma in usufrutto al coniuge, a somiglianza della porzione ereditaria che si devolve al coniuge in proprietà se non esistono discendenti del coniuge predefunto e in semplice usufrutto se qualche discendente è superstite. Ed in vero se deve farsi la imputazione del lucro dotale che si devolve in proprietà al coniuge nella porzione ereditaria che del pari gli spetta in proprietà, perchè non dovrà farsi la imputazione del

lucro dotale che consiste nell' usufrutto, nella porzione che del pari a titolo d' usufrutto l' art. 753 concede al coniuge?

Sul modo di portare ad atto questa imputazione richiamiamo le regole tutte tracciate a riguardo della imputazione da farsi dai figli naturali e rimandiamo in proposito il lettore alla pag. 101 dispensandoci da una inutile repetizione. Ecco ora nella loro pratica applicazione le regole sopra esposte.

a.

1.

Coniuge che concorre con figli legittimi

Francesco *della cui eredità si tratta* | Anna *usufrutto L. 12000*

Giuseppe | Elvira | Pietro | Emma

2.

Francesco *della cui eredità si tratta* | Anna *usufrutto L. 15000*

Giuseppe | Elvira | Pietro

3.

Francesco *della cui eredità si tratta* | Anna *usufrutto L. 15000*

Giuseppe | Elvira

4.

Francesco *della cui eredità si tratta* | Anna *usufrutto L. 15000*

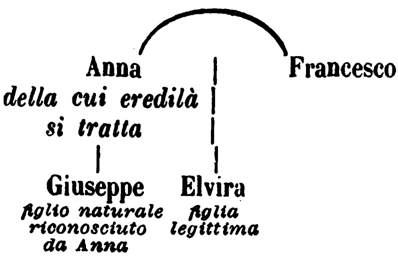
Giuseppe

In tutti questi casi, nei quali si suppone che l'asse ereditario sia di lire 60000, Anna ha sulla eredità del defunto marito soltanto un dritto di usufrutto; che nel primo caso cade sul *quinto* della intera eredità, in quanto che per le accennate regole la quota di usufrutto del coniuge altro non è che una virile per determinare la quale si computano e coniuge e figli, negli altri tre casi sul *quarto* della eredità inquantoche nel 2.° lo esige il numero dei figli, nel 3.° e nel 4.°, nei quali stando al numero dei figli cotesta quota di usufrutto sarebbe maggiore del *quarto*, lo esige la legge che come abbiamo detto limita alla *quarta parte* della eredità il massimo dell' usufrutto spettante al coniuge in concorso con i figli legittimi.

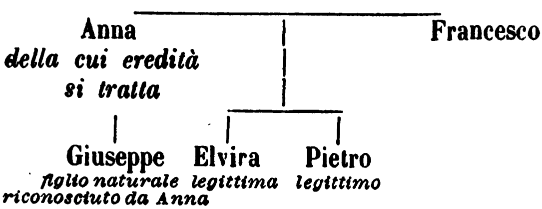
b.

Coniuge che concorre con figli legittimi e figli naturali insieme

1.



2.



3.

Anna — Francesco
della cui eredità si tratta

Giuseppe *figlio naturale riconosciuto da Anna*
Elvira *legittima*
Pietro *legittimo*
Emma *legittima*

Nel 1.° caso (supposta al solito la eredità di lire 60000) Francesco ha l' usufrutto sul *quarto* della eredità della moglie, perchè la quota spettante ad Elvira figlia legittima, alla quale dovrebbe essere eguale quella di usufrutto di Francesco, essendo maggiore nel caso in esame al *quarto* della eredità non può su di essa misurarsi la quota di usufrutto spettante a Francesco che per la più volte ricordata limitazione della legge non potrebbe oltrepassare la detta misura.

Nel 2.° caso considerato nel numero dei figli anche il coniuge Francesco spetterebbero ai figli legittimi lire 17500 per ciascuno, e lire 7500 al figlio naturale Giuseppe; ma poichè l' usufrutto del coniuge, che cade per regola su di una porzione eguale a quella spettante ai figli legittimi, non può mai investire una porzione di eredità maggiore del quarto, ne avviene che in questo caso deve subire la riduzione fino al quarto, vale a dire a lire 15000.

Nel 3.° caso poi siccome, comprendendo nel numero dei figli anche il coniuge, la porzione dovuta a ciascun figlio legittimo sarebbo di lire 13500, inferiore cioè al quarto della eredità, così in tal caso l' usufrutto di Francesco cadrà sulla intera virile di lire 13500.

c.

Coniuge che concorre con soli ascendenti,
soli figli naturali, o soli fratelli o sorelle del defunto,
o discendenti di questi ultimi.

1.

+ Antonio | Eva
premorto al figlio | *L. 40000*
Francesco....... *marito di......* Anna
della cui eredità si tratta *L. 20000*

La moglie Anna consegue un *terzo* della eredità del marito e due terzi spettano alla di lui madre Eva. Egualmente sarebbe avvenuto se con la madre fosse rimasto superstite anche il padre di Francesco.

2.

Francesco........ *marito di......* Anna
della cui eredità si tratta *L. 20000*
|
Giuseppe
figlio naturale riconosciuto
da Francesco
L. 40000

Ad Anna moglie si devolve a titolo di proprietà il *terzo* della eredità e i due terzi appartengono al figlio naturale Giuseppe.

3.

+ Antonio | + Eva
premorto | *premorta*

Giuseppe *L. 20000* — Emma *L. 20000* — Francesco....... *marito di......* Anna *L. 20000*
della cui eredità si tratta

Ad Anna si devolve anche in questo caso il terzo dell' asse ereditario in proprietà; e ciò avverrebbe quand' anco invece di

un fratello e di una sorella del defunto esistesse un solo di essi, o ne esistessero in maggior numero.

4.

\+ Genitori
premorti

\+ Emma *premorta* | Francesco....... *marito di*..... Anna *L. 20000*
della cui eredità si tratta

Livia *L. 20000* | Silvio *L. 20000*

5.

\+ Genitori
premorti

\+ Emma *premorta* | Pietro *L. 20000* | Francesco....... *marito di*..... Anna *L. 20000*
della cui eredità si tratta

Livia *L. 10000* | Silvio *L. 10000*

In ambedue questi casi, come nei precedenti spetta ad Anna in proprietà il terzo dell' asse ereditario.

d.

Coniuge che concorre ad un tempo con ascendenti legittimi e con figli naturali

1.

Antonio | Eva
Francesco....... *marito di*...... Anna *L. 15000*
della cui eredità si tratta

Emma
figlia naturale riconosciuta da Francesco

2.

Antonio | Eva +
premorta

Francesco....... *marito di*...... Anna
della cui eredità si tratta L. 15000

Emma
figlia naturale riconosciuta da Francesco

3.

+ Antonio | Eva
premorto

Francesco....... *marito di*...... Anna
della cui eredità si tratta L. 15000

Giuseppe
figlio naturale riconosciuto da Francesco

4.

Antonio | Eva

Francesco....... *marito di*...... Anna
della cui eredità si tratta L. 15000

Emma Giuseppe
figli naturali riconosciuti da Francesco

In tutti questi casi spetta alla moglie Anna sulla eredità del marito la *quarta* parte, e il rimanente si dividerà fra gli ascendenti e i figli naturali nel modo che si accennò nel paragrafo 1°. Sezione 2ª pagine 91 e seguenti.

e.

Coniuge che concorre ad un tempo con ascendenti e fratelli o sorelle del defunto

1.

Antonio | Elvira

Emma Carlo Francesco....... *marito di*...... Anna
della cui eredità si tratta L. 20000

2.

+ Antonio | Eva
premorto al figlio Francesco

Emma

Francesco....... *marito di*..... Anna
della cui eredità si tratta — *L. 20000*

In questi due casi applicando la distinzione di cui abbiamo parlato a pag. 116 penultimo capoverso ad Anna moglie del defunto Francesco spetta il terzo in proprietà della di lui eredità, ed ogni rimanente si dividerà tra i genitori o il genitore del defunto, e i di lui fratelli e sorelle secondo le regole indicate alle pag. 46, 50 e 51.

f.

Coniuge che concorre con parenti che non sieno nè figli legittimi, né ascendenti, nè figli naturali, né fratelli o sorelle del defunto o loro discendenti

1.

Stipite comune

Pietro
L. 20000

+ Francesco
premorto

Giuseppe....... *marito di*..... Anna
della cui eredità si tratta — *L. 40000*

2

Stipite comune

+ Pietro
premorto

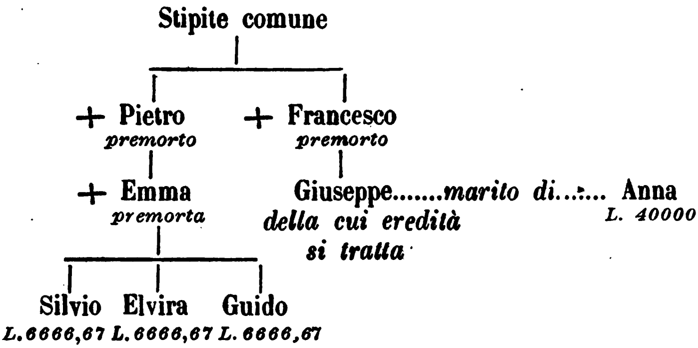
Silvio — *L. 10000*
Emma — *L. 10000*

+ Francesco
premorto

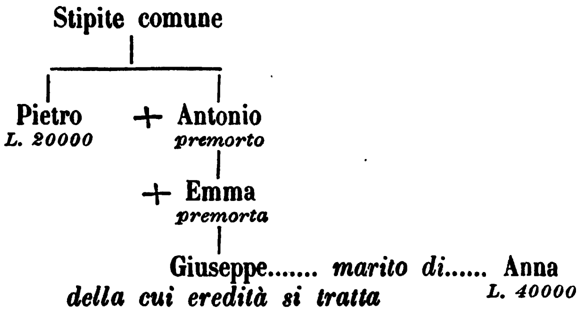
Giuseppe...... *marito di*..... Anna
della cui eredità si tratta — *L. 40000*

In questi due casi Anna moglie consegue *due terzi* della eredità del marito, e l' altro *terzo*, nel 1.° va allo zio paterno di Giuseppe, nel 2.° ai suoi cugini Silvio ed Emma.

1.

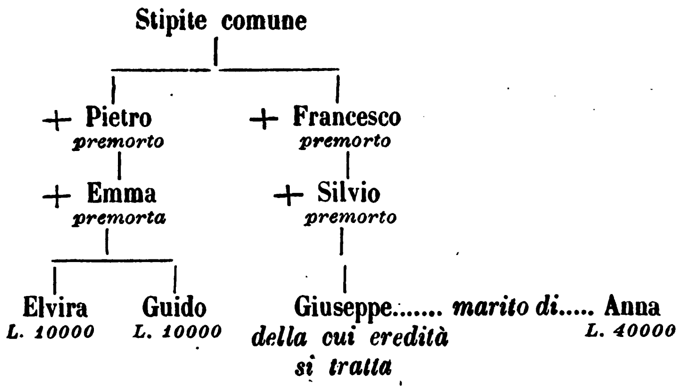


2.



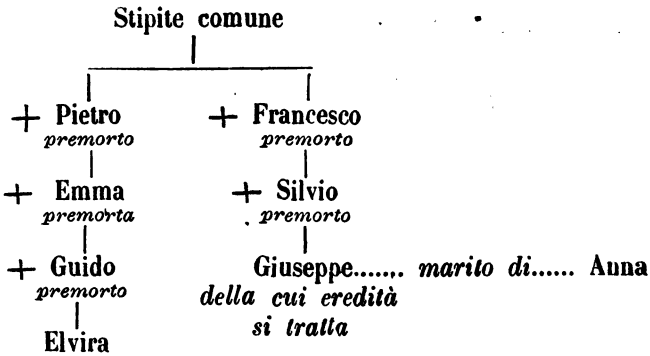
Ancora in questi due casi, il secondo dei quali assai remoto, la eredità di Giuseppe appartiene per *due terzi* ad Anna, e per un terzo agli altri parenti superstiti del defunto cioè ai figli di Emma nel primo, ed a Pietro nel secondo.

Lo stesso dicasi del caso di congiunti in sesto grado quale è il seguente



g.

Coniuge e parenti del defunto oltre il sesto grado



In questo caso non essendovi altri parenti del defunto che Elvira congiunta al medesimo in settimo grado di parentela, la eredità si devolve per intero alla moglie Anna. — art. 755.

Sezione 4.

Successione dello Stato

Sebbene raro è pur contingibile il caso che taluno muoia senza lasciare alcun congiunto. Ciò verificandosi, tutte le legis-

lazioni furono concordi nel disporre che la eredità di lui andar dovesse a benefizio della intiera società civile cui apparteneva, e per essa al di lei legittimo rappresentante, lo Stato, impossibile essendo repartirla fra tutti i singoli membri della medesima.

La eredità, in mancanza delle persone chiamate a succedere secondo le regole fin qui da noi spiegate, si devolve pertanto « *allo Stato come ente collettivo, e rappresentante eminente* « *dei grandi e permanenti interessi della società civile* »; così l' illustre Vacca nella sua relazione al Senato in occasione della discussione per l' approvazione del Codice nostro, il quale seguendo lo esempio delle precedenti legislazioni della Penisola dispone all' art. 758 che in mancanza delle persone chiamate a succedere secondo le regole stabilite (nel Codice stesso) la eredità si devolve al patrimonio dello Stato.

Riteniamo qui superfluo formulare dei fattispecie, imperocchè a conoscere quando debba aver luogo la successione dello Stato basta istituire la ricerca se il defunto abbia lasciato alcun parente a lui unito entro il *decimo* grado secondo le regole indicate nel § 2. Capo II. pag. 11 di questo libro, avvegnachè oltre il decimo grado la legge non riconosce più vincolo di parentela. Al di là di cotesto grado infatti tal vincolo si fa così debole che venendo a cessare a riguardo di cotesti lontani parenti la presunzione di una speciale affezione del defunto, nè concorrendo più alcun motivo di convenienza o d' interesse sociale che consigli a chiamarli a raccoglierne la eredità, nel che consiste la ragione che anima le disposizioni legislative che chiamano certe determinate persone alla successione di un defunto, era ben naturale che tali disposizioni ancora venissero meno per il noto ditterio secondo il quale « *cessante legis ratione cessat et lex ipsa* »

NOTE

(1) Sentiamo qui il bisogno di riparare ad una omissione che si riscontra nella prima edizione di questa operetta, dicendo qualche parola circa la legge da cui deve essere regolata una successione quando i beni dei quali si compone si trovino situati in varii Stati, ed alcuni sieno mobili ed altri immobili.

Fra gli scrittori si è lungamente questionato se si dovesse dare la preferenza alla Legge del luogo dove il defunto aveva il suo ultimo domicilio, o a quella del luogo dove sono situati i beni che formano il subbietto della successione.

Questa questione che, in mezzo a cotesta disparità di opinioni, alcuni hanno tentato di risolvere in un modo conciliativo mediante una distinzione secondo la quale la successione nei beni immobili dovrebbe essere regolata dalle leggi del luogo dove cotesti beni si trovano, mentre la successione nei mobili dovrebbe sottostare alle leggi dello stato cui il defunto apparteneva, è stata dal nostro Codice civile con una chiara e tassativa disposizione tolta affatto di mezzo. « Le successioni legittime o testamentarie (così si legge » all' art. 8) sia quanto all' ordine di succedere, sia circa la misura dei » dritti successori e la intrinseca validità delle disposizioni sono regolate dalla » legge nazionale della persona della cui eredità si tratta di qualunque na- » tura siano i beni ed in qualunque paese si trovino ».

In conseguenza di questa disposizione, sia che si tratti di un *forestiero* che possegga beni in Italia, sia che si tratti di un *italiano* che possegga beni all' estero, o la morte avvenga in *Italia* o all' *estero*, o si tratti di

beni *mobili* ovvero d'*immobili*, la legge che regolerà la successione sarà sempre quella della Nazione cui il defunto apparteneva; così se il defunto sarà p. es. un francese la Legge da applicarsi anche ai beni che per avventura possedesse in Italia esser dovrà la francese; se sarà invece un italiano quand' anco i di lui beni si trovino all' estero dovrà la successione governarsi a seconda della legge italiana.

È ben vero però che a questo principio che era stato in tutto il suo rigore applicato dalla R. Corte di Genova con una sua sentenza dell'11 aprile 1870 nella Causa Pallavicini, Spinola e Gavotti, inserite negli Annali di Giurisprudenza italiana, Vol. VI, Parte II, pag. 403 si è data una intelligenza alquantó diversa dalla Suprema Corte di Cassazione di Torino in quella parte che si riferisce al caso dei beni esistenti all' estero. Essa cassando con sua decisione del 22 dicembre 1870 (Vedi Annali citati, Volume V, Parte I, pag. 384) la sentenza della Corte di Genova soprallegata ritenne che trattandosi, come si trattava in quel caso, di un italiano che aveva beni all'estero, la disposizione dell'art. 8 del Codice civile debba intendersi piuttosto come un esempio ed un eccitamento che ha voluto dare il legislatore, che come un vero ed assoluto precetto; e ciò perchè mentre non vi ha dubbio che il legislatore italiano è libero di ricevere la legge dallo straniero, sarebbe assurdo per altro il supporre che abbia voluto imporre allo straniero la propria senza aver mezzo di farla nel territorio straniero eseguire, in quanto si sa che spetta ai magistrati dei paesi in cui sono situati i beni di accogliere o non accogliere cotesto invito del nostro legislatore, di estendere o non estendere la reciprocità. Giusta pertanto questa decisione della Cassazione di Torino il cittadino italiano o straniero che succede a uno straniero avente beni in Italia ha dritto a che quanto all' ordine di succedere e alla misura dei dritti che il defunto possedeva in Italia siano applicate le leggi nazionali del defunto stesso, ma chi succede a un italiano che possiede beni all' estero non può pretendere che i tribunali italiani applichino alla successione in quei beni le leggi italiane.

(2) La mancanza di compendio ereditario non impedisce che siavi una eredità e un erede — Corte di Cassazione di Firenze, Decisione dell' 11 febbraio 1869, negli Annali al Vol. III, Parte I, pag. 66.

Concordano anco la Corte di Appello di Lucca con sentenza del 3 aprile 1869 — Annali, Vol. III, Parte II, pag. 133. — La Corte di Appello di Perugia con sentenza del 22 dicembre 1869 — Annali, Vol. IV, Parte II, pag. 512 — la Corte di Appello di Firenze con sentenza del 6 aprile 1871 — Annali, Vol. V, Parte II, pag. 98.

(3) « Il possesso dei beni del defunto passa di dritto nella persona del-» l'erede senza bisogno di materiale apprensione — *Codice Civile, art.* 925 ».

(4) « Chi rinunzia alla eredità è considerato come se non vi fosse mai » stato chiamato. La renunzia però non lo esclude dal poter chiedere i legati » a lui fatti — *Codice Civile art.* 945. (Si veda la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 2 decembre 1868, inserita negli Annali, Vol. II, Parte II, pag. 529).

In forza appunto del disposto di questo articolo la Corte di Cassazione di Torino, con sua Decisione del 14 marzo 1872 *(Vedi Annali di Giurisprudenza Italiana al Volume VI, Parte I, pag.* 181) cassando una sentenza di un Tribunale del Piemonte, la quale aveva ritenuto come principio assoluto che trattandosi di eredi legittimi, come ad esempio dei figli legittimi del defunto, ricorresse costantemente e in ogni caso la presunzione che questi si trovino nel possesso reale della eredità, rettificando con una distinzione la teorica professata da codesto Tribunale, ritenne che la regola *filius ergo haeres* se procede a favore del figlio che si fa *attore* in giudizio, non procede egualmente contro il figlio che è *convenuto* come erede del padre; in questo secondo caso (continua la Cassazione) se il figlio nega la qualità di erede, deve provarsi dalla contro-parte che egli abbia espressamente o tacitamente accettata l'eredità paterna.

(5) La questione se un figlio fosse o no concepito all'epoca dell'apertura della successione può qualche volta riconnettersi e confondersi con la questione della legittimità del parto, impugnandosi per esempio da altri interessati nella eredità che esso sia stato concepito costante matrimonio. Ci spieghiamo con una fattispecie.

Muore Pietro lasciando diversi fratelli e la moglie la quale qualche tempo dopo la di lui morte si sgrava di un figlio. I fratelli di Pietro, ai quali mancando questo figlio si devolverebbe la eredità, si fanno a sostenere che il parto essendo stato tardivo, nel giorno della morte di Pietro, e così in quello in cui la successione si è aperta il feto non poteva esser concepito, e che in conseguenza la vedova lo ha avuto da un altro uomo e non dal proprio marito.

Si potrebbe configurare anche il caso inverso che, cioè, essendo morto Pietro pochi mesi dopo il matrimonio, il parto della di lui moglie fosse avvenuto prima dei nove mesi dal giorno del coniugio. Anche in questo caso i fratelli di Pietro potrebbero farsi a sostenere che il feto non fu concepito durante il matrimonio, ma precedentemente e che quindi non è figlio di lui.

Quale sarà la regola per risolvere queste questioni? Cotesta regola bisogna cercarla nell'art. 160 del Codice nostro così formulato: (ivi) « Si presume » concepito durante il matrimonio il figlio nato non prima di centottanta » giorni dalla celebrazione del matrimonio, nè dopo trecento dallo sciogli- » mento o annullamento di esso ».

Ripigliando pertanto la fattispecie configurata nel primo caso bisognerà osservare quanto tempo è trascorso dalla morte di Pietro al parto della di lui moglie. Se non saranno decorsi trecento giorni, limite massimo per la gestazione di un feto riconosciuto dalla Legge, il neonato si presume concepito costante il matrimonio e a lui si apparterrà per intero la eredità di Pietro: se i trecento giorni saranno decorsi si presume al contrario che esso sia stato concepito dopo la morte del padre, e così fuori del matrimonio, e dovrà ritenersi escluso dalla eredità che per tal modo si devolverà ai fratelli del defunto.

Nel secondo caso di detta fattispecie, o la nascita è avvenuta dopo i centottanta giorni (limite minimo della gestazione) dalla celebrazione del matrimonio, e il neonato si presumerà concepito legittimamente ed avrà per intierò la eredità di Pietro; o la nascita è avvenuta prima che dalla celebrazione del matrimonio sia decorso codesto termine minimo, ed esso si presumerà concepito fuori di matrimonio, ed in conseguenza nulla potrà pretendere sulla eredità di Pietro.

Queste presunzioni però cederanno tutte di fronte ad una prova contraria piena e positiva, ma oltremodo ardua e difficile.

Da taluno si è dubitato se a questa materia delle successioni siano applicabili le presunzioni sulla legittimità o illegittimità del parto di cui fin qui abbiamo discorso, e di che nel citato art. 160 del Codice Civile. Ma senza entrare nel merito di questa grave questione (il che ci porterebbe fuori dei limiti di questo nostro lavoro) a noi sembra preferibile la opinione di coloro, nel cui numero la Corte di Cassazione Francese in due Decisioni riferite dal Dalloz — V. Successions, pag. 85 — e il Ch. Buniva nel suo trattato delle Successioni a pagina 28 e seguenti — i quali ritengono che stabilita la legittimità di un figlio a certi effetti, deve ritenersi stabilita anche a tutti gli altri, non esclusa la capacità di succedere.

(6) Si avverta che l' omicidio *volontario* a cui si allude nel N. 1 dell'art. 725 del Codice Civile è quello che vien commesso col malvagio proposito di violare la Legge, sia che vi concorra la premeditazione, sia che sia stato commesso per moto improvviso d' animo.

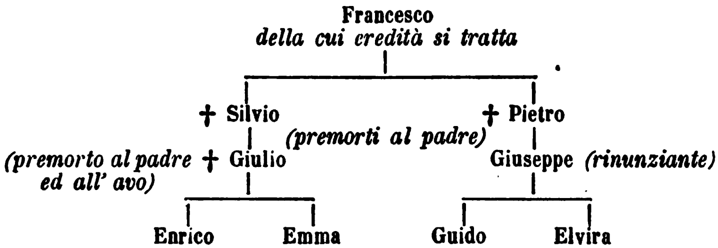
Non produce adunque la indegnità l' omicidio *involontario* che nel linguaggio della scienza si dice *colposo*, ossia quello commesso per negligenza o per imprudenza, sebbene possa essere punibile e sottoporre a condanna chi se ne è reso autore.

(7) Questa interpretazione è appoggiata all' autorità del Duranton, Tom. 6 n. 103 — del Demolombe n. 237 — e del Prof. Buniva, Trattato delle successioni a pag. 39.

L' accusa, dice l' articolo in esame, deve essere dichiarata calunniosa in

giudizio; il che deve intendersi nel senso che nè la dichiarazione di *non far luogo a procedere* emessa dalla Camera di Consiglio di un Tribunale e dalla Camera delle accuse di una Corte, nè il verdetto negativo dei Giurati valgono a purgare dalla incorsa indegnità, ma è necessario che *in un giudizio a parte* venga espressamente dichiarata falsa e calunniosa. È ben diversa cosa il dire che non consta della reità di un' uomo, dal dire che consta della di lui innocenza rapporto all' obbiettatogli reato.

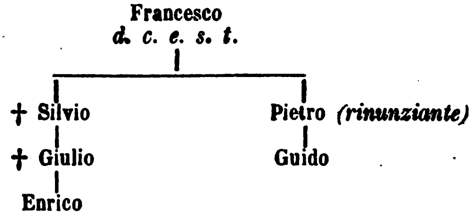
(8) Aggiungerei qui una osservazione. Come risulta benissimo dalla chiara esposizione fatta dall' Autore, la legge considera sempre come succedenti *per rappresentazione i discendenti* del defunto della cui eredità si tratta, non ostante la parità del grado; e l' eguaglianza del numero in ciascuna stirpe, (art. 730 e 736, § 2 cod. civ. combinati). E sebbene l' interesse della rappresentazione (art. 733 cod. civ.) si verifichi principalmente nel caso di *disuguaglianza del numero* dei discendenti in ciascuna stirpe, mentre *in parità di grado e di numero* il risultamento è in generale lo stesso, o la divisione si faccia per *stirpi o per capi;* pure un interesse alla rappresentazione può ancora verificarsi, eziandio in questo caso di *parità di grado e di numero.* Esempio:



Enrico ed Emma, *rappresentando Giulio,* loro padre, premorto all' ascendente della cui eredità si tratta, escludono i figli di Giuseppe, i quali *non possono rappresentare quest' ultimo siccome rinunciante* (art. 947); mentre Enrico e Emma, Guido ed Elvira avrebbero diritto, ciascuno ad un quarto della eredità, se vi concorressero *per diritto proprio* e non *per rappresentazione.*

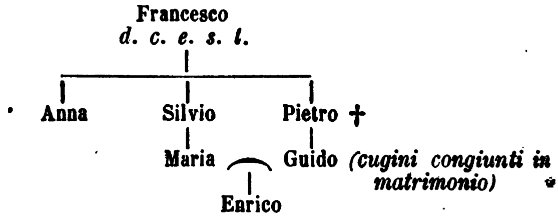
Un' altra osservazione mi parrebbe utile di fare; che cioè il rappresentante venendo necessariamente ad entrare in un grado più prossimo del suo, rispetto alla persona della cui successione si tratta, può così *salire anche di più gradi*, e *rappresentare più persone*, purchè però *in nessuno* de' gradi intermedi si trovi una persona *vivente, non assente nè incapace* (art. 734 cod. civ.).

Così può avvenire che un parente *più lontano* escluda, per effetto della rappresentazione, uno che sia più prossimo al defunto, ma che trovi impedimento alla rappresentazione nella rinunzia fatta da un proprio ascendente superstite, presente e capace. Esempio:



In questo esempio, Enrico venendo a rappresentare Silvio, escluderà Guido, che non può rappresentare Pietro siccome rinunziante.

Può avvenire eziandio che in una successione una medesima persona ne rappresenti contemporaneamente più altre le quali, se vivessero ancora, sarebbero chiamate a consuccedere; e raccolga così una doppia quota. Esempio:



Enrico, rappresentando l'avo paterno Pietro e l'avo materno Silvio, raccoglierà due terzi della eredità di Francesco, mentre ad Anna non ne apparterrà che un terzo. BIANCHI.

(9) Dalla pubblicazione del Codice in poi non vi è forse stata altra questione interessante la interpretazione di esso che abbia fatto tanto strepito, e che sia stata sostenuta con tanto impegno e nel foro e tra i cultori della scienza quanto questa diretta a conoscere in qual porzione succedano i fratelli (o sorelle) *unilaterali* allorchè concorrono nella successione intestata coi fratelli (o sorelle) *germani*.

Una parte degli scrittori e dei Tribunali ha ritenuto il concetto che la locuzione: « *la metà della quota che spetta ai germani* » che si legge negli art. 740 e 741 debba intendersi come se dicesse « *la metà della quota che loro sarebbe spettata se fossero stati germani* » ossia sostengono che agli unilaterali si pervenga la metà della quota di dritto, o *virile* dovuta ai germani.

Un' altra parte degli scrittori e dei Tribunali ha opinato invece come noi, che cioè, agli unilaterali spetti non la metà della *virile* o quota astratta e *di diritto* (che è quanto dire la metà di quel che loro sarebbe spettato se fossero stati germani) ma la metà della quota *di fatto* che questi ultimi vengono a conseguire nel concreto della divisione.

Quale sia la differenza pratica che deriva dall' applicare l' uno o l' altro di questi sistemi lo abbiamo dimostrato con un esempio alla pag. 48 di questo libro, nè qui occorre ripeterlo.

La questione è stata approfondita, sviluppata e risoluta sotto tutti e due gli aspetti dai cultori della scienza e dai Tribunali e Corti che hanno dovuto occuparsene, e con gran corredo di argomenti tratti dalla storia, dalla filosofia del dritto e dall' ermeneutica.

La indole pratica e popolare di questo lavoro non ci consente di entrare nel campo di codeste elevate e dotte disquisizioni. Nondimeno a fronte di così grave e tanto dibattuta controversia crediamo di non poterci dispensare dal dare almeno un cenno di alcuno dei principali argomenti che da una parte e dall'altra si sono accampati in appoggio della tesi respettivamente sostenuta.

Da coloro che appartengono alla scuola che si è pronunziata per la metà della quota di dritto, o *virile*, si dice — Che l' art. 740 disponendo che i fratelli e sorelle i quali concorrono coi genitori del defunto *sono ammessi alla successione per capi*, comincia dal prestabilire una quota che è appunto *la virile;* dimodochè soggiungendo nel periodo successivo che se vi sono fratelli o sorelle consanguinei o uterini succedono anch' essi, ma concorrano con germani o siano soli, conseguono la sola metà della quota spettante ai germani è forza concluderne, dicono essi, che cotesta metà non può essere che la metà della quota prestabilita ossia della virile, perchè se la misura e la norma della quota dell' unilaterale dovesse essere la quota concreta del germano, nel caso che con gli ascendenti concorrano solo unilaterali non si potrebbe fissare la parte a questi dovuta, perchè non essendovi germani mancherebbe il termine di confronto.

Da coloro poi che come noi si sono pronunziati per la opinione che la quota dei fratelli o sorelle unilaterali sia invariabilmente la metà della porzione, o *quota di fatto,* che nel concreto di ciascun caso conseguono i germani, di modo che tra gli unilaterali e questi vi sia la differenza che passa fra un intero e un mezzo, si deduce: —

— che il principio sul quale si fonda la successione degli unilaterali è indubitabilmente il riguardo al doppio vincolo che unisce i germani al defunto, per cui è logico e giusto che essi debbano conseguire una quota doppia di quella degli unilaterali; e questi che gli sono stretti per un solo lato debbano conseguire la metà di quella che spetta al germano;

— che applicando la teoria contraria non si ottiene quella proporzione invariabile che ha voluto la legge fra la quota dei germani e quella degli unilaterali, perchè dovendosi fare *a priori* la determinazione delle quote dovute a tutti i fratelli e sorelle chiamati alla successione come se fossero tutti germani per poi diminuire la porzione di questi ultimi della metà, e di questa metà aumentare la quota dei germani si viene alla conseguenza che i resultati della divisione non sono mai uniformi, venendo l'unilaterale a conseguire talvolta quasi la metà (la metà non la conseguisce mai) tal'altra il terzo, il quarto, il quinto, e talora anche meno, della quota di ciascun germano secondo che aumenta il numero di questi e diminuisce quello degli unilaterali, laddove nel sistema per il quale ci siamo pronunziati in questo libro il risultato è sempre uniforme; la quota di ciascun' unilaterale rappresenta sempre la *metà* di quella di ciascun germano;

— che non è vero che nel concorso di soli fratelli o sorelle unilaterali con genitori o altri ascendenti sia impossibile la divisione con questo sistema per mancanza del termine di confronto. Imperocchè, o il numero degli unilaterali è tale per cui rimane salvo il terzo della eredità ai genitori e siccome la quota di questi (potendo allora farsi la divisione per capi) sarebbe eguale a quella di ciascun fratello germano, così il termine di confronto in questo caso lo abbiamo nella quota del genitore o genitori, la quale cioè dovrà rappresentare sempre il doppio di quella dei fratelli o sorelle unilaterali che con loro concorrono. Dato a ragion d' esempio il concorso del padre, madre e di un fratello consanguineo del defunto, i primi si conteranno come due unilaterali e prenderanno *due quinti* per uno della eredità, e l' *altro quinto* il fratello consanguineo, (Vedansi i casi pratici a pag. 54-55. N. 1-2): — O il numero degli unilaterali è tale per cui non può rimaner salvo il terzo dei genitori, e siccome allora la quota dei genitori dovendo essere necessariamente il terzo in forza del disposto dell' art. 740 viene ad essere superiore anche a quella che spetterebbe a ciascun germano, se fratelli germani vi fossero, così non potendo neppur questi conseguire la virile, ed essendo necessità abbandonare il sistema della *virile,* ogni rimanente della eredità, dedotto il terzo, si dividerà fra i soli unilaterali indistintamente in parti eguali.

Questi fra i molti argomenti che dall' una e dall' altra parte si sono addotti abbiamo prescelto come quelli che ci sono sembrati più rilevanti.

Di queste due teorie sembra per altro che accenni a voler prevalere quella di coloro che si sono pronunziati per il sistema che attribuisce agli unilaterali la metà della quota *virile* o di *diritto*, vale a dire la metà di quella che loro sarebbe spettata se fossero stati germani; e tale prevalenza si desume dal maggior numero di Decisioni e di scrittori che propugnano cotesto

sistema. Tuttavolta la questione può dirsi ancora indecisa riscontrandosi discordia anco fra le Corti di Cassazione del Regno.

Nonostante questa prevalenza a favore dell' opinione contraria non abbiamo potuto risolverci a modificare in questa seconda edizione quanto già avevamo brevissimamente detto su tale questione, imperocchè fissi nel principio che è la mente del Legislatore che si tratta d' indagare, e che questa bisogna principalmente cercarla nel naturale significato delle parole da lui adoperate, comecchè siano appunto le parole il mezzo con cui il pensiero e la volontà si estrinsecano, indipendentemente dagli argomenti sopra indicati che ci sembrano di un incontestabile valore, non arriviamo a persuaderci come la diversità di locuzione che si riscontra tra lo art. 744 dove il Legislatore parlando dei figli naturali dispone che essi hanno dritto *alla metà della quota che sarebbe loro spettata se fossero stati legittimi*, e l'articolo in esame ove si legge che gli unilaterali conseguono *la sola metà che spetta ai germani*, sia per così dire, affatto capricciosa, insignificante ed oziosa. Come del pari non arriviamo ad intendere perchè non debba annettersi veruna importanza all' altra circostanza rilevata dalla Corte di Appello di Torino (Vedi Annali, Vol. V, parte II, a pag. 592) della modificazione che la dizione dell' articolo in esame ha subito nel testo del Codice da quella che era nel progetto Miglietti. In cotesto progetto l' articolo era così concepito: *Gli unilaterali conseguono la metà di quello che loro sarebbe spettato se fossero stati germani.* Cotesta dizione si cancellò, e si cambiò nell' attuale locuzione; il che sembra che non possa essersi fatto senza una qualche grave ragione.

Ad ogni modo pendendo la questione tuttora indecisa abbiamo reputato dover nostro formulare alcuni esempi della repartizione della eredità anco secondo la opinione contraria a quella da noi preferita.

Quanto agli esempi pratici della divisione secondo la opinione nostra non occorre ripeterli avendoli formulati alle pag. 54-55-56-57. Qui aggiungiamo soltanto un' avvertenza preordinata a facilitare la soluzione dei vari casi contingibili secondo il sistema da noi preferito. Basta cioè considerare ciascun germano come *due* unilaterali, fàre la divisione in tante parti eguali, ed assegnare a ciascun germano una quota *doppia* di eredità. Così se si tratta di un fratello germano ed uno unilaterale che concorrono insieme alla eredità, contando il germano come due unilaterali si dividerà l' asse ereditario in *tre* porzioni assegnandone ad esso due porzioni, ed una porzione all' unilaterale. Se i germani fossero due ed un unilaterale la eredità si dividerà in cinque parti e così di seguito.

Volendosi poi applicare il sistema di coloro che parteggiano per la metà della *virile* o quota *di diritto* farà d' uopo dividere prima la eredità in tante parti quante sono le persone che concorrono alla successione, come se si

trattasse soltanto di fratelli e sorelle germani, e determinata la quota di ciascuno diminuire quella dei fratelli o sorelle unilaterali della metà accrescendo con questa la porzione dei germani.

Ecco pertanto alcuni esempi secondo quest' ultimo sistema di repartizione. — Si suppone sempre che il compendio ereditario sia di L. 60000.

A

Unilaterali che concorrono con soli genitori dèl defunto.

1

Francesco padre *L. 25000* | Anna madre *L. 25000*

Guido *fratello consanguineo o uterino L. 10000*

+ Pietro *della cui eredità si tratta*

2

+ Francesco *padre premorto* | Anna *madre L. 45000*

Ida *sorella consanguinea o uterina L. 15000*

Pietro *della cui eredità si tratta*

Siccome nel primo caso se Guido fosse stato germano gli sarebbe spettato L. 20000, ossia il terzo, così gli si assegnerà la metà ossia il sesto e l' altro sesto anderà ad aumentare le quote dei genitori portandole a L. 25000 ciascuna.

Nel secondo caso poi consistendo la quota virile o di diritto in L. 30000 si assegneranno ad Ida L. 15000 e il rimanente apparterà alla madre.

B

Unilaterali che concorrono con genitori e insieme con fratelli, o sorelle, germani del defunto.

1

Francesco *padre L. 17500* | Anna *madre L. 17500*

Guido *consanguineo o uterino L. 7500*

Ersilia *germana L. 17500*

Pietro *della cui eredità si tratta*

2

Padre o madre
L. 25000

Guido	**Ersilia**	**Pietro**
consanguineo o uterino L. 10000	*germana L. 25000*	*della cui eredità si tratta*

Ci sembra che ciò basti per la risoluzione dei vari casi secondo questa diversa teoria.

Per chiunque poi volesse approfondire la questione, per la risoluzione della quale potrà scegliere quel sistema che gli parrà preferibile almeno fino a tantochè la Giurisprudenza, particolarmente quella delle Corti di Cassazione non si sarà chiarita uniforme, avvertiamo, che per la opinione da noi professata della metà della *quota di fatto* stanno: —

I Professori Gariazzo e Precerutti — V. giornale La Legge 1868 a pag. 171, l'avvocato Piccaroli nella Temi Casalese, 1868 a pag. 256.

Il Tribunale civile e correzionale di Vercelli in causa Pila c. Toso 28 settembre 1867, la Corte di Appello di Torino in una Decisione del 4 luglio 1871. — Annali 1871 parte II, 591 — Finalmente la Corte di Cassazione di Napoli — Decisione del 18 agosto 1869 — Annali 1869 parte I, pag. 297.

Stanno per l'opinione contraria l'avv. Germano nel giornale La Legge 1867 pag. 578, l'avvocato Milone nell'Archivio Giuridico — 1868 a pag. 184.

Il Prof. Pacifici Mazzoni in detto Archivio — 1868 pag. 288 e seguenti 392 e seguenti.

Il Prof. Buniva nel suo Trattato delle Succesioni.

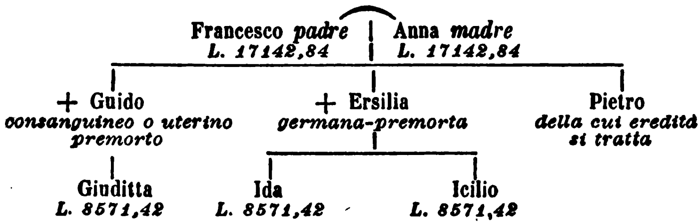
La Direzione del giornale — La Legge — quella del Giornale delle Leggi di Genova e il Prof. Pescatore.

Poi la Corte di Appello di Napoli decisione del 5 agosto 1869 (Cassata dalla Cassazione) la Corte di Appello di Genova — decisione dell'11 aprile 1870 — Annali parte II, 403, e finalmente la Corte di Cassazione di Torino con Pronunzia del 23 decembre 1870 e del 19 febbraio 1872.

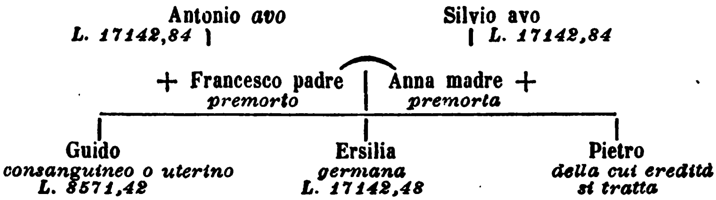
(10) Nella prima edizione si era data a questi casi una soluzione alquanto diversa, e ciò perchè ci era sembrato che in mancanza dei fratelli o sorelle germani non si potesse parlare di quota di dritto, e di quota di fatto, ma che l'una si confondesse coll'altra. Per altro dopo più matura riflessione ci siamo dovuti convincere che cotesto concetto non era giusto a fronte del disposto della legge, e abbiamo voluto correggerlo.

(11) Volendosi a ragion d'esempio sapere come si debba repartire la eredità di colui che lascia superstiti il padre e la madre, i figli di una sorella ger-

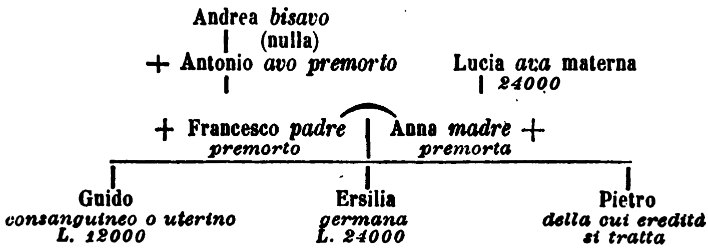
mana e quelli di un fratello consanguineo o uterino si ricorrerà alla figura di N. 1 alla pag. 56 e sostituendo a Guido unilaterale ed a Ersilia germana i loro respettivi figli si avrà la soluzione del caso, e la figura resulterà modificata come appresso.



(12) Per facilitare l' applicazione di questa regola diamo due esempi. Sono gli stessi casi della pag. 56, se non che figurano morti i genitori e viventi, nel primo caso l' avo paterno e quello materno, nel secondo l' ava materna e il bisavo paterno.



Gli ascendenti Antonio e Silvio essendo congiunti nel medesimo grado con Pietro conseguono una porzione eguale. Invece in quest' altro caso



Lucia ava materna essendo in grado più prossimo di parentela col defunto esclude Andrea bisavo paterno dalla successione.

(13) Ricorre qui la solita questione relativa alla interpretazione della locuzione — *gli unilaterali conseguono la sola metà della quota che spetta*

ai germani — della quale abbiamo parlato a pag. 48 — e nella nota N. 9 a cui rimandiamo il lettore.

(14) Vedasi pag. 46 e seguenti.

(15) A colui che muore senza discendenti e senza ascendenti succedono i fratelli o sorelle (art. 938 del Codice Albertino). La disgiuntiva *o*, ha detto la Corte di Cassazione di Torino in una sua decisione del 4 decembre 1867 riportata negli Annali del 1868 parte I, pag. 157, equivale alla congiuntiva *e*, quindi deve intendersi che succedono i fratelli e le sorelle.

Cotesta decisione si referisce, è vero, al Codice Albertino, ma la stessa questione potrebbe farsi anco di fronte al nuovo Codice in quanto esso all' art. 741 adopra identica locuzione. Però se detta questione venne dalla Cassazione risoluta nel senso dell' ordine unico (e non di due ordini di persone chiamate, il secondo dei quali non possa succedere se non nella mancanza del primo) al dirimpetto di un Codice, come l' Albertino, che escludeva le sorelle in alcune successioni a favore dei fratelli e loro discendenti a maggior ragione si dovrà risolvere in questo senso al dirimpetto del Codice Italiano ove neppure un caso s' incontra in cui le femmine vengono escluse dalla eredità dei congiunti nè sole nè in concorso dei maschi.

(16) Vedasi a pag. 48 e la nota N. 9.

(17) Vedasi a pag. 48 e la nota N. 9.

(18) I figli naturali sono esclusi dalla successione dei congiunti del padre e della madre art. 749, e nella parola *congiunti* si comprendono non solo i collaterali, ma anche gli ascendenti, decisione della Corte di Appello di Napoli del 6 maggio 1872 riportata negli Annali anno 1872 parte II, pag. 460.

(19) I figli il cui riconoscimento è vietato hanno dritto a conseguire gli alimenti in proporzione della loro condizione e del numero e qualità degli eredi legittimi.

1. Quando la paternità o maternità resulti indirettamente da sentenza civile o penale.

2. Quando la paternità o maternità dipenda da un matrimonio dichiarato nullo.

3. Quando la paternità o maternità resulta esplicita da dichiarazione per scritto dei genitori — Art. 193 del Cod. civile.

(20) Per determinare questa porzione conviene procedere preliminarmente ad una divisione della eredità fra tutti i figliuoli legittimi e naturali, e stabilire la porzione ad essi devoluta come se fossero tutti eguali secondo le regole generali delle successioni. Ciò eseguito la porzione del figliuolo o figliuoli naturali si riduce della metà, e la parte detratta si aggiunge alle quote dei legittimi.

(21) Nonostante la esistenza di figli legittimi dell' estinto il chiariss. Prof.

Buniva nel suo Trattato delle Successioni è di opinione che la porzione ereditaria del figlio naturale non si debba ridurre alla metà se non quando i primi concorrono *effettivamente* con lui alla successione.

Così se per incapacità, o per indegnità, o per loro rinunzia essi non concorrono col figlio o figli naturali, si debbono considerare come se non esistessero.

(22) Si è questionato avanti la Corte di Appello di Parma se il coniuge superstite al quale, esistendo figli legittimi, si appartiene l' usufrutto di una porzione ereditaria rappresenti a titolo universale il defunto suo coniuge, o se debba essere invece considerato come un legatario particolare.

Questa questione interessa praticamente per determinare i diritti del coniuge superstite, in quanto che si sa che il legatario essendo colui a cui favore il testatore ha disposto di oggetti determinati non ha la rappresentanza del defunto, non profitta di tutti i dritti ed azioni di quello, non è obbligato al pagamento dei debiti della eredità meno che degli oneri reali sulla cosa legata e dal giorno del suo legittimo possesso, nè sente benefizio o danno dagli accrescimenti e dalle diminuzioni della eredità, siccome contrariamente avviene per i successori a titolo universale.

La suddetta Corte per altro con sua pronunzia del 19 ottobre 1868, la quale si legge nel Vol. 2 degli Annali di Giurisprudenza Italiana alla parte II, pag. 318, per ragioni che qui sarebbe troppo lungo e forse superfluo il riportare e per le quali rimandiamo volentieri il lettore a codesta dotta sentenza, ritenne che la quota di usufrutto che l' art. 753 del Codice civile accorda al coniuge superstite nel caso che esistano figli legittimi del defunto, è una quota ereditaria che imprime nel coniuge la rappresentanza universale del defunto.

(23) Sulla interpetrazione dell' articolo in esame (754) si è agitata nel foro una questione.

L' articolo, giova qui riportarlo per intiero, è così formluato.

Se non vi sono figli legittimi ma *ascendenti* o *figli naturali*, o fratelli o sorelle o loro discendenti, è devoluta in proprietà al coniuge superstite la *terza* parte dell' eredità.

Se però il coniuge concorre ad un tempo con *ascendenti legittimi, e con figli naturali* non ha diritto che al *quarto* della eredità.

Il Tribunale civile di S. Maria Capua Vetere, in una sua sentenza del 9 marzo 1867 aveva ritenuto, interpretando questo articolo, che il primo comma prevedesse il concorso del coniuge coll' *ascendente naturale* dell' altro, e il secondo il concorso del coniuge medesimo con l' *ascendente legittimo*, concedendosi al coniuge nel primo caso il *terzo* e nel secondo il *quarto* della eredità.

A ritenere questo concetto il Tribunale suddetto fu indotto principalmente dall'essersi nel secondo comma adoperato l'aggiunto di *legittimo* alla voce *ascendente*, che non potendo essere uno pleonasmo fu interpretato come stante a dimostrare che la parola *ascendente* senz'altro aggiunto adoperata nel primo comma dovesse dinotare *ascendente naturale*.

Ma la R. Corte di Appello di Napoli con sua sentenza del 4 settembre 1867, che si può riscontrare negli Annali di Giurisprudenza Italiana al Vol. 3 anno 1868 parte II, pag. 57, revocò cotesta sentenza per la ragione, fra le altre, che la dizione — *ascendenti* — che si adopra nel primo comma del citato art. 754 deve aversi per sinonimo dell'altra *ascendenti legittimi*, e non può significare, come erroneamente aveva ritenuto il tribunale di S. Maria Capua Vetere — *ascendenti naturali* — perchè il Codice non riconosce rapporto di figliazione naturale se non se tra il figlio e il padre o la madre naturali. In conseguenza di che secondo il concetto della Corte di Napoli spiegato in cotesta sentenza l'articolo in esame deve interpetrarsi così; che cioè spetta al coniuge la *terza* parte della eredità quando esso si trova a concorrere con ascendenti legittimi o fratelli o sorelle del defunto o loro discendenti, sia che il concorso abbia luogo con soli ascendenti o soli fratelli o sorelle o loro discendenti, sia che abbia luogo con gli uni e gli altri insieme; — che al coniuge spetta invece il *quarto* della eredità quando in concorso del coniuge si trovino insieme ascendenti e figli naturali.

Questa sentenza è in perfetta corrispondenza colla interpretazione data in questo nostro lavoro al citato articolo, per la qual cosa dispensandoci dal ripetere qui nuovi esempi rinviamo il lettore ai casi formulati alle pagine 121-122 e 123.

APPENDICE

DELLA PORZIONE LEGITTIMA

E DEI DRITTI

DEL CONIUGE E DEI FIGLI NATURALI

NELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE

Le leggi dei primi tempi di Roma non punivano il parricidio perchè non lo si credeva possibile. Le stesse leggi accordando al padre di famiglia la facoltà di disporre per testamento delle proprie sostanze non gli segnarono alcun limite allo esercizio di questa facoltà; non gl' imposero alcun riguardo verso i più stretti parenti, forse perchè a somiglianza del parricidio non parve possibile che tanto poco si curassero dagli uomini i sacri vincoli di sangue e di affetto coi quali la natura lega, anche fra gli stessi bruti, il generante al generato da far sì che i padri preferissero vedere esclusi i propri figli dal godimento dei loro beni a benefizio di estranei; e si credè che la natura stessa avrebbe bastato a far argine a tanto pervertimento. Ma il fatto dimostrò fatalmente il contrario.

Si videro padri abusare della facoltà di dar legge alle proprie cose per dopo la morte in danno dei figli, e perfino alcuni snaturati tanto da dimenticarli affatto nel loro testamento, non solo quando la loro condotta avrebbe meritato un gastigo, ma

eziandio quando non eravi alcun giusto motivo per così severamente trattarli.

Si apprese allora, come sventuratamente si è dovuto apprendere a riguardo del parricidio, che l'uomo, quest'essere che Dio volle privilegiare mercè il dono prezioso della ragione su tutte le altre creature che popolano la terra, era capace talora a gettarsi in braccio alle malvagie passioni così da non dare più ascolto alla voce della natura, e da emulare in ferocia le belve istesse.

I Legislatori non potevano nè dovevano rimanere silenziosi a fronte di codesti fatti e studiarono ogni mezzo per porre un'argine a tanta immoralità, a così impudente ingiustizia!

Si cominciò dal dichiarar *nullo* quel testamento nel quale il padre di famiglia che lasciava superstiti figli o altri discendenti o non gli avesse istituiti eredi, o non gli avesse espressamente diseredati. Ma poco giovò il rimedio perchè spesso accadde che si diseredarono i figli senza motivo. Riconosciuto insufficiente il rimedio si credè riparare a cotesta insufficienza concedendo al figlio diseredato senza giusto motivo la facoltà di denunziare ai Tribunali il testamento che avealo privato delle sostanze paterne ed ottenerne l'annullamento; e a questa denunzia si dette il nome di querela per inofficioso testamento.

Ma non tardò molto che per servire ad affetti fittizi, per cedere alle lusinghe di chi era mezzo o istromento o sfogare turpi passioni, per mire ambiziose, per spirito di malintesa vendetta o per qualsiasi altra turpe ragione si trovò il modo di eludere anche questa legge e rendere inefficace il rimedio coll'istituire eredi i figli in una parte minima di eredità, talvolta in pochi soldi, chiamando altri erede in ogni resto, tanto per impedire ai primi di avanzare la querela d'inofficioso testamento, la quale come si è accennato, a coloro soltanto che erano stati dimenticati nel testamento o espressamente diseredati veniva concessa.

Constatata la inulità di tutti questi rimedi non restava che tentare lo estremo, quello di limitare ai testatori la facoltà di disporre dei propri beni in pregiudizio dei più stretti congiunti,

il che fu fatto, primieramente coll' ordinare che niuna diseredazione dei figli era valida se non era appoggiata ad una causa giusta, la giustizia della quale non fu rilasciata allo apprezzamento del testatore, ma a quello della Legge che determinò tassativamente quali e quante erano coteste cause giuste, e finalmente col riservare ai discendenti del testatore la quarta parte della porzione che sarebbe appartenuta a ciascuno di essi morendo il padre intestato. Ed ecco la *Legittima*, la quale altro non è appunto che una quota di eredità che libera da qualunque onere ed in piena proprietà viene attribuita a certe determinate persone pel ministero stesso della Legge.

Era necessario accennar di volo il processo storico di questa istituzione dalla sua origine per averne una più chiara nozione.

Il codice nostro tratta della legittima nella Sez. IV, Lib. 3., dove parla dei limiti alla libertà di testare, ed a ragione, essendo che la legittima altro non sia infatti che un limite imposto al testatore nel disporre delle proprie sostanze per dopo la sua morte. Ella è in sostanza una porzione di eredità che la Legge preleva a favore di chi è congiunto mercè i più sacri vincoli col testatore, e che ritoglie alla di lui disponibilità.

Si è detto essere una *quota di eredità*, e non una *quota di beni*, ed esser dovuta alle persone cui la Legge l' assegna in *piena proprietà;* il che vuol dire che il legittimario è considerato come un vero e proprio erede legittimo, il quale è perciò comproprietario coll' erede o eredi testamentarj delle cose ereditarie, e quando il voglia ha dritto di essere soddisfatto su di esse in natura e non può esser costretto a ricevere suo malgrado dall' erede testamentario il pagamento della sua legittima in danaro o in altro modo.

Si è detto inoltre essere la legittima una quota di eredità *libera da qualunque onere*, il che vuol dire che il testatore non può subordinarla ad alcuna condizione, nè imporvi alcun peso. — Art. 808. — Così se Tizio padre di due figli Lucio e Cajo istituisce erede il primo nella parte disponibile della sua eredità e dichiara l' altra parte divisibile fra i detti suoi figli a forma di Legge, imponendo al secondo (semplice legittimario) l' onere del pagamento di un Legato, ovvero subordi-

nando quanto a lui il conseguimento della porzione ereditaria che gli spetta p. es. alla condizione seguente: — Se verrà eletto Deputato al Parlamento — Cajo avrà dritto di conseguire *subito* la quota che gli è dovuta senza esser tenuto al pagamento del legato, nè ad aspettare il verificarsi della condizione impostagli dal testatore.

Dopo tutto ciò è superfluo avvertire che non può più parlarsi di *legittima* se non quando colui della cui eredità si tratta è morto con testamento. Nella succesione intestata i più prossimi parenti del defunto non vengono alla eredità come *legittimarj*, ma come *veri ed unici eredi* chiamati dalla legge.

Delineata così per grandi tratti la natura ed essenza della legittima, è tempo di vedere come e in che misura essa è dovuta alle persone cui la Legge dà dritto di conseguirla.

Ai *discendenti* e agli *ascendenti* soltanto è dal Codice nostro, art. 805-807-809, concesso il dritto alla legittima; non ai fratelli o sorelle nè agli altri collaterali di colui che muore con testamento. Al coniuge superstite e ai figli naturali sono riservati sulla eredità del rispettivo coniuge e padre naturale dei dritti, i quali per quanto possa loro convenire l' appellativo di *Legittima* in quanto che sono loro riservati dalla Legge, pure differiscono alquanto dalla legittima dei figli e degli ascendenti.

Consegue dal fin qui detto che colui soltanto che non lascia superstiti figli, nè altri discendenti, nè ascendenti, nè coniuge, nè figli naturali, è autorizzato a disporre per testamento della totalità dei propri beni. Esistendo qualcuno degli enumerati congiunti, la Legge ritoglie alla di lui disponibilità una porzione più o meno grande di beni.

Incominciamo dalla legittima dovuta ai figli e discendenti legittimi. Giova premettere che sotto nome di *figli* il Codice in tutte le disposizioni che regolano la Legittima comprende tanto i figli legittimi che i legittimati e gli adottivi e i loro discendenti — art. 806 — cosicchè le disposizioni riguardanti i primi sono pienamente applicabili anche agli altri, avvertendo però: 1. Che a riguardo dei discendenti dei figli legittimarj premorti si applicano le regole della rappresentazione, ossia si contano essi per quel figlio che rappresentano.

2. Che rapporto agli adottivi il dritto alla legittima è limitato alla eredità del genitore adottante e non ha luogo quanto alla eredità del coniuge nè a quella degli altri parenti dell' adottante.

Ciò premesso, a colui che lascia figli sieno questi legittimi, legittimati, o adottivi, ovvero loro discendenti qualunqne sia il loro numero, il Codice — Art. 805 e 806 — non permette di disporre per testamento che della metà dei suoi beni; l' altra metà è riservata a vantaggio dei figli e discendenti e forma la loro porzione legittima.

Vediamo in applicazione questa regola. Francesco padre di due figli Giuseppe ed Anna, lascia una eredità di L. 60,000. Facendo testamento non potrà disporre che di L. 30,000 deferendosi le altre L. 30,000 ai figli Giuseppe ed Anna che se le dividono metà per uno a titolo di legittima.

Dopo ciò è manifesto che nella porzione disponibile, Francesco tanto può istituire erede un estraneo od altro parente più lontano che uno dei due figli superstiti. È soddisfatto abbastanza al voto della Legge quando ai figli o siano uno solo o siano più, rimane libera la *metà* della eredità. Che se Francesco avesse disposto di una porzione di beni maggiore della metà, la disposizione non verrà attesa e non potrà avere esecuzione per quel che eccede cotesta misura.

Perciò, riprendendo l' esempio configurato, se Francesco nel suo testamento avrà istituito erede un estraneo nella porzione disponibile, questi avrà la metà dei beni ereditarj, e l' altra metà verrà ripartita tra Giuseppe ed Anna. Se poi, desideroso di conservare il lustro della casata, avrà istituito erede il figlio Giuseppe, questi conseguirà la metà della eredità come erede testamentario, e la metà dell' altra metà, ossia il quarto, come legittimario; così egli verrà ad avere tre quarti della eredità paterna, ed un quarto lo conseguirà la sorella Anna.

Ciò s' intende bene quando il testatore si limita a istituire erede uno dei figli senz'altro aggiungere, ovvero quando dopo averlo chiamato erede dichiarerà doversi ripartire l' altra metà della sua eredità che forma la legittima fra tutti i suoi figli secondo le regole di Legge. Ma se istituendo erede uno dei

figli avrá manifestato in modo chiaro che in vista di cotesta istituzione vuole escluso cotesto figlio dalla legittima, come se avendo quattro figli si fosse espresso: — *Istituisco erede il maggiore dei miei figli nella porzione disponibile*, e gli altri nel *rimanente della eredità* — *Quid juris?*

In tal caso, ci pare che la disposizione testamentaria dovrebbe avere il suo pieno effetto, ed il figlio istituito nella porzione disponibile non potrebbe pretendere di entrare a parte coi fratelli nell' altra porzione come legittimario, perchè ha già conseguito più di quello che la Legge gli accorderebbe a titolo di legittima. — Ma è tempo di parlare della legittima degli ascendenti.

Il testatore che non lascia nè figli nè discendenti, ma ascendenti, così l' art. 807, non può disporre che dei *due terzi* dei beni. Lá legittima quindi dovuta agli ascendenti è un *terzo* della eredità del testatore siano uno o più che vi concorrono.

A questo riguardo possono darsi varii casi che sono previsti dal citato articolo di Legge:

1.° Che il testatore lasci suspertiti ambedue i genitori;

2.° Che ne lasci superstite uno solo;

3.° Che ambedue i genitori sieno morti e sieno superstiti altri ascendenti sia della linea paterna che della linea materna;

4°. Che sieno superstiti ascendenti di una sola di queste due linee.

I genitori escludono nella legittima (ed a ragione) tutti gli altri ascendenti che si trovano con loro superstiti alla morte del testatore, ma nel primo dei casi formulati la porzione legittima, ossia il terzo, si divide a perfetta metà tra il padre e la madre.

Muore Giuseppe con un patrimonio di L. 60,000 e lascia viventi un fratello, l' avo, il padre, la madre; questi ultimi hanno diritto alla legittima di L. 20,000 fra loro divisibile a metà, mentre nessun dritto vi hanno l' avo e il fratello di Giuseppe; il primo perchè è escluso dai genitori del defunto, il secondo perchè il Codice non accorda nè ai fratelli, nè alle sorelle, nè a qualsiasi altro collaterale in genere il dritto alla legittima.

Giuseppe pertanto volendo disporre della propria eredità per testamento, non potrà farlo che per due terzi di essa.

Nel secondo caso la porzione legittima appartiene nella totalità al genitore superstite senza che vi possano aver dritto gli eredi del genitore premorto.

Nel terzo è d' uopo distinguere se gli ascendenti superstiti del testatore, i quali appartengono in parte alla linea paterna e in parte a quella materna, si trovano con lui in grado eguale di parentela, perchè se sono di lui parenti in egual grado, la porzione legittima, che è al solito il terzo della eredità, spetta per metà agli ascendenti della linea paterna e per l' altra metà a quelli della linea materna, quand' anche accada che gli appartenenti ad una di queste linee siano in numero disuguale a quelli che appartengono all' altra.

Se poi gli ascendenti della linea paterna non sono parenti del testatore nel medesimo grado di quelli della linea materna, i più prossimi escludono i più remoti e la quota legittima spetta per intero ai prossimi dell'una o dell'altra linea. — Art. 807. —

Sopravvivono a Giuseppe, che muore senza lasciare figli ne' loro discendenti, nè padre nè madre, solo l' avo paterno e l' avo e l' ava materni. Giuseppe non potrà disporre per testamento che dei due terzi della sua eredità devolvendosi l' altro terzo per ministero di legge agli ascendenti superstiti a titolo di legittima, i quali se lo divideranno non *per capi*, ma *per linee*, ossia non ne faranno tre parti quanti sono essi, ma due soltanto una delle quali (rappresentante un *sesto*) apparterrà all' avo paterno, l' altra all' avo e all' ava materni che se la repartiscono nuovamente.

Che se invece a Giuseppe non sopravvivessero altri che l' ava materna e il bisavo paterno, la prima soltanto avrà diritto a conseguire l' intero terzo della di lui eredità a titolo di legittima perchè congiunta al defunto in grado di parentela più prossimo del secondo.

Si è detto che i dritti che la Legge accorda al coniuge superstite e ai figli naturali di colui che muore con testamento sulla di lui eredità, sebbene formino una specie di legittima in quanto è la legge che loro gli riserva, differiscono però al-

quanto dalla vera e propria legittima dei discendenti e degli ascendenti. Ed invero questi sono considerati veri eredi, e volendolo, hanno dritto di esigere la loro quota di beni ereditari in natura, mentre non è così a riguardo del coniuge superstite e dei figli naturali. Eglino non possono ingerirsi minimamente nella eredità, ma solamente hanno il diritto di esser soddisfatti dagli eredi della quota loro riservata dalla Legge senza poter pretendere di averla in beni ereditari, ed è loro forza contentarsi di riceverla in quel modo che piace agli eredi di soddisfarla. — Art. 819 e 744. —

Altra cosa meritevole di esser notata prima di dire in che consistono i diritti che la Legge accorda al coniuge superstite e ai figli naturali si è che la quota che la legge attribuisce ad essi deve prevalersi dalla *parte disponibile* della eredità quando vi sono dei discendenti e degli ascendenti, e ciò perchè non resti diminuita la legittima a questi spettante. In questo caso pertanto si può dire che la libertà di disporre dei propri beni per testamento soffre una limitazione maggiore. Per es.: Tizio lascia superstiti due figli legittimi e un figlio naturale riconosciuto; la porzione che la Legge assegna a quest' ultimo non può prelevarsi dalla metà della eredità che appartiene per gius di legittima ai figli legittimi, ma dall' altra metà che sarebbe rilasciata alla disponibilità del testatore.

Al coniuge superstite gli articoli 812-813 e 814 riservano un dritto di usufrutto sulla eredità dell' altro coniuge, che varia secondo che questi è il solo superstite ovvero concorre con altri legittimari, cambiando misura eziandio secondo la qualità di cotesti legittimari coi quali concorre.

Allorchè esistono figli legittimi della persona della cui eredità si tratta o loro discendenti, il coniuge ha dritto all' usufrutto di una porzione eguale a quella che spetterebbe a ciascun figlio a titolo di legittima, compreso nel numero dei figli anco il coniuge — Art. 812. — Se non lascia discendenti ma ascendenti, la parte riservata al coniuge in usufrutto è il *quarto* — Art. 813. — Quando poi non lascia nè discendenti nè ascendenti aventi dritto a legittima, la quota di usufrutto del coniuge è il *terzo* — Art. 814.

Francesco morendo lascia superstite la moglie e due figli legittimi Giuseppe ed Elvira; fa testamento per disporre a favore di Demetrio, estraneo alla sua famiglia. In questo suo testamento egli non potrà disporre quanto alla proprietà, che della metà soltanto della sua eredità, imperocchè l' altra metà appartiene di diritto per gius di legittima ai figli Giuseppe ed Elvira; di più dovrà lasciare libero alla moglie l' usufrutto di un terzo dei beni di cui ha disposto a favore di Demetrio, che è quanto dire l' usufrutto del sesto della intera eredità, perchè cotesto sesto rappresenta appunto quella porzione eguale alla legittima di ciascun figlio, comprendendo nel numero dei figli anche il coniuge. — Art. 812.

Che se invece morendo Francesco non lascia figli od altri discendenti, ma Anna sua madre e la moglie, dovrà col suo testamento lasciar libero alla madre il *terzo* che l' art. 807 le riserva a titolo di legittima, e di più l' usufrutto di *un quarto* della intiera eredità alla moglie, da prelevarsi dai due terzi dei quali dispone a favore di Demetrio. Così supposto che il di lui asse ereditario sia di L. 12,000; lire 4000 sono riservate alla madre, e sulle rimanenti lire 8000 delle quali avrà Francesco disposto a favore di Demetrio, spetterà alla moglie del primo l' usufrutto su L. 3000.

Finalmente se Francesco non lascierà nè discendenti nè ascendenti aventi dritto a legittima nè figli naturali, ma la sola moglie, potrà disporre quanto alla proprietà dello intero suo asse ereditario a favore di Demetrio, ma dovrà riservare alla moglie l' usufrutto sul terzo della eredità cui le dà diritto l' art. 814.

Tutti questi dritti per altro i quali competono tanto alla moglie sulla eredità del marito, quanto a questi sulla eredità della moglie, militano a favore tanto dell' uno, che dell' altra ad una condizione, che cioè i coniugi non sieno separati formalmente, o per esprimersi come l' art. 812, che non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato.

Dopo i dritti del conjuge superstite enumera il Codice agli articoli 815-816-817 i dritti dei figli naturali sulla eredità di colui che muore con testamento.

Giuseppe (figlio naturale), e delle rimanenti 5000 potrà Pietro disporre a suo beneplacito.

E qui giova ripetere che i figli naturali rapporto a questi dritti ereditari sono in posizione alquanto diversa dei legittimi e degli ascendenti che sono legittimari ed hanno per così dire un condominio coll' erede testamentario sulle cose ereditarie; eglino all' incontro, alla pari del coniuge, non possono esigere di essere soddisfatti della quota loro dovuta sui beni ereditari in natura, ma è in facoltà dell' erede di soddisfarneli o in denari o in beni immobili a giusta stima — art. 815 e 744. — I discendenti *legittimi* del figlio naturale premorto possono reclamare i dritti stabiliti dalla legge a favore di lui — art. 817.

Ma come anderà la bisogna, è questa la domanda che sorge spontanea dopo la esposizione di queste regole di dritto, se il testatore ignaro delle disposizioni della legge, o di esse incurante disporrà nel suo testamento sia a titolo universale d' istituzione che a titolo di legato, di una porzione di eredità maggiore di quella che gli spiegati articoli di legge consentono, in modo che ai discendenti, agli ascendenti, al coniuge o ai figli naturali non rimanga integra la quota cui loro dà dritto la legge?

In tal caso provvede il Codice civile col rimedio della riduzione delle disposizioni testamentarie entro i limiti della quota disponibile, da eseguirsi tal riduzione in conformità e secondo le norme tracciate nel § 3, lib. 3, tit. 2, Cap. 2, Sez. IX, delle quali per altro non è qui luogo a parlare, eccedendo i limiti del tema che abbiam preso a trattare in quest'appendice.

RIASSUNTO SINOTTICO

- **Legittima dovuta**
  - Ai figli e loro discendenti.
  - Agli ascendenti.
- **Quota dovuta**
  - Ai figli e discendenti — La *metà* della eredità, siano essi uno solo o più.
  - Agli ascendenti — Il *terzo* della eredità, siano essi uno solo o più, tanto della linea paterna che materna.
    — I prossimi escludono i più remoti.
- **Diritti competenti sulla eredità del testatore.**
  - Al coniuge superstite
    - quando esistono figli legittimi del testatore o loro discendenti: Usufrutto di una porzione di eredità eguale a quella che spetterebbe a ciascun figlio a titolo di legittima, compreso nel numero dei figli anche il coniuge.
    - quando non esistono discendenti ma ascendenti - Il *quarto* dell'eredità in usofrutto.
    - quando non esistono discendenti ma ascendenti — Il *terzo* della eredità in usufrutto.
  - Ai figli naturali. . .
    - quando esistono figli o discendenti legittimi del testatore. . : *La metà* della quota che loro sarebbe spettata se fossero stati legittimi.
    - quando non esistono discendenti ma ascendenti di esso. . : *La metà* della quota che loro sarebbe spettata se fossero stati legittimi (come nel caso precedente).
    - quando non esistono discendenti nè ascendenti del medesimo. : *Due terzi* della quota che loro sarebbe spettata se fossero stati legittimi.